



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.93 del 17 dicembre 2013
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 12 del 19 marzo 2014, ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005

Norme di attuazione

Dicembre 2013

Norme di attuazione

Indice

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Finalità e caratteristiche del PTCP

- Art. 1 - Finalità e contenuti del PTCP
- Art. 2 - Articolazione del PTCP ed efficacia delle norme
- Art. 3 - Macro-obiettivi
- Art. 4 - Elaborati

TITOLO II - Attuazione, gestione e modifiche del PTCP

- Art. 5 - Attuazione
- Art. 6 - Varianti, adeguamenti, integrazioni e modifiche del PTCP
- Art. 7 - Conferenza dei Comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette e Tavoli interistituzionali
- Art. 8 - Compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica, territoriale e/o finanziaria
- Art. 9 - Perequazione territoriale di livello provinciale
- Art. 10 - Compensazione territoriale e mitigazioni di livello provinciale
- Art. 11 - Sistema informativo territoriale

TITOLO III - Rapporti con altri strumenti di pianificazione

- Art. 12 - Rapporti con altri atti della Provincia
- Art. 13 - Rapporti con il PTR e altri piani
- Art. 14 - Contenuti minimi dei PGT
- Art. 15 - Valutazione di compatibilità
- Art. 16 - Cooperazione in fase di formazione dell'atto

PARTE II - SISTEMI TERRITORIALI

TITOLO I - Sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo

Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio

Sezione I - Disposizioni generali

- Art. 17 - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
- Art. 18 - Elaborati del piano e struttura della disciplina
- Art. 19 - Unità tipologiche di paesaggio
- Art. 19bis - Il sistema rurale-paesistico-ambientale

Sezione II - Disposizioni speciali e operative

Paragrafo 1 - Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale

- Art. 20 - Ambiti di rilevanza naturalistica
- Art. 21 - Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica
- Art. 22 - Geositi
- Art. 23 - Fasce di rilevanza paesistico-fluviale
- Art. 24 - Corsi d'acqua
- Art. 25 - Alberi di interesse monumentale

Paragrafo 2 - Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale

- Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica
- Art. 27 - Sistemi dell'idrografia artificiale
- Art. 28 - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica
- Art. 29 - Insediamenti rurali di interesse ed elementi del paesaggio agrario
- Art. 30 - Siti e ambiti di valore archeologico
- Art. 31 - Nuclei di antica formazione
- Art. 32 - Elementi storici e architettonici
- Art. 33 - Ambiti di frangia urbana

Paragrafo 3 - Ambiti ed elementi di prevalente valore simbolico sociale, fruitivo e visivo-percettivo

- Art. 34 - Sistemi della viabilità storico-paesaggistica e luoghi della memoria storica

Paragrafo 4 - Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

Art. 35 - Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

Capo II - Difesa del suolo

- Art. 36 - Obiettivi per la difesa del suolo
- Art. 37 - Ambiti a rischio idrogeologico
- Art. 38 - Ciclo delle acque
- Art. 39 - Aree dismesse e aree di bonifica
- Art. 40 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Art. 41 - Ambiti di cava

Capo III - Tutela e sviluppo degli ecosistemi

- Art. 42 - Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi
- Art. 43 - Rete ecologica provinciale
- Art. 44 - Gangli primari e secondari
- Art. 45 - Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità
- Art. 46 - Varchi funzionali ai corridoi ecologici
- Art. 47 - Barriere infrastrutturali e interferenze con la rete ecologica
- Art. 48 - Grandi Dorsali Territoriali
- Art. 49 - Siti della Rete natura 2000
- Art. 50 - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
- Art. 51 - Aree boscate
- Art. 52 - Fasce boscate
- Art. 53 - Stagni, lanche e zone umide estese

Capo IV - Iniziative ed azioni per la tutela e la valorizzazione paesistica ed ambientale, per la difesa delle risorse naturali

- Art. 54 - Proposte di nuovi ambiti di tutela
- Art. 55 - Programmi di azione paesistica
- Art. 56 - Programmi per la difesa del suolo
- Art. 57 - Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi
- Art. 58 - Rete Verde
- Art. 59 - Inserimento paesaggistico delle infrastrutture

TITOLO II - Sistema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

- Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)
- Art. 61 - Indirizzi per la valorizzazione, l'uso e la tutela
- Art. 62 - Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala comunale e per le variazioni degli ambiti provinciali destinati all'attività agricola di interesse strategico

TITOLO III - Sistema infrastrutturale della mobilità

- Art. 63 - Reti infrastrutturali
- Art. 64 - Obiettivi del sistema infrastrutturale della mobilità
- Art. 64bis - Logistica e intermodalità
- Art. 65 - Integrazione delle reti
- Art. 66 - Mobilità ciclabile
- Art. 67 - Corridoi tecnologici
- Art. 68 - Criteri per la mobilità nella pianificazione comunale

TITOLO IV - Sistema insediativo

- Art. 69 - Obiettivi per il sistema insediativo
- Art. 70 - Criteri dimensionali delle previsioni insediative
- Art. 71 - Qualificazione delle trasformazioni
- Art. 72 - Poli attrattori
- Art. 72bis - Città centrale
- Art. 73 - Insediamenti di portata sovracomunale
- Art. 74 - Housing sociale
- Art. 75 - Insediamenti produttivi e aree industriali ecologicamente attrezzate di portata sovracomunale
- Art. 76 - Il sistema del commercio

Allegati:

1. Elenco dei corsi d'acqua (art.24 comma 1)
2. Tabella 2: elenco progetti riguardanti la viabilità stradale (art.63 comma 2bis)
3. Tabella 3: elenco progetti riguardanti ferrovie e metropolitane (art.63 comma 2bis)
4. Tabella 4 : progetti da assoggettare a Valutazione di Incidenza o a verifica di assoggettabilità (art.49 comma 5)

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Finalità e caratteristiche del PTCP

Art. 1 - Finalità e contenuti del PTCP

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) determina l'orientamento generale dell'assetto territoriale della Provincia e ha le finalità, i contenuti e l'efficacia stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

2. Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia e ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art.15, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.

Art. 2 - Articolazione del PTCP ed efficacia delle norme

1. Le previsioni del PTCP, efficaci a far data dall'entrata in vigore del PTCP medesimo, sono articolate con riferimento ai seguenti quattro sistemi territoriali:

- a) Sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo;
- b) Sistema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- c) Sistema infrastrutturale della mobilità;
- d) Sistema insediativo.

2. Il PTCP, ha effetti direttamente conformativi sulle specifiche parti del territorio per le quali tale efficacia è ammessa da norme sovraordinate. Esso struttura le proprie disposizioni normative, articolandole con riferimento ai quattro sistemi territoriali di cui al comma precedente, in:

- a) obiettivi
- b) indirizzi;
- c) previsioni prescrittive e prevalenti (nel seguito denominate anche prescrizioni) ai sensi della normativa vigente.

3. Gli obiettivi identificano le condizioni ottimali di assetto, trasformazione e tutela del territorio e quelle di sviluppo economico-sociale programmate dal PTCP e perseguite mediante la sua attuazione, comprendendo e integrando gli obiettivi di sostenibilità desunti dalla VAS.

4. Gli indirizzi enunciano gli scopi e le finalità posti all'attività di pianificazione e di programmazione territoriale della Provincia e dei Comuni in essa compresi e precisano modalità di intervento, orientamento e criteri che i Comuni osservano nei propri atti di pianificazione con la facoltà, in tale sede, di articularli e meglio specificarli, al fine di perseguire gli obiettivi del PTCP. L'eventuale discostamento, da parte degli atti di pianificazione comunale adottati successivamente all'entrata in vigore del PTCP, dagli indirizzi del PTCP medesimo, necessita di adeguata e specifica motivazione, nonché di compensazioni qualora il discostamento comporti una riduzione della qualità territoriale rispetto a quella prevista dagli indirizzi di PTCP.

5. Le previsioni prescrittive e prevalenti richiedono, agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei Comuni, l'emanazione di regole con efficacia conformativa, demandando ad essi la verifica dei presupposti e l'individuazione a scala di maggior dettaglio delle aree concretamente interessate, anche con riferimento allo stato di fatto territoriale aggiornato. Per quanto attiene le opere infrastrutturali di cui all'art.63, comma 2, lettera a), il valore prescrittivo in qualità di interventi con efficacia localizzativa prevalente ai sensi dell'art. 18, comma 2, LR 12/2005 (di cui all'art.63, comma 3, lettera a)) risulta già operante attraverso gli strumenti progettuali sovraordinati indicati nelle Tabelle di cui al comma 2-bis del medesimo art.63.

Art. 3 - Macro-obiettivi

1. Il PTCP assicura, anche mediante le sue disposizioni normative, che gli atti e le azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull'assetto del territorio provinciale tendano al conseguimento dei

seguenti macro-obiettivi:

a) macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni.

Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché la tutela dell'agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di degrado in corso.

b) macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema insediativo.

Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e privato di persone, merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed economica delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative.

c) macro-obiettivo 03 - Potenziamento della rete ecologica.

Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici.

d) macro-obiettivo 04 - Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo.

Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse o degradate, la compattazione della forma urbana, conferendo una destinazione consolidata, che privilegi la superficie a verde permeabile alle aree libere intercluse e in generale comprese nel tessuto urbano consolidato. Qualora le aree interessate da previsioni di trasformazioni di iniziativa pubblica o privata non siano attuate, favorirne il ritorno alla destinazione agricola. Escludere i processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture.

e) macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell'abitare.

Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche attraverso l'incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i valori identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree degradate e il sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla progettazione edilizia ecosostenibile e bioclimatica. Favorire l'impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e sovracomunale per il perseguimento del macro-obiettivo.

f) macro-obiettivo 06 - Incremento dell'housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del piano casa.

Favorire la diversificazione dell'offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di aree da destinare ad interventi di housing sociale e l'introduzione negli strumenti di pianificazione locale di meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi.

Art.4 - Elaborati

1. Sono elaborati previsionali e prescrittivi del PTCP:

1.1.) *Elaborati cartografici:*

a) Tavola 0 - Strategie di Piano, scala 1:100.000;

b) Tavole 1 - Sistema infrastrutturale, (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F), scala 1:30.000;

c) Tavole 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F), scala 1:30.000;

d) Tavola 3 - Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica, scala 1:50.000;

e) Tavola 4 - Rete ecologica, scala 1:50.000;

f) Tavola 6 - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000;

g) Tavola 7 - Difesa del suolo, scala 1:50.000;

1.2.) Repertorio dei varchi della rete ecologica;

1.3.) Norme di attuazione.

2. Sono elaborati ricognitivi del PTCP:
 - 2.1.) Elaborati cartografici:
 - a) Tavola 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela, scala 1:50.000;
 - b) Tavola 8 - Rete ciclabile provinciale, scala 1:50.000;
 - 2.2.) Repertorio degli alberi di interesse monumentale.
3. Sono elaborati illustrativi e descrittivi del PTCP:
 - 3.1.) Relazione generale;
 - 3.2.) Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali.
4. Il PTCP è costituito, altresì, dal rapporto ambientale contenente anche lo studio di incidenza previsto per la valutazione di incidenza sui siti della Rete Natura 2000 e dalla sintesi non tecnica.

TITOLO II - Attuazione, gestione e modifiche del PTCP

Art.5 - Attuazione

1. La Provincia assicura l'integrale attuazione del PTCP con ogni propria azione ed iniziativa ivi comprese le valutazioni di compatibilità sugli atti propri, sui PGT e sugli altri strumenti aventi rilevanza sull'assetto del territorio provinciale.
2. Per conseguire l'integrale attuazione del PTCP, la Provincia promuove accordi e forme di cooperazione tra i Comuni per la pianificazione condivisa di ambiti e sistemi sovracomunali, assumendo quali ambiti prioritari di intervento i Tavoli interistituzionali di cui all'art.7 comma 2 delle presenti norme, e altri ambiti territoriali interessati da progetti strategici di rilevanza sovra locale, o da altri progetti di interesse provinciale o sovra provinciale anche di carattere infrastrutturale. La Provincia promuove, altresì, Programmi di azione paesistica, eventuali strumenti di programmazione negoziata ed eventuali accordi e intese con altri enti.
3. Gli atti e le azioni d'iniziativa e/o di elaborazione comune tra Provincia ed altri enti locali fruiscono, in via prioritaria, del concorso, anche economico, della Provincia.

Art.6 - Varianti, adeguamenti, integrazioni e modifiche al PTCP

1. Gli elaborati del PTCP possono esser oggetto:
 - a) di varianti generali o parziali;
 - b) di adeguamenti, integrazioni o modifiche dirette alla correzione degli errori materiali, all'aggiornamento del contenuto ricognitivo e/o alla conseguente miglior definizione, delle previsioni e delle indicazioni di PTCP, pure in esito ad atti di programmazione negoziata con partecipazione provinciale, nonché alle altre operazioni non comportanti variante generale o parziale.
2. Costituiscono errori materiali le divergenze riconoscibili da una persona di normale diligenza tra la materiale rappresentazione di una previsione del PTCP e la volontà alla quale la rappresentazione stessa è diretta.
3. Le operazioni prive di effetti di variante, di cui al precedente comma 1, lettera b), sono solo quelle che non incidono sui macro-obiettivi del PTCP elencati all'articolo 3, sulle sue disposizioni normative aventi efficacia prescrittiva e prevalente in base alla legge e sono compatibili con gli obiettivi e indirizzi di PTCP.
4. Il procedimento amministrativo relativo alle varianti al PTCP di cui al precedente comma 1, lettera a) è fissato dalla legge, mentre per l'approvazione degli adeguamenti, integrazioni, modifiche e operazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) si osserva la seguente procedura:
 - a) la correzione degli errori materiali è approvata, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione della Giunta Provinciale soggetta unicamente alla pubblicità sull'albo pretorio online provinciale per quindici giorni consecutivi e su quello dei singoli comuni interessati, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69;

b) le altre modifiche e operazioni non costituenti unicamente mera correzione degli errori materiali e in particolare le operazioni riguardanti gli aggiornamenti e adeguamenti dello stato di fatto territoriale:

i) sono adottate, su motivata proposta del competente dirigente apicale, con deliberazione di Giunta Provinciale soggetta a pubblicazione per trenta giorni consecutivi sull'albo pretorio online provinciale, unitamente agli elaborati;

ii) sono inviate, entro quindici giorni dall'adozione, unitamente agli elaborati, alla competente commissione consiliare provinciale, che può esprimere parere a riguardo;

iii) decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine finale di pubblicazione, entro i quali tutti gli interessati possono presentare osservazioni, sono definitivamente approvate con deliberazione di Giunta Provinciale, la quale si pronuncia altresì sulle eventuali osservazioni pervenute e sul parere della commissione consiliare, se espresso.

5. Per tutte le correzioni, gli adeguamenti, le integrazioni o modifiche e operazioni di cui al precedente comma 1 lett b) non sono richiesti il preventivo parere della Conferenza dei Comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette né la verifica da parte della Regione.

6. Le variazioni di cui al precedente comma 1, lettera b) acquistano efficacia con la pubblicazione della delibera di cui al precedente comma 4, lettere iii) e relativi elaborati sull'albo pretorio provinciale e sul BURL della Regione Lombardia, entrambi online come previsto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti comma da 1 a 6 si applicano anche per gli adeguamenti, le integrazioni o modifiche e operazioni sul PTCP effettuate a seguito dell'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, degli strumenti di programmazione negoziata e dei programmi integrati d'intervento ovvero atti di programmazione negoziata.

8. Ove il piano delle regole, in sede d'individuazione delle aree destinate all'agricoltura rettificata, precisi e/o migliori l'indicazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico contenuta nel PTCP, la Giunta provinciale, qualora esprima il proprio assenso alla relativa proposta in sede di valutazione di compatibilità ex art.62 delle presenti norme, attiva la procedura di modifica degli elaborati di PTCP in conformità al precedente comma 4, lettera b).

Art.7 - Conferenza dei Comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette e Tavoli interistituzionali

1. La Conferenza dei Comuni e degli enti gestori delle aree regionali protette è disciplinata dalla legge regionale e svolge le funzioni consultive e propositive alla stessa attribuite. I lavori della Conferenza sono disciplinati da specifico regolamento dalla stessa approvato, regolamento che prevede anche la possibilità di organizzare i lavori della Conferenza per ambiti territoriali e tematici (Tavoli interistituzionali).

2. I Tavoli interistituzionali - costituiti da raggruppamenti di Comuni appartenenti ad ambiti territoriali con carattere di omogeneità rispetto a specifiche problematiche e alla presenza di forme di associazione consolidate - collaborano con la Provincia alla definizione del quadro conoscitivo del territorio provinciale, all'individuazione delle condizioni per il suo sviluppo sostenibile e alla valutazione preliminare degli obiettivi e delle scelte in fase di formazione, attuazione, modifica e aggiornamento del PTCP.

3. La Provincia può avvalersi dell'articolazione dei Circondari, previsti dallo Statuto, ove questi non coincidano con gli ambiti dei Tavoli interistituzionali; può individuare anche altre sedi di consultazione e di elaborazione in relazione alla dimensione e alle esigenze degli atti e delle azioni in programma.

Art.8 - Compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica, territoriale e/o finanziaria.

1. La Provincia assume la compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica e territoriale quale strumenti, anche negoziali, attraverso i quali i Comuni e gli altri enti locali interessati definiscono e regolano un'equilibrata distribuzione dei vantaggi e dei sacrifici connessi ai fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali e insediativi, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si diffondano operazioni comportanti consistente consumo del suolo.

2. La Provincia incentiva l'utilizzazione degli istituti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 sia in relazione alla programmazione territoriale di livello comunale sia per la cura degli interessi sovracomunali tutelati dal PTCP, anche attraverso la promozione di accordi fra la Provincia stessa e più Comuni, che possono regolare anche le eventuali espansioni insediative o il potenziamento della rete infrastrutturale provinciale.
3. La Provincia, in relazione a quanto previsto ai comma che precedono, favorisce la costituzione di fondi di compensazione, finanziati anche dalla Provincia stessa e dagli enti locali con risorse proprie, con entrate conseguenti alla realizzazione degli interventi o con oneri di urbanizzazione.
4. La Provincia, in sede di valutazione di compatibilità col PTCP degli strumenti e programmi demandati al suo esame considera e giudica espressamente l'idoneità delle previsioni di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica rispetto al perseguimento degli obiettivi di PTCP. A tale riguardo assumono particolare valenza positiva le previsioni di PGT per la creazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche o collettive di competenza provinciale come, esemplificativamente, quelle sportive e ricreative, del sistema viabilistico e trasportistico e dell'istruzione di livello primario e secondario.
5. Le previsioni di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica dei PGT comunali operano nel rispetto dei limiti di consumo di suolo definiti dai PGT stessi e, ove intendano eccedere da questi ultimi costituiscono variante al PGT, restando assoggettate alle procedure di legge in tal caso prescritte.

Art.9 - Perequazione territoriale di livello provinciale

1. In applicazione del precedente articolo 8, più Comuni possono individuare ambiti situati nel territorio di uno o più fra essi, nei quali, nel PGT e negli atti di programmazione negoziata ad effetto territoriale, assegnano i diritti all'intero territorio con identico indice di edificabilità territoriale.
2. In tal caso l'attuazione delle trasformazioni previste in detti ambiti comporta la cessione alle amministrazioni interessate o alla Provincia di aree per la realizzazione di servizi pubblici o d'interesse pubblico o generale, aventi comunque rilevanza provinciale o sovracomunale.
3. Se l'acquisizione delle aree destinate a funzioni pubbliche o collettive avviene a favore della Provincia, quest'ultima stipula con le amministrazioni comunali interessate una convenzione diretta a regolare la realizzazione dei servizi previsti.

Art.10 - Compensazione territoriale e mitigazioni di livello provinciale

1. In applicazione del precedente articolo 8, più Comuni possono individuare ambiti situati nel territorio di uno o più fra essi, dei quali i PGT e gli atti di programmazione negoziata ad effetto territoriale prevedono l'acquisizione in proprietà comunale o provinciale.
2. In tal caso detti strumenti di pianificazione e programmazione assegnano, negli ambiti stessi o altrove, diritti edificatori compensativi, rispettando comunque il precedente articolo 9.
3. Le aree acquisite in attuazione del comma 1 sono destinate alla realizzazione di servizi pubblici o d'interesse pubblico o generale, aventi comunque rilevanza provinciale o sovracomunale.
4. L'istituto compensativo regolato dal presente articolo può parimenti essere utilizzato al fine di acquisire aree o risorse finanziarie per interventi di mitigazione territoriale, ambientale o paesaggistica in uno o più fra i Comuni interessati.

Art.11 - Sistema informativo territoriale

1. Al fine di assicurare la raccolta, l'organizzazione, l'aggiornamento, l'elaborazione e la gestione delle informazioni territoriali e di conseguire l'aggiornamento e adeguamento dello stato di fatto territoriale, la Provincia si avvale del proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT), promuovendone il coordinamento e integrazione al SIT Regionale secondo le modalità di cui all'art.3 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.

2. Il SIT è lo strumento che garantisce la raccolta, elaborazione e il continuo aggiornamento delle informazioni relative al territorio provinciale, alle sue risorse, alle sue caratteristiche e ai suoi diversi usi, per la formazione del quadro conoscitivo e degli atti di programmazione e di pianificazione, per il monitoraggio della relativa attuazione e per l'adozione delle diverse decisioni.
3. Il SIT agisce in coordinamento con la Regione e gli altri Enti Locali, partecipando al SIT Integrato Regionale, in modo da favorire l'interscambio, aggiornamento, condivisione di dati territoriali tra i vari soggetti, secondo le indicazioni e modalità di cui all'atto di indirizzo emanato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.
4. La Provincia, avvalendosi del SIT, organizza e cura il costante monitoraggio degli effetti del PTCP e del conseguimento dei suoi obiettivi adottando, qualora se ne presenti la necessità, ogni provvedimento atto ad adeguare il PTCP a nuove situazioni o esigenze.

TITOLO III - Rapporti con altri strumenti di pianificazione

Art.12- Rapporti con altri atti della Provincia

1. La Provincia assicura il conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi del PTCP attraverso il costante coordinamento dei piani, dei programmi e dei progetti settoriali e in genere di tutti gli atti di sua competenza aventi rilevanza sull'assetto territoriale.
2. Le competenti strutture tecniche provinciali della pianificazione territoriale provvedono, nel corso della predisposizione e in sede di approvazione, alla valutazione di compatibilità, rispetto al PTCP, degli atti di cui al precedente primo comma.
3. I piani e i programmi di settore vigenti conservano la propria efficacia salvo le eventuali modifiche specificamente previste dal PTCP.
4. I piani e i programmi di settore provinciali o revisioni degli stessi, tra i quali il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), piano di settore del PTCP, approvati successivamente all'approvazione del PTCP, potranno essere recepiti con le modalità di cui all'art 6 comma 4 lett b), purché non introducano modifiche e integrazioni al PTCP in contrasto con i macro-obiettivi di cui all'art.3.

Art.13 - Rapporti con il PTR e altri piani

1. I rapporti tra il PTCP e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sono disciplinati dalla vigente legislazione in materia.
2. La Provincia ricerca e promuove le necessarie intese con le amministrazioni competenti, anche statali, affinché il PTCP assuma, ai sensi dell'art.57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il valore e gli effetti dei piani direttore della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, ove detti valore ed effetti non siano già previsti da altre disposizioni di legge.
3. Il PTCP concorre nei termini di legge al perseguimento degli obiettivi del PTR, del quale assume le indicazioni di carattere ricognitivo e valutativo, che poi traduce a scala di maggior definizione secondo le specifiche caratteristiche territoriali e in coerenza con la normativa del PTR, dettando obiettivi, indirizzi e, ove ammesso dal PTR stesso, prescrizioni prescrittive e prevalenti. Il PTCP è strumento di tutela paesaggistica e integra il piano del paesaggio lombardo, in conformità al disposto dell'articolo 77 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il PTCP recepisce le disposizioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po (deliberazione C.I. n.18 del 26/04/2001 e successive modificazioni e integrazioni; decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24/05/2001) e ne specifica le indicazioni relativamente alle aree a rischio idrogeologico.
5. Le disposizioni e i vincoli di cui al PPR, al PAI e agli strumenti di disciplina delle aree protette prevalgono su quelle del PTCP nei casi previsti dalle rispettive normative di riferimento, in cui queste ultime prevedano più consistenti limitazioni alle azioni e agli interventi antropici sul bene o, comunque, una sua più efficace tutela.

6. Per i Comuni compresi nei rispettivi ambiti Il PTCP recepisce le disposizioni e i contenuti dei Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) riguardanti aree incluse nel perimetro di ogni PTRA come definito in legenda dalla relativa cartografia. Il recepimento comporta per tali Comuni ed aree gli effetti di cui all'articolo 20, comma 6 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, confermate invece per le restanti parti del territorio provinciale le previsioni del PTCP di cui all'articolo 2 della presente normativa.

7. In caso di contrasto tra la disciplina del PTCP e quella del PTC di un Parco Regionale, fatti salvi i casi di prevalenza espressamente previsti dalla legge, la disciplina del Parco Regionale prevale su quella del PTCP.

Art.14 - Contenuti minimi dei PGT

1. I contenuti minimi che devono essere previsti nei PGT comunali all'interno del documento di piano, del piano delle regole e del piano dei servizi sono quelli fissati dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e meglio declinati in dettaglio dai seguenti documenti attuativi della legge stessa:

- a) "Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato" (DGR 22 dicembre 2005, n.8/1562 - BURL del 16 gennaio 2006, serie editoriale ordinaria);
- b) "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'art.57 comma 1 della LR 12/2005" (DGR 28 maggio 2008, n.8/7374 - BURL del 12 giugno 2008, 2° supplemento straordinario);
- c) "Modalità per la pianificazione comunale" (DGR 29 dicembre 2005, n. 8/1681 - BURL del 26 gennaio 2006, 2° supplemento straordinario);
- d) "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006" (DGR 22 dicembre 2011, n.9/2727 - BURL del 13 gennaio 2012, n.2 - serie ordinaria);
- e) "Determinazioni in merito al Piano di Governo del Territorio dei Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15.000 abitanti (art.7, comma 3, LR 12/2005)" (DGR 1 ottobre 2008, n.8138);
- f) "Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a Expo 2015 nell'ottica della sostenibilità" (DGR 15 dicembre 2010, n.999);
- g) "Piano Territoriale Regionale - PTR" (DCR 19 gennaio 2010, n.951).

2. La Provincia, in caso di sostituzione, modifica o integrazione dei provvedimenti legislativi o regolamentari ai quali si fa rinvio nel precedente comma, assumerà automaticamente tali nuove indicazioni relative ai contenuti minimi dei PGT.

3. I Comuni verificano, nei propri strumenti di pianificazione, le disposizioni previste dagli atti di programmazione a scala regionale, provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.18 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, verificano la coerenza del proprio PGT con le previsioni del PTCP, aventi efficacia prescrittiva e prevalente.

4. L'individuazione dei contenuti minimi dei PGT con riferimento ai diversi temi di interesse sovracomunale, è operata dal PTCP, in termini generali, nei diversi articoli relativi ai sistemi territoriali, così come individuati all'art.2 della presente normativa, e, in particolare, per quanto attiene al sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo, di norma nei commi 4 degli articoli relativi al sistema territoriale stesso.

5. I Comuni, nella elaborazione della componente paesaggistica dei PGT, devono declinare i contenuti paesaggistici con particolare riferimento all'Allegato "Contenuti paesaggistici del PGT", della DGR n. 8/1681 di cui al comma 1, definendo la "carta condivisa del paesaggio" e la "carta della sensibilità e vulnerabilità del paesaggio comunale". Gli atti del PGT definiscono i diversi gradi di tutela necessari alla valorizzazione del paesaggio indicando le attività e le azioni prescritte, quelle consentite e quelle interdette nelle diverse aree e sui diversi beni del sistema locale del paesaggio.

5.bis I Comuni, nella elaborazione della componente idrogeologica del PGT, devono predisporre idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di funzionamento delle reti di smaltimento delle

acque di scarico e dei depuratori, stimando e valutando la sostenibilità del carico urbanistico di piano sulla rete medesima. Qualora accertino che la sostenibilità del carico urbanistico di piano sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di tali infrastrutture, esplicitano la condizione di subordine temporale correlando l'attivazione della trasformazione al raggiungimento dei requisiti di funzionalità delle reti.

5.ter I Comuni, nella elaborazione della componente accessibilità del PGT, devono predisporre idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di funzionamento delle reti stradali e del trasporto pubblico, stimando e valutando la sostenibilità del carico urbanistico di piano sulle reti medesime. Qualora accertino che la sostenibilità del carico urbanistico di piano sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di tali infrastrutture, esplicitano la condizione di subordine temporale correlando l'attivazione della trasformazione al raggiungimento dei requisiti di funzionalità delle reti.

6. Ai fini della valutazione di compatibilità provinciale con il PTCP degli strumenti urbanistici, i Comuni sono inoltre tenuti a predisporre adeguata documentazione tecnica secondo specifici criteri e indirizzi emanati dalla Provincia entro tre mesi dall'approvazione del PTCP.

Art.15 - Valutazione di compatibilità

1. La Provincia valuta la compatibilità con il PTCP dei propri atti, di quelli degli enti locali o di altri enti. La valutazione concerne l'accertamento dell'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. Essa provvede altresì a quanto previsto relativamente alla Rete ecologica regionale (RER) dall'articolo 3ter, comma 3 della legge regionale n.86/1983 come inserito dall'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

2. Il PTCP individua all'art.3 i macro-obiettivi rispetto ai quali viene operata la valutazione di cui al precedente primo comma.

3. E' facoltà della Provincia richiedere - in relazione alla natura, alla portata e alle caratteristiche dell'atto da valutare - specifici documenti o elementi di conoscenza e di approfondimento.

4. La Provincia effettua la valutazione di compatibilità entro i termini temporali fissati dalle norme sovraordinate, i quali sono soggetti a sospensione ove il materiale e gli elaborati non contengano gli elementi minimi di valutazione di cui al precedente articolo 14.

5. Nel caso di cui al comma precedente, la sospensione del termine può essere disposta per una sola volta e deve essere comunicata all'ente interessato preavvertendolo che il termine stesso riprenderà a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.

6. La valutazione di compatibilità da parte della Provincia è effettuata sulla base delle risultanze degli elaborati di cui all'articolo 4 delle presenti norme e degli aggiornamenti e gli adeguamenti dello stato di fatto territoriale, acquisiti anche ai sensi del successivo articolo 16.

Art.16 - Cooperazione in fase di formazione dell'atto da valutare

1. In fase di formazione dell'atto che sarà oggetto della valutazione di compatibilità, l'ente procedente può indire apposita consultazione con la Provincia e con le altre amministrazioni interessate onde assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi pubblici tramite la raccolta delle relative osservazioni e proposte. A tale fine l'ente predispone una relazione preliminare di inquadramento dell'atto con particolare riferimento agli obiettivi da considerare per la valutazione di compatibilità dell'atto da formare e la sua coerenza con le previsioni di carattere programmatico, orientativo e di indirizzo nonché con riferimento alle previsioni di carattere prescrittivo e prevalente cui l'atto deve uniformarsi.

2. I Comuni, in fase di formazione del PGT, possono richiedere alla Provincia l'attivazione di una fase di supporto tecnico per il coordinamento e la definizione degli strumenti di pianificazione attraverso la valutazione preliminare dei documenti conoscitivi, del percorso progettuale attivato nonché delle finalità e delle scelte da operare in sede di redazione del piano.

PARTE II - SISTEMI TERRITORIALI

TITOLO I - Sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo

Capo I - Tutela e valorizzazione del paesaggio

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 17 - Obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio

1. Fermi restando i macro-obiettivi di cui al precedente art.3, costituiscono obiettivi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio quelli indicati qui di seguito e nei successivi articoli del presente capo:

- a) Tutelare e valorizzare gli ambiti e gli elementi costitutivi del paesaggio provinciale e i caratteri che ne definiscono l'identità;
- b) Favorire la qualità paesistica e architettonica dei progetti, ponendo particolare cura al corretto inserimento delle trasformazioni nel contesto;
- c) Riquilibrare la frangia urbana e recuperare un rapporto organico tra spazi aperti e spazio urbanizzato;
- d) Riquilibrare e recuperare gli ambiti, le aree degradate e gli elementi detrattori, attraverso un'analisi delle cause di degrado e l'attivazione di politiche efficaci nella rimozione delle cause e dell'inversione del processo di degrado;
- e) Migliorare le condizioni di compatibilità paesistico-ambientale degli insediamenti produttivi e commerciali;
- f) Diffondere la consapevolezza e la conoscenza dei valori paesistici e la fruizione del paesaggio.

2. Costituisce altresì obiettivo primario per la tutela e la valorizzazione del paesaggio il recepimento delle misure di tutela del PTR regionale, secondo quanto delineato nel presente capo, che detta le conseguenti misure conformative di maggior definizione fissate in coerenza con la configurazione territoriale della provincia.

Art. 18 - Elaborati del piano e struttura della disciplina

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo, recepiscono le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con particolare riferimento alla Parte II - Titolo III "Disposizioni del PPR immediatamente vincolanti" e le precisano, arricchiscono e sviluppano a scala di maggior definizione in riferimento agli ambiti e agli elementi del sistema paesistico-ambientale rappresentati nelle Tavole

2. In riferimento agli ambiti ed elementi assoggettati a regime di tutela paesistica ai sensi di normative nazionali e regionali e agli ambiti di rilevanza paesaggistica regionale individuati nel PPR, indicati nella Tavola 5, si assumono le disposizioni e prescrizioni ad essi riferite contenute nel PPR e nella relativa disciplina specifica, a cui si rinvia. In attuazione dell'art.77 della LR 12/2005 le disposizioni di cui al presente Titolo, ancorché suddivise in indirizzi e prescrizioni, assumono comunque efficacia prescrittiva e prevalente quando ciò è previsto dal singolo articolo al fine di stabilire i contenuti minimi vincolanti di cui all'articolo 18 della LR 12/2005.

2. Le strategie paesistico-ambientali e i progetti di riqualificazione e valorizzazione paesistica strategici sono individuati nella Tavola 0; le Tavole 2 individuano le unità tipologiche di paesaggio nonché gli ambiti e gli elementi di interesse storico-paesistico e naturalistico-ambientale; la Tavola 3 individua ambiti di degrado paesistico ambientale su cui attivare strategie specifiche di riqualificazione paesistica. La Tavola 5 individua gli ambiti ed elementi assoggettati a regime di tutela paesistica ai sensi di normative nazionali e regionali e agli ambiti di rilevanza paesaggistica regionale del PPR. Le Tavole 2 e 3, il Repertorio dei varchi della rete ecologica e il Repertorio degli alberi di interesse monumentale individuano ulteriori elementi significativi disciplinati in termini specifici.

3. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i contenuti paesistico-ambientali di maggior dettaglio, approfondendo a scala locale il PTCP. I Comuni assumono le unità tipologiche di paesaggio, le strutture insediative, i valori naturali e quelli storico-culturali del paesaggio di cui al precedente comma 1 quali riferimenti essenziali per i propri atti di pianificazione, mediante i quali ne stabiliscono a scala d'ulteriore maggior dettaglio:

- a) l'articolazione e la caratterizzazione;

b) le regole di salvaguardia, fruizione e valorizzazione.

Le indicazioni contenute ai commi 4 degli articoli del presente Titolo costituiscono contenuti minimi del PGT di cui all'art.15, comma 2, lettera c) della LR 12/2005.

4. A tal fine i Comuni, nel quadro conoscitivo del Documento di Piano individuano:

- a) le strutture insediative e gli elementi storico-culturali del paesaggio;
- b) gli elementi storici, tipologici e morfologici del tessuto urbanizzato;
- c) i luoghi e beni significativi dal punto di vista della cultura e dell'identità locale.

5. I Comuni, nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi:

- a) definiscono i criteri di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione;
- b) definiscono la classificazione dei diversi gradi di sensibilità paesaggistica dell'intero territorio comunale;
- c) individuano gli spazi a verde tenendo conto del sistema paesistico di scala più vasta, indicandone le specificità locali, i caratteri connotativi e le relative strategie d'intervento.

Art. 19 - Unità tipologiche di paesaggio

1. Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità tipologiche di paesaggio con riferimento alle principali conformazioni geomorfologiche e alle identità storico-culturali, naturali, paesistico-fluviali, insediative e del paesaggio agrario e urbano. Le peculiarità delle unità tipologiche di paesaggio sono descritte nella Relazione generale.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce quale ulteriore obiettivo per le unità tipologiche di paesaggio la tutela e la valorizzazione dei caratteri distintivi delle diverse unità anche al fine di contrastare il degrado paesistico.

3. Per le unità tipologiche di paesaggio valgono i seguenti rispettivi indirizzi:

Colline di San Colombano:

- a) Conservare le peculiarità orografiche e morfologiche e le visuali del paesaggio circostante;
- b) Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario distinto da elementi tipici della coltivazione a vite;
- c) Tutelare e valorizzare castelli, borghi e insediamenti rurali di collina.

Alta pianura terrazzata:

- a) Conservare i dislivelli morfologici anche se poco rilevati rispetto al piano di pianura;
- b) Conservare le brughiere quali caratteri del paesaggio storico originario;
- c) Salvaguardare il paesaggio agrario caratterizzato dalle coltivazioni a prato e le zone umide dell'Adda;
- d) Valorizzare la viabilità minore anche per la fruizione dello spazio rurale;
- e) Tutelare e valorizzare ville, chiese, castelli, sistemi a corte e fornaci;

Alta pianura asciutta:

- a) Conservare e riqualificare le formazioni boschive dell'alta pianura asciutta occidentale;
- b) Salvaguardare il paesaggio agrario tra Castanese e Legnanese, dell'area dei torrenti Bozzente e Lura e di Trezzo sull'Adda;
- c) Salvaguardare la continuità del paesaggio agrario residuale tra fenomeni di urbanizzazione;
- d) Tutelare e valorizzare la struttura morfologica a raggiera della pianura asciutta di Trezzo sull'Adda;
- e) Tutelare e valorizzare ville, chiese, castelli, sistemi a corte, mulini e fornaci.

Alta pianura irrigua:

- a) Conservare il paesaggio agrario dell'alta pianura irrigua centrale e di quello di elevata qualità paesistica tra Magenta e Robecco sul Naviglio a ovest, e tra Gorgonzola e Cassano d'Adda a est;
- b) Salvaguardare gli elementi storico-architettonici e le relative visualità percettive lungo i Navigli storici;
- c) Tutelare e valorizzare gli insediamenti storico-architettonici;
- d) Valorizzare l'orticoltura e lo sviluppo di attività fruttive in ambito periurbano;
- e) Promuovere la multifunzionalità nella tutela e riqualificazione della maglia idrografica naturale e artificiale.

Media pianura irrigua e dei fontanili:

- a) Tutelare, valorizzare e riqualificare la rete idrografica naturale e artificiale;

- b) Salvaguardare la struttura del paesaggio agrario del Naviglio Grande, le visuali percettive e tutelare gli insediamenti rurali storici, le partiture poderali compatte, la rete irrigua, la vegetazione, la rete viaria minore e le marcite;
- c) Salvaguardare i contesti paesistico-ambientali del Fontanile Nuovo e delle Sorgenti della Muzzetta;
- d) Valorizzare e riqualificare il paesaggio agrario residuo lungo il Sempione e la Padana Superiore, a ovest, e lungo Cassanese, Rivoltana e Paullese, ad est;

Bassa pianura irrigua:

- a) Tutelare e valorizzare i Navigli storici, il relativo patrimonio storico-architettonico e i manufatti idraulici connessi alla rete idrografica superficiale;
- b) Salvaguardare il paesaggio agrario, caratterizzato dalla conduzione a risaia e dalle marcite;
- c) Valorizzare il patrimonio storico e monumentale e salvaguardare le relative visualità;
- d) Tutelare le visuali ampie sullo spazio rurale compatto;

Valli fluviali:

- a) Tutelare e conservare l'ambiente naturale del corpo idrico principale e dei suoi affluenti;
- b) Salvaguardare il paesaggio agrario, caratterizzato da colture foraggere, dalle marcite e da una ricca maglia idrografica naturale e artificiale;
- c) Conservare le peculiarità orografiche e morfologiche e le visuali sul paesaggio fluviale;
- d) Conservare e valorizzare i mulini e le archeologie industriali lungo l'Olonza, il Seveso, il Lambro e l'Adda, i siti leonardeschi, le ville storiche e le fortificazioni;
- e) Riqualificare i sistemi fluviali e il reticolo idrografico minore.

Valli dei corsi d'acqua minori:

- a) Tutelare e conservare le peculiarità orografiche, morfologiche e vegetazionali connesse al corso d'acqua naturale o artificiale;
- b) Salvaguardare il paesaggio agrario, caratterizzato da colture maidicole, a nord del canale Villoresi, e foraggere a sud di esso;
- c) Conservare le visuali percettive del paesaggio fluviale;
- d) Salvaguardare il potenziale rischio archeologico lungo i corsi d'acqua;
- e) Riqualificare i sistemi fluviali e il reticolo idrografico minore.

4. Il Comune, nel Documento di Piano, definisce la strategia paesaggistica per il territorio comunale, individuando e articolando ulteriormente le unità paesistico-territoriali e le relative criticità e potenzialità del paesaggio. Determina inoltre, in riferimento ai "Contenuti paesaggistici dei PGT" di cui alla DGR 29 dicembre 2005 - n.8/1681, i gradi di sensibilità paesaggistica e ambientale delle trasformazioni.

Art. 19bis - Il sistema rurale-paesistico-ambientale

1. Il PTCP riconosce, in coerenza con la visione sistemica e integrata degli spazi non costruiti del PTR e in riferimento alla DGR 19 settembre 2008 - n.8/8059, quale sistema rurale-paesistico-ambientale, il territorio prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, residuale o dedicato ad usi produttivi primari. Tale sistema, in relazione alle caratteristiche del territorio provinciale, riveste importanza fondamentale al fine del riequilibrio ecosistemico e della rigenerazione ambientale dei tessuti urbanizzati e del territorio. Nel PTCP esso si articola principalmente negli ambiti agricoli strategici, nei sistemi a rete (rete verde e rete ecologica), negli ambiti di rilevanza naturalistica e paesaggistica, negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, eventualmente tra loro anche sovrapposti, regolati dai rispettivi articoli nelle presenti norme.

2. Costituiscono specifici obiettivi per il sistema rurale-paesistico-ambientale, da perseguire anche attuando gli indirizzi di cui al successivo comma:

- a) tutela della continuità spaziale tra ambienti naturali e seminaturali in funzione della connessione della rete ecologica e della costruzione della rete verde provinciale;
- b) tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e dei fattori produttivi dell'attività agricola, in funzione dei diversi contesti ambientali e paesaggistici;
- c) contrastare fenomeni di banalizzazione e omologazione territoriale e paesistica;
- d) evitare l'inserimento di elementi contrastanti e/o incompatibili con i paesaggi agricoli e rurali.

3. Per il sistema rurale-paesistico-ambientale valgono i seguenti indirizzi:

- a) considerare le aree verdi di connessione urbana quali componenti fondamentali del più complessivo sistema integrato di fruizione degli spazi aperti;
- b) coordinare gli interventi di recupero e riqualificazione degli spazi aperti esistenti e residui con gli spazi aperti relativi alle nuove trasformazioni;
- c) promuovere la multifunzionalità del sistema degli spazi aperti in ambito periurbano in un'ottica di modello insediativo multipolare;
- d) riconoscere e rafforzare, mediante l'attuazione di interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale, il sistema complessivo delle acque e della rete idrica naturale quale sistema strutturante per la valorizzazione degli spazi aperti e del territorio provinciale.

4. Il Comune, nel quadro conoscitivo del Documento di Piano, e nello specifico nel Piano dei Servizi, individua gli ambiti/aree verdi in riferimento al sistema rurale-paesistico-ambientale di scala più vasta, indicandone le specificità locali e i caratteri connotativi anche al fine dell'inserimento nelle strategie territoriali e della definizione delle relative strategie.

Sezione II - Disposizioni speciali ed operative

Paragrafo 1 - Ambiti ed elementi di prevalente valore naturale

Art. 20 - Ambiti di rilevanza naturalistica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza naturalistica connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto fra loro. Tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
 - a) Favorire il riequilibrio ecologico dell'area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
 - b) Valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio ambientale e paesistico, attraverso il potenziamento dei loro elementi strutturanti;
 - c) Sostenere e conservare l'identità del territorio, promuovendo la diversificazione delle attività agricole mediante tecniche colturali ecocompatibili e la valorizzazione multifunzionale dei boschi.
3. Per gli ambiti di rilevanza naturalistica, valgono i seguenti indirizzi:
 - a) Orientare gli interventi agroforestali alla creazione di fasce tampone, di ambienti di fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei di connessione delle fasce boscate esistenti;
 - b) Evitare la frammentazione degli ambiti in questione e la compromissione della loro funzionalità ecologica;
 - c) Evitare la compromissione o il danneggiamento di zone umide o aree boscate di elevato valore biologico e naturale che, nel caso di interventi di trasformazione di suolo nelle vicinanze, dovranno essere protette e dotate di idonee fasce buffer di protezione;
 - d) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici del terreno;
 - e) Integrare il ripristino ambientale delle aree di cava con il progetto di rete ecologica provinciale anche in riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
 - f) Evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti;
 - g) Evitare l'apertura di nuove cave;
 - h) Evitare la localizzazione di cartellonistica pubblicitaria in ambito extraurbano.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra, a scala di maggior dettaglio, gli ambiti regolati dal presente articolo, dettando disposizioni volte a indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni e a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

Art. 21 - Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica

1. Le Tavole 2 individuano gli orli di terrazzo, le creste di morena e i crinali, quali sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nel contesto paesaggistico provinciale.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce, quale ulteriore obiettivo, la conservazione e la tutela

dei caratteri morfologici e connotativi del territorio e la prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico.

3. Per i sistemi e gli elementi di particolare rilevanza geomorfologica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

a) Rispettare, negli interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale, la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici;

Prescrizioni:

a) Non consentire, rispetto agli orli di terrazzo, interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall'orlo della scarpata e dal piede della stessa; l'estensione delle suddette fasce è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto;

b) Vietare l'edificazione sul culmine dei crinali, consentire invece l'edificazione sui fianchi dei crinali purché l'altezza dei manufatti in progetto non superi la quota di culmine del crinale stesso.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, verifica, aggiorna e disciplina gli elementi geomorfologici di cui alle Tavole 2 del PTCP. Inoltre attribuisce un'adeguata classe di fattibilità geologica secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008 - n.8/7374 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Geositi

1. Le Tavole 2 e 5 del PTCP individuano i geositi, porzioni di territorio di particolare importanza geologica, specificatamente rappresentativa e testimoniale di processi geologici o geomorfologici.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce, quali ulteriori obiettivi, la tutela, la conservazione e valorizzazione dei geositi quali elementi per la conoscenza della storia della Terra, e supporto per la biodiversità e il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi.

3. Per i geositi valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

a) Promuovere interventi per la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione museale e didattica dei geositi, con particolare riferimento a quelli di interesse geologico-stratigrafico.

Prescrizioni:

a) Per i geositi di prevalente interesse geomorfologico e idrogeologico: vietare ogni alterazione che possa compromettere l'integrità e la riconoscibilità dei geositi, compresi sbancamenti e movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico delle aree su cui essi insistono.

b) Per i geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico: consentire l'accesso libero ai geositi, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve restrizioni specifiche della fruizione ai fini di salvaguardia del sito.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i geositi di cui alle Tavole 2 del PTCP;

b) individua e segnala la presenza di eventuali ulteriori geositi di interesse locale, secondo la tipizzazione regionale;

c) attribuisce ai geositi un'adeguata classe di fattibilità geologica, secondo i criteri della DGR 28 maggio 2008 - n.8/7374 e successive modifiche e integrazioni;

d) sottopone i geositi a specifica disciplina di tutela, in coerenza con il presente articolo;

e) individua le visuali e vieta l'introduzione di elementi di interferenza visuale con il geosito;

f) prevede la redazione di specifici studi di intervisibilità in relazione a interventi potenzialmente in grado di alterare la percezione del geosito stesso.

Art. 23 - Fasce di rilevanza paesistico-fluviale

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano le fasce di rilevanza paesistico-fluviale quali sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistici, storico-architettonici e culturali nonché dalle aree degradate che necessitano di una riqualificazione paesistica. Il PTCP recepisce, integra e coordina con le altre politiche di competenza, le indicazioni di scenario paesistico-fluviale contenute nei Contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art. 3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Tutelare le fasce di rilevanza paesistico-fluviale e valorizzare la qualità del patrimonio idrico superficiale e del suo contesto naturalistico, anche mediante interventi di riqualificazione dei bacini;
- b) Sviluppare gli ecosistemi ai fini del potenziamento del corridoio ecologico naturale principale partendo, ove possibile, dall'ampliamento dello spazio fluviale e dalla diversificazione morfologica di alvei e golene;
- c) Salvaguardare e valorizzare le connotazioni storico-insediative dei contesti fluviali;
- d) Sviluppare le attività ricreative e culturali purché non in contrasto con le esigenze di tutela naturalistica e di funzionalità ecologica di tali ambiti;
- e) Innescare processi adattativi del bacino idrografico e dei paesaggi nei confronti dei cambiamenti climatici.

3. Per le fasce di rilevanza paesistico-fluviale valgono gli indirizzi e le prescrizioni di seguito elencate. Le prescrizioni si applicano alle fasce paesistico-fluviali riferite ai corsi d'acqua di cui all'apposito Elenco, parte integrante della presente normativa di piano, sottoposti a tutela paesistica ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Indirizzi:

- a) Garantire il rispetto della funzionalità ecosistemica del corso d'acqua e la struttura percettiva del paesaggio fluviale;
- b) Non consentire le attività estrattive;
- c) Privilegiare la localizzazione di nuovi insediamenti in aree dismesse e/o già alterate dal punto di vista paesistico-ambientale ponendo attenzione alla ricomposizione del paesaggio e all'inserimento ambientale;
- d) Prevedere vasche di laminazione multifunzionali che integrino le funzioni idrauliche e di fitodepurazione con il paesaggio.

Prescrizioni:

- a) Evitare la realizzazione di manufatti nei punti di confluenza tra corsi d'acqua;
- b) Vietare la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- c) Vietare la localizzazione in ambito extraurbano della cartellonistica pubblicitaria.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio tali fasce, articolando le specifiche tutele a scala locale e prevedendo efficaci strumenti di controllo delle eventuali trasformazioni.

Art. 24 - Corsi d'acqua

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 i corsi d'acqua evidenziando i corpi idrici significativi individuati nel Piano di Gestione di Distretto Idrografico del fiume Po (PdGPO) e alla Tavola 2 i corsi d'acqua aventi rilevanza paesistica. Il PTCP riporta inoltre in un apposito Elenco, parte integrante della presente normativa di piano, i principali corsi d'acqua con caratteristiche prevalentemente naturali e quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 integrati con i tratti del reticolo principale conformemente alla DGR 25 gennaio 2002, n. VII/7868, alla DGR 1 agosto 2003, n. 7/13950 e alla DGR 1 ottobre 2008 n.8/8127.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art. 3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Tutelare e riqualificare i corsi d'acqua migliorandone i caratteri di naturalità e salvaguardandone le connotazioni vegetazionali e geomorfologiche;
- b) Favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi;

- c) Migliorare la capacità di laminazione delle piene e di autodepurazione delle acque;
 - c bis) Concorrere, in coerenza con il PTUA, al recupero e alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale;
 - d) Migliorare la qualità paesistico-ambientale e la fruibilità dei luoghi.
3. Per i corsi d'acqua valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, da coordinare con le indicazioni delle NdA del PAI vigente:

Indirizzi:

- a) Progettare gli interventi urbanistici e infrastrutturali che interferiscono con il corso d'acqua armonizzandoli con i suoi tratti idrografici;
- b) Negli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica utilizzare soluzioni che coniughino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesistico-ambientale, garantendo l'attuazione del progetto di rete ecologica provinciale;
- c) Realizzare le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by-pass per il rallentamento dei colmi di piena fluviale, con aspetto naturaliforme, creando un contesto golenale con funzioni ecologico-ambientali;

Prescrizioni:

- a) Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica, fatta salva la loro inapplicabilità, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- b) Sostituire, qualora ammalorate, le opere di difesa del suolo in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata realizzate sui corsi d'acqua naturali e prive di valore storico-paesistico operando secondo quanto indicato alla lettera precedente;
- c) Rimuovere le tombature esistenti sui corsi d'acqua ripristinando, ove possibile, le sezioni di deflusso a cielo aperto;

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le indicazioni relative all'individuazione dei corsi d'acqua di cui alla Tavola 7 del PTCP, articolando le specifiche tutele alla scala locale e assicurando efficaci strumenti di controllo della relativa attuazione e delle eventuali trasformazioni;
- b) individua il reticolo idrico minore secondo quanto disposto dalle DGR 25 gennaio 2002 n.7/7868, DGR 1 agosto 2003, n. 7/13950, DGR 1 ottobre 2008 n.8/8127 e s.m.i.
- c) attribuisce alle aree adiacenti ai corsi d'acqua per le attività di difesa e di Polizia Idraulica adeguata classificazione di fattibilità geologica sulla base dei criteri regionali (DGR 28 maggio 2008 n.8/7374). In assenza di uno studio sul reticolo idrico minore ufficialmente approvato dal Comune a seguito della validazione regionale, lungo tutti i corsi d'acqua valgono comunque le disposizioni del RD 25 luglio 1904 n.523.

Art. 25 - Alberi d'interesse monumentale

- 1. Le Tavole 2 e il Repertorio degli alberi di interesse monumentale del PTCP individuano gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale.
- 2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce, quale ulteriore obiettivo, la tutela e valorizzazione degli alberi di interesse monumentale.
- 3. Per gli alberi di interesse monumentale, fatta salva la disciplina di cui all'art.7 della Legge n.10/2013 e dei successivi decreti attuativi, valgono i seguenti indirizzi in quanto compatibili con la citata disciplina:

Indirizzi:

- a) Programmare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a medio e lungo termine da attuare ad opera di personale qualificato per evitare drastici interventi sugli esemplari di interesse monumentale;
- b) Evitare il danneggiamento o l'abbattimento degli alberi del sopracitato Repertorio e l'esecuzione di lavori sul suolo, in una fascia di rispetto di ampiezza non inferiore a 7 metri dal margine del fusto;

- c) Adottare, ove tecnicamente possibile, una fascia preliminare di rispetto secondo quanto definito alla lettera a) ove non realizzare scavi, pavimentazioni, impermeabilizzazioni o altri manufatti, comprese installazioni temporanee di cantiere. Per interventi in quest'area si richiede una relazione agronomica che individui la zona di rispetto specifica e che descriva puntualmente gli accorgimenti atti a garantire la tutela dell'esemplare;
- d) Consentire l'abbattimento esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità, per opere pubbliche documentatamente non collocabili altrove, o per esigenze fitosanitarie. In quest'ultimo caso, l'abbattimento è autorizzato previa acquisizione di una perizia tecnica, supportata anche da prove di tipo strumentale, effettuata da un esperto in discipline agronomiche-forestali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) integra i dati conoscitivi presenti nelle Tavole 2 e nel Repertorio degli alberi di interesse monumentale del PTCP e le relative individuazioni;
- b) tutela gli esemplari individuati attraverso la definizione della fascia di rispetto e delle attività in essa consentite.

Paragrafo 2 - Ambiti ed elementi di prevalente valore storico e culturale

Art. 26 - Ambiti di rilevanza paesistica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti di rilevanza paesistica costituiti dalle aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico-culturale, geomorfologico e naturalistico nonché dalle aree che richiedono una riqualificazione dal punto di vista paesistico.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP per gli ambiti di rilevanza paesistica definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in riferimento alle macro caratteristiche dell'Unità tipologica di paesaggio di appartenenza;
- b) Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di tutela paesistica.

3. Per gli ambiti di rilevanza paesistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

Indirizzi:

- a) Progettare gli interventi con attenzione all'inserimento storico, paesistico e ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
- b) Completare e riqualificare il margine urbano dei nuclei esistenti in caso di eventuali nuove espansioni edilizie, minimizzando la realizzazione di nuovi nuclei isolati e/o distaccati da quelli esistenti, salvaguardando le visuali prospettiche da cui è possibile godere degli elementi che compongono l'assetto paesistico e imponendo un'altezza massima non superiore all'altezza degli edifici presenti all'interno del nucleo di antica formazione individuato negli strumenti di pianificazione comunale;
- c) Conservare gli elementi orografici e geomorfologici, fatti salvi gli interventi ammessi dal vigente piano provinciale delle cave;
- d) Evitare l'installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la percezione visiva di beni culturali tutelati e del loro contesto. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interrimento.

Prescrizioni:

- a) Laddove gli ambiti di rilevanza paesistica corrispondono a beni paesaggistici di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004, si applicano anche le prescrizioni di cui all'articolo 16 bis delle Nda del PPR e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni delle stesse;
- b) Non è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti isolati e/o distaccati dai nuclei esistenti;
- c) I progetti di interventi, sia insediativi che infrastrutturali, di rilevanza sovracomunale, non sottoposti a valutazione di impatto ambientale e localizzati in aree non vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 e non disciplinate dal PAI vigente, debbono essere oggetto di esame di impatto paesistico ai sensi degli articoli 25 e seguenti delle norme di attuazione del PPR. A

tal fine, i progetti devono essere corredati da un apposito studio di compatibilità paesistico ambientale che, sulla base di specifiche analisi, valuti gli effetti e le interferenze sulle componenti paesistiche e ambientali e indichi le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da adottare, anche con riferimento al Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio tali ambiti e specifica eventuali ulteriori territori che presentano caratteri di rilevanza paesistica.

Art. 27 - Sistemi dell'idrografia artificiale

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano i sistemi dell'idrografia artificiale costituiti dalle opere realizzate a scopo di bonifica, irrigazione, navigazione e trasporto.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP, definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Migliorare la qualità paesistico-ambientale e la fruibilità dei luoghi;
- b) Salvaguardare e valorizzare la rete dei canali, dei navigli e dei manufatti idraulici che li connotano;
- c) Sviluppare circuiti e itinerari di fruizione sostenibile che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle risorse ambientali e idriche.

3. Per i sistemi dell'idrografia artificiale valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

Indirizzi:

- a) Progettare gli interventi, in particolare quelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli storici, ponendo attenzione all'inserimento storico, paesistico-ambientale e alla conservazione degli elementi di riconoscibilità e specificità storico-tipologica esistente;
- b) Promuovere la realizzazione di interventi funzionali alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie dei Navigli e la navigabilità delle vie d'acqua;
- b.bis) Promuovere e favorire la realizzazione di opere mirate alla riapertura del tracciato storico dei navigli milanesi;
- c) Valorizzare il ruolo di rogge e canali irrigui presenti in ambiti di trasformazione quali elementi ordinatori del paesaggio, anche mediante la formazione di idonee fasce di verde arboreo-arbustivo;

Prescrizioni:

- a) Entro la fascia di tutela di 100 metri e la fascia A del corridoio sostenibile Expo 2015 del Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi (PTRA Navigli) e limitatamente ai Comuni e alle aree poste all'interno del perimetro d'ambito del PTRA Navigli come evidenziato nella tavola 5 di PTCP, hanno efficacia prescrittiva le disposizioni contenute nella Sezione 2 - Area tematica prioritaria "Territorio", in funzione delle relative Azioni di piano a cui si rinvia;
- b) Entro la fascia di 10 metri lungo le rive dei Navigli storici, di cui all'art.21 delle NdA del PPR, sono ammessi i soli interventi per la gestione e la manutenzione del corso d'acqua e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, fatti salvi interventi di opere pubbliche che dovranno garantire contestuali interventi di riqualificazione delle sponde e delle alzaie. Sono altresì ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti pubblici e privati regolarmente assentiti se effettuati in conformità alle apposite regole di tutela, d'inquadramento e di compatibilità con il paesaggio e il contesto stabilite nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio" del PTRA Navigli;
- c) Le opere di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) devono essere effettuate nel rispetto delle modalità e criteri di intervento contenuti nella sezione 2 - Area tematica prioritaria "Paesaggio";
- d) Non modificare o interrompere il tracciato dei corsi d'acqua ad uso irriguo negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica di cui all'art.28 e conservare il tracciato delle rogge e dei canali irrigui, in particolare di quelli rilevabili da carte storiche anche locali;
- f) Consentire gli interventi di razionalizzazione delle pratiche irrigue afferenti al sistema di fossetti irrigatori di esclusiva pertinenza degli appezzamenti agricoli;
- g) Recuperare e conservare i manufatti idraulici di valore paesistico individuati alle Tavole 2; per tutti gli altri manufatti, le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le

preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti;

h) realizzare attraversamenti o altri manufatti in modo da garantire la possibilità di navigazione lungo tutta l'idrovia lombarda, ossia anche lungo l'itinerario Locarno-Milano (comprendente un tratto del Fiume Ticino, il Canale Industriale, il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese) e lungo l'idrovia Lario-Adda-Milano-Po (comprendente il Naviglio di Paderno e il Naviglio della Martesana), coerentemente con gli obiettivi del PTR Navigli relativi allo sviluppo della navigazione, anche per tratti, e della mobilità sostenibile sui tratti lombardi di tali itinerari.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione provvede a individuare il sistema dell'idrografia artificiale nonché a verificare e integrare a scala di maggior dettaglio le indicazioni di cui alle Tavole 2 del PTCP, articolando le specifiche tutele a scala locale e assicurando efficaci strumenti di controllo della relativa attuazione.

Art. 28 - Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica in cui si riconosce la sedimentazione storica degli usi e delle dinamiche agricole e insediative rurali. Gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica costituiscono articolazione del più vasto sistema rurale-paesistico-ambientale di cui all'art.19bis.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini dell'equilibrio ecosistemico, di ricarica e di rigenerazione delle risorse idriche e di valorizzazione paesistica;
- b) Mantenere la continuità del territorio rurale, in particolare nella frangia urbana di cui all'art.33, per la ricomposizione dei fronti tra spazio urbanizzato e spazio rurale;
- c) Sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle attività agricole.

3. Per gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

Indirizzi:

- a) Conservare e riqualificare le sistemazioni agrarie tradizionali e le tessiture del paesaggio agrario quale fattore di identità culturale;
- b) Salvaguardare la leggibilità dell'orizzonte del paesaggio agrario e tutelare la percezione visiva degli elementi di connotazione storica e paesistica presenti;
- c) Conservare, nell'utilizzo agricolo, i caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
- d) Prevedere eventuali interventi edilizi inseriti in modo adeguato al contesto e mitigati con idonei impianti vegetali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- e) Garantire la funzionalità e l'efficienza della rete irrigua e della vegetazione ripariale anche con riferimento al sopracitato Repertorio;
- f) Evitare l'installazione di nuovi elettrodotti aerei e di cartellonistica pubblicitaria che interferisca con la percezione visiva di beni culturali tutelati ed il loro immediato contesto, nonché con le visuali rilevanti. Per gli elettrodotti esistenti in tale situazione va incentivato il loro interrimento.

Prescrizioni:

- a) Preservare l'attività agricola negli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica ricompresi nei varchi della rete ecologica di cui al Repertorio dei varchi della rete ecologica e negli ambiti assoggettati a norme o atti specifici di tutela paesaggistica.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, individua, verifica e articola ulteriormente gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, le relative criticità e potenzialità evidenziando i gradi di sensibilità paesaggistica e ambientale e individuando la relativa disciplina di tutela e valorizzazione.

Art. 29 - Insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli insediamenti rurali di interesse storico e i principali elementi della trama strutturante e fondamentale del paesaggio agrario, quali i fontanili attivi, i

manufatti idraulici. Si riconoscono altresì, quali elementi del paesaggio agrario, il sistema della rete irrigua, le marcite, la viabilità poderale e interpoderale, la vegetazione di ripa e bordo campo, le cascine e i complessi rurali.

2. Per gli elementi di cui al comma 1 valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

- a) Incentivare e favorire il recupero delle strutture insediative e produttive edificate qualificanti il paesaggio agrario storico nel rispetto dei rapporti anche percettivi e visuali del contesto, prioritariamente per usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale e mantenerne i caratteri edilizio-rurali tradizionali;
- b) Rispettare la morfologia dell'insediamento, i caratteri tipologici, architettonici e i materiali tipici del luogo negli interventi di recupero dei manufatti esistenti con mantenimento delle funzioni agricole;
- c) Prevedere, per interventi di nuova edificazione, soluzioni tipologiche che si inseriscano nel tessuto edilizio esistente senza alterare le qualità visive del paesaggio rurale e degli elementi di riconoscibilità del contesto, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- d) Non pregiudicare la prosecuzione dell'attività agricola in presenza di mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici dismessi;
- e) Prevedere per i fontanili interventi per la riqualificazione della testa e dell'asta per una lunghezza di almeno 150 metri, o minore ove quest'ultima sia più corta, interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche che mantengano la funzione idraulica dei fontanili ed interventi per la fruizione, purché compatibili con la conservazione e valorizzazione naturalistica del bene e la naturalità delle sponde;
- f) Incentivare il mantenimento delle marcite: di valore storico-culturale, ambientale e didattico, attivando rapporti con gli operatori agricoli e tramite erogazione di contributi finanziari;
- g) Conservare e mantenere le viabilità poderale e interpoderale in buono stato per l'efficiente transito dei mezzi agricoli, incentivandone altresì la percorribilità ciclopedonale;
- h) Conservare e riqualificare la vegetazione arboreo-arbustiva mediante manutenzione forestale che favorisca la rinnovazione e l'affermarsi della vegetazione autoctona ancora presente e della flora erbacea nemorale.

Prescrizioni:

- a) Non interrare o modificare nel suo segno morfologico la testa e l'asta dei fontanili, individuati alle Tavole 2 e non compresi negli ambiti del tessuto urbano consolidato definito dal PGT; sono fatti salvi gli interventi volti alla manutenzione agricola e/o riqualificazione idraulica e ambientale dei fontanili stessi;
- b) Vietare le trasformazioni all'interno di una fascia di almeno 50 metri intorno alla testa del fontanile e di almeno 25 metri lungo entrambi i lati dei primi 200 metri dell'asta, ove lo stato di fatto lo consenta. L'ampiezza della fascia lungo l'asta, si intende misurata a partire dalla linea di mezzeria dell'alveo, computando non meno di 25 metri per parte. Entro tale fascia, nei primi 10 metri di distanza dal fontanile, sono comunque vietati interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione;
- c) Ammettere eventuali recinzioni solo in legno o in forma di siepi arbustive;
- d) In presenza di trasformazioni che interferiscano con la funzionalità idraulica del fontanile, garantire l'alimentazione della testa anche con tecniche artificiali salvaguardando il relativo micro-ambiente;
- e) Ammettere interventi in contrasto con le suddette prescrizioni solo per opere di pubblica utilità, laddove non siano possibili alternative progettuali.

3. Il Comune, nei propri atti di pianificazione verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli elementi di cui al presente articolo e, a tal fine:

- a) individua gli insediamenti di interesse storico presenti e le aree di pertinenza visiva o funzionale disposte ai margini;
- b) individua la presenza di manufatti architettonici rurali aventi interesse storico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale segnalandola anche alle competenti autorità;
- c) verifica, specifica e integra gli elementi individuati dal PTCP articolando le specifiche tutele a scala locale e prevedendo efficaci strumenti di controllo delle eventuali trasformazioni.

Art. 30 - Siti e ambiti di valore archeologico

1. Per siti e ambiti di valore archeologico si intendono le seguenti aree:
 - a) Aree a vincolo archeologico, sottoposte a specifico vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 individuate alle Tavole 2 e alla Tavola 5;
 - b) Aree a rischio archeologico, individuate alle Tavole 2, caratterizzate dall'accertato ritrovamento di beni di interesse archeologico e corrispondenti a un buffer di 75 o 200 metri dal punto del ritrovamento stesso ;
 - c) Aree di rispetto archeologico corrispondenti a una fascia di 150 metri lungo i corsi d'acqua di cui all'apposito Elenco, parte integrante della presente normativa di piano, nonché aree espressamente indicate dalla Soprintendenza ai beni archeologici.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce quale ulteriore obiettivo per le aree archeologiche la conservazione delle tracce e della memoria di presenze storico-culturali, attualmente alterate o scomparse, che hanno strutturato in modo significativo il territorio.
3. Costituisce indirizzo per i siti e gli ambiti di valore archeologico, fatte salve eventuali successive intese con la competente Soprintendenza, l'utilizzo, negli interventi di scavi o movimenti di terra in aree archeologiche, di mezzi idonei a salvaguardare l'integrità di eventuali reperti.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio l'individuazione delle aree archeologiche, con particolare riferimento alle centuriazioni romane, prevedendo specifiche modalità di tutela e trasformazione di tali ambiti e inserendo l'obbligo di segnalare preventivamente scavi e arature dei terreni aventi profondità maggiore ai 50 centimetri.

Art. 31 - Nuclei di antica formazione

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano i nuclei di antica formazione costituiti dai nuclei urbani storici, originari dei centri urbani, e i nuclei insediativi storici, originari di insediamenti minori. La perimetrazione delle aree, in riferimento all'art.25 del PPR, si basa sul rilevamento IGM, prima levata del 1888 e costituisce supporto tecnico e conoscitivo ai Comuni nell'individuazione dei centri storici.
2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce quale ulteriore obiettivo il mantenimento dell'impianto urbano storico, l'integrità del reticolo viario, le tipologie edilizie storiche conservando altresì i caratteri originari dei centri in relazione al loro contesto.
3. Per i nuclei di antica formazione valgono i seguenti indirizzi:
 - a) Ammettere modalità d'intervento che rispettino i valori tipologico-funzionali e architettonico-espressivi del nucleo, anche mediante l'impiego di tecniche costruttive tradizionali;
 - b) Consentire destinazioni d'uso compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:
 - a) attribuisce carattere prioritario alla tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici;
 - b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i perimetri dei nuclei di antica formazione, motivando, anche attraverso la ricostruzione dell'evoluzione dell'insediamento mediante cartografia storica, eventuali scostamenti, rettifiche e precisazioni dei corrispondenti perimetri individuati nelle Tavole 2 del PTCP;
 - c) prevede analisi di dettaglio finalizzate all'individuazione delle caratteristiche tipologiche e delle modalità di intervento adeguate a tutelare e conservare la struttura del nucleo di antica formazione e le sue relazioni con il contesto;
 - d) individua gli assi stradali che hanno determinato l'impianto originario dei nuclei di antica formazione al fine di preservarne la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato.

Art. 32 - Elementi storici e architettonici

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano gli elementi storico-architettonici quali gli insediamenti rurali di rilevanza paesistica, le architetture militari, religiose, civili non residenziali e residenziali, le

archeologie industriali, i giardini e i parchi storici. Gli elementi individuati comprendono sia i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sia i beni ritenuti di valore storico-architettonico.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Prevedere la tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro struttura originaria;
- b) Valorizzare i siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesistica, ma capaci di assumere il ruolo di punti di appoggio per il progetto di rete ecologica provinciale o per la strutturazione di percorsi turistico-ricreativi.

3. Per gli elementi storico e architettonici valgono i seguenti indirizzi:

- a) Finalizzare le modifiche di destinazione d'uso alla valorizzazione di tali elementi, valutando la compatibilità delle nuove funzioni previste, evitando la frammentazione architettonico-strutturale dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;
- b) Conservare e valorizzare i manufatti e le sistemazioni, anche esterne, ad esso collegate, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico;
- c) Subordinare gli interventi ricostruttivi o di recupero alla redazione di un progetto riguardante sia i caratteri storico-architettonici dei singoli manufatti, sia il contesto in cui il bene è inserito, ponendo attenzione anche alle visuali esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d'uso e a quegli aspetti che influiscono sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato;
- d) Nel caso dei giardini e parchi storici, inquadrare gli interventi in uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi della Tavola 5, verificando le eventuali integrazioni e/o modifiche in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi;
- b) verifica e individua alla scala di maggior dettaglio, mediante specifiche analisi, i dati conoscitivi e l'interesse storico degli elementi storico-architettonici riportati nelle Tavole 2;
- c) individua eventuali altre emergenze da sottoporre ad azioni di tutela;
- d) prevede opportune aree di rispetto intorno ai beni individuati ai fini della loro tutela;
- e) determina gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, secondo quanto indicato al precedente comma 3;
- f) promuove l'adozione di piani del verde per la tutela e gestione corretta del patrimonio vegetale di interesse storico.

Art. 33 - Ambiti di frangia urbana

1. Gli ambiti di frangia urbana sono le aree di transizione fisica tra città e campagna in cui si assiste all'erosione della campagna a favore dell'edificazione urbana, generalmente poste ai confini esterni dei nuclei e caratterizzate da una frammistione funzionale e tipologica e da un'organizzazione territoriale casuale che determina la perdita e il degrado dei valori identitari del paesaggio.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Ricreare un rapporto organico tra spazi rurali e spazi urbanizzati, in particolare tra le frange urbane e le aree agricole marginali, affinché tali contesti assumano caratteri strutturali e ambientali qualificanti;
- b) Salvaguardare e incentivare, con idonei programmi di uso e gestione, l'agricoltura periurbana e le sue funzioni sociali e ambientali;
- c) Recuperare una configurazione riconoscibile dei luoghi attraverso l'individuazione delle permanenze paesistiche come elementi irrinunciabili nel rapporto tra nuovo ed esistente;
- d) Promuovere la creazione di spazi pubblici, orti e servizi territoriali per facilitare la coesione sociale.

3. Per gli ambiti di frangia urbana valgono i seguenti indirizzi:

- a) Realizzare i nuovi interventi senza intercludere o frammentare aree a destinazione agricola e preservando l'efficienza del sistema poderale e interpoderale esistente. Le aree destinate alla fruizione devono svolgere il ruolo di ricucitura tra spazi agricoli residui e spazi urbanizzati;
- b) Migliorare la cortina urbana e preservare i corridoi percettivi esistenti verso gli spazi aperti;

- c) Prevedere soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove infrastrutture e di trasformazioni, con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- d) Trasformare le aree parzialmente intercluse e non funzionali all'agricoltura valutando la possibilità del loro inserimento nel sistema di verde urbano per ottimizzare le sinergie, sia in termini ecologici che ricreativi, con il sistema degli spazi rurali;
- e) Prevedere le nuove edificazioni in aderenza al perimetro dei centri abitati orientando la progettazione di giardini e spazi aperti verso le aree a destinazione agricola;
- f) Mantenere e incrementare gli elementi di naturalità presenti, sia vegetali che idrografici, per consentire la connessione ecologica tra gli ambiti di frangia e le aree verdi urbane.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli elementi di caratterizzazione paesistico-ambientale residui e definisce la tipologia dei nuovi interventi ammissibili corredati da indicazioni, criteri operativi e di intervento, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni di cui ai precedenti commi, che permettano una maggiore integrazione fra città e campagna.

Paragrafo 3 - Ambiti ed elementi di prevalente valore simbolico sociale, fruitivo e visivo-percettivo

Art. 34 - Sistemi della viabilità storico-paesaggistica e luoghi della memoria storica

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano quali sistemi della viabilità storico-paesaggistica, i percorsi (strade, ferrovie e canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore. Sono individuati anche i tratti di tali percorsi o i luoghi dai quali si godono viste che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio. Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come rilevato dalla cartografia I.G.M. del 1888. Sono inoltre ricompresi le strade panoramiche e i tracciati guida paesaggistici segnalati dal PPR.

Le Tavole 2 individuano altresì i luoghi della memoria storica quali testimonianze per l'identificazione del proprio passato da parte delle comunità insediate.

2. Oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Valorizzare e conservare i tracciati e i caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità del percorso;
- b) Salvaguardare e migliorare le condizioni di visibilità dei paesaggi lungo i percorsi;
- c) Tutelare il valore storico-testimoniale dei luoghi della memoria storica, intesi quali nuovi elementi di lettura del rapporto tra sviluppo culturale, economico, turistico e conservazione del patrimonio naturale;

3. Per il sistema di viabilità storico-paesaggistica valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

Indirizzi:

- a) Non pregiudicare o limitare le visuali panoramiche ampie;
- b) Limitare l'impiego di barriere laterali, privilegiando, ove necessario, l'impiego di materiali ecocompatibili;
- c) Garantire la conservazione delle alberature presenti lungo i percorsi.

Prescrizioni:

- a) Evitare varianti di tracciato dei percorsi che disassino le direttrici storiche consolidate;
- b) Vietare l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, al di fuori dei centri abitati, lungo le strade panoramiche.

Per i luoghi della memoria storica valgono i seguenti indirizzi:

- a) Promuovere la conoscenza dei luoghi della memoria storica realizzando itinerari didattici;
- b) Istituire parchi culturali che mettano in rete risorse paesistiche, storico-artistiche, agroalimentari e culturali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) individua, verifica e integra a scala di maggior dettaglio i sistemi della viabilità paesaggistica di cui alle Tavole 2 del PTCP;
- b) identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, presenti lungo i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offrono una "veduta" su luoghi di particolare interesse paesistico, quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico-culturali, o viste di particolare profondità e ampiezza;
- c) detta specifiche disposizioni per la salvaguardia della percezione visiva derivante da nuovi insediamenti e dalla collocazione di cartelloni e insegne pubblicitarie;
- d) approfondisce e integra a scala di maggior dettaglio i luoghi in cui la letteratura, la storia e le espressioni artistiche locali contribuiscono a definire forme di antropizzazione del territorio da tutelare.

Paragrafo 4 - Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

Art. 35 - Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado

1. La Tavola 3 del PTCP individua gli ambiti e le aree di degrado definite dall'articolo 28 delle NdA del PPR, per le quali il PTCP, oltre ai macro obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi specifici per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui all'art.17, definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
 - a) Favorire gli interventi di recupero e riqualificazione, eventualmente puntuali, dei contesti e dei beni degradati ai fini di reintegrare, reinterpretare o realizzare nuovi valori paesaggistici;
 - b) Conseguire il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi e dei beni degradati nei progetti di recupero delle situazioni di degrado esistenti.
2. Per gli ambiti e le aree di degrado valgono gli indirizzi di tutela regionali - Parte IV del PPR - Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, nonché le disposizioni di cui all'art.28 del PPR vigente, dettagliati a scala provinciale dai seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani:

- a) Prevedere recuperi e ripristini di cave sulla base di progetti riferiti all'intero ambito di cava finalizzati al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi e alla rinaturazione, con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- b) Prevedere nei piani e progetti di nuove aree e impianti industriali, di poli logistici e grandi impianti tecnologici una specifica quota della superficie scoperta da riservare ad interventi di mitigazione e di inserimento paesistico e ambientale, ricadenti anche all'esterno delle aree di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione.

In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da elementi detrattori puntuali e/o a rete:

- a) Ove non possano aver sede nel sottosuolo, minimizzare l'impatto dei nuovi impianti tecnologici a rete in soprassuolo, quali linee elettriche e impianti di telecomunicazione, ricorrendo alle tipologie di minor impatto disponibili.

In riferimento alle aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica o a rischio di degrado determinate da sotto-utilizzo, abbandono e dismissione:

- a) Per le aree e gli ambiti di dismissione legata a usi a termine o ad obsolescenza tecnologica prevedere scenari di recupero/reversibilità/riconversione già in fase di progettazione e assenso urbanistico degli interventi.

Prescrizioni:

In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani:

- a) Garantire la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli, limitando la saldatura tra nuclei e centri urbani ove non sorretta da motivate ragioni urbanistiche progettuali giustificate dalle strategie di PGT, salvaguardando comunque i varchi della rete ecologica e contenendo al massimo le conurbazioni lineari lungo le strade;

- b) Prevedere contestualizzazione e valorizzazione paesistica delle aree contermini nei progetti di nuove strade di interesse provinciale, secondo quanto previsto all'art.59 delle presenti norme;
- c) Precisare le eventuali interazioni con la rete verde e la rete ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti estrattivi;
- d) Mitigare i depositi e gli impianti legati alle attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati in ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, con una fascia arboreo-arbustiva di almeno 10 metri al suo contorno;
- e) Evitare i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti e le discariche negli ambiti di cui all'art.28, comma 12, lett. c) delle NdA del PPR.

In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da elementi detrattori puntuali e/o a rete:

- f) Fatte salve le disposizioni più favorevoli delle leggi nazionali e regionali in materia, ove dichiarate prevalenti, evitare la localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili interferenti con la rete ecologica e di grandi impianti fotovoltaici a terra, comportanti consumo di suolo oggetto di produzione agricola in essere, negli ambiti:
 - i) destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui alla Tavola 6 del PTCP;
 - ii) costituenti aree boschive classificate nel Piano di Indirizzo Forestale quali "aree non trasformabili";
 - iii) adiacenti a percorsi panoramici e/o a navigli/canali storici;
 - iv) costituenti una fascia di rispetto di 50 metri dai fontanili.

3. In riferimento alle situazioni di degrado/compromissione in essere o a rischio determinate da fenomeni calamitosi di natura idrogeologica e alluvionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 delle presenti norme.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra le aree, gli ambiti e gli elementi di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado presenti sul proprio territorio e programma interventi di riqualificazione anche attraverso opportune misure di mitigazione o compensazione paesistico-ambientale di cui allo specifico Repertorio.

Nell'ambito interno al perimetro del PTR "Navigli Lombardi" evidenziato nella tavola 5 di PTCP, i Comuni nel cui territorio ricadono aree dismesse e degradate segnalate nel PTR stesso (sez. 2 - Territorio e riportate nella tavola 5 "Aree dismesse e in trasformazione" del PTR stesso), per la loro condizione di criticità, devono individuare, recepire e meglio dettagliare nei PGT tali aree, definendone le idonee misure di recupero urbanistico e paesistico.

Capo II - Difesa del suolo

Art. 36 - Obiettivi per la difesa del suolo

1. Il PTCP disciplina al presente capo le norme in materia di prevenzione di rischi geologici, idrogeologici e sismici, recependo le finalità di cui al Dlgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, svolgendo specifici approfondimenti conoscitivi e individuando le disposizioni per orientare in modo sostenibile le scelte progettuali.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, il PTCP definisce i seguenti obiettivi specifici:
 - a) Prevenire il rischio idrogeologico e sismico, stabilizzare e consolidare i terreni;
 - b) Ripristinare gli equilibri idrogeologici e ambientali, tutelare e valorizzare gli elementi geologici e geomorfologici del territorio provinciale;
 - c) Tutelare, risanare e valorizzare le risorse idriche superficiali e sotterranee ed i relativi ambiti al fine di impedire ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione e per prevenire e ridurre l'inquinamento e ripristinare e mantenerne la capacità naturale di auto depurazione;
 - d) Migliorare la qualità dei suoli e prevenire i fenomeni di contaminazione, promuovendo altresì la bonifica dei suoli contaminati;
 - e) Limitare e razionalizzare l'apertura di nuovi poli estrattivi evitando il prelievo in acqua, garantire la loro migliore integrazione nel contesto locale e recuperare i poli dismessi.
3. Il Comune redige lo studio geologico di supporto ai propri atti di pianificazione, secondo i criteri della DGR 8/7374 del 28/05/2008, che deve comprendere l'analisi della sismicità del

territorio di cui al DM 14/01/2008, accompagnata da una verifica geologico-geotecnica che attesti l'insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità progressi e in atto.

Art. 37 - Ambiti a rischio idrogeologico

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 gli Ambiti a rischio idrogeologico costituiti dagli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico. Il PTCP riporta le fasce fluviali del PAI (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr), le Zone I e le Zone B-PR, le Aree a Vincolo Idrogeologico, recependo i contenuti del PAI vigente e le relative disposizioni. Individua altresì le Aree con potenziale dissesto e comprende, a titolo ricognitivo, il Repertorio delle aree di esondazione.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per gli Ambiti a rischio idrogeologico:

a) Non aumentare il rischio idrogeologico, promuovere interventi di consolidamento e sistemazione, salvaguardare gli elementi geomorfologici di cui all'art.21 e tutelare la risorsa idrica sotterranea da eventuali contaminazioni;

b) Concorrere alla funzione di laminazione delle piene fluviali, anche mediante recupero delle cave o delle aree urbanizzate, rispettando i valori paesistico-ambientali del contesto fluviale.

3. Per gli Ambiti a rischio idrogeologico valgono i seguenti indirizzi:

a) Favorire gli interventi di forestazione nelle Aree a vincolo idrogeologico individuate alla Tavola 7, secondo le norme di attuazione del PAI;

b) Non introdurre trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali negli Ambiti golenali individuati alla Tavola 7 che aumentino il rischio idrogeologico;

c) Realizzare interventi di messa in sicurezza e consolidamento delle Aree con potenziale dissesto individuate alla Tavola 7. Le relative disposizioni andranno riferite alla specifica regolamentazione del PAI e a quella regionale di cui alla DGR 28/05/2008 n. 8/7374;

d) Evitare l'edificazione negli ambiti riportati nel Repertorio delle Aree di esondazione di cui al comma 1, ovvero, in caso di trasformazione urbanistica o infrastrutturale, fatte salve le specifiche prescrizioni attribuite dalla classificazione di fattibilità geologica dello strumento urbanistico, verificare il grado di rischio e introdurre opportuni accorgimenti per prevenirlo, in coerenza con le disposizioni dell'art.24;

e) Non modificare l'assetto morfologico dei luoghi nella conduzione delle attività agricole, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini irrigui.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

a) predisporre e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico, quali ad esempio smottamenti e frane;

b) recepisce i contenuti del PAI vigente, mediante l'individuazione cartografica delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr) e delle aree a rischio idrogeologico (Zona I, Zona Bpr), nonché il recepimento nelle norme geologiche di piano delle relative disposizioni di cui in particolare gli articoli 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 39, 41, e quelli del Titolo IV delle relative norme di attuazione, come indicato dalla DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374 e s.m.i.;

c) attribuisce agli ambiti individuati dal Repertorio delle aree di esondazione ed agli Ambiti golenali dei quali al comma 1, adeguata classificazione di fattibilità geologica sulla base dei criteri regionali. Per gli Ambiti golenali deve essere indicato il grado di rischio presente e quello derivato da eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali e dall'aumento di intensità dei fenomeni meteorici estremi;

d) recepisce gli "Studi di Fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua" elaborati dall'Autorità di Bacino del fiume Po al fine di elaborare opportuni approfondimenti utili per prevenire il rischio idrogeologico;

e) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in Aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 267/1998 e ai sensi dell'articolo 18 bis del PAI, previa intesa con gli enti sovraordinati, i Comuni ne promuovono la delocalizzazione;

f) individua, verifica ed integra alla scala di maggior dettaglio le informazioni ed i dati, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Lombardia e Provincia di Milano.

Art. 38 - Ciclo delle acque

1. Il PTCP individua alla Tavola 7 i macrosistemi idrogeologici componenti il ciclo delle acque, inteso come interazione dinamica tra acque superficiali, sotterranee e l'atmosfera.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituiscono ulteriori obiettivi per il ciclo delle acque:
 - a) Prevedere soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua, anche individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti;
 - b) Prevedere, ove possibile negli impianti di depurazione di progetto, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di lagunaggio;
 - c) Promuovere il risparmio idrico, la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche nei nuovi insediamenti.
 - d) Promuovere l'integrazione tra pianificazione territoriale e pianificazione dei servizi idrici, di fognatura e depurazione.
3. Per il ciclo delle acque, valgono i seguenti indirizzi:
 - a) Favorire, negli Ambiti di ricarica prevalente della falda e negli Ambiti di influenza del canale Villoresi di cui alla Tavola 7, l'immissione delle acque meteoriche sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando condizioni di inquinamento o di veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche al fine di non causare condizioni di sovraccarico nella rete di drenaggio, in coerenza anche con le disposizioni del PAI e del PTUA;
 - b) Negli Ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica di cui alla Tavola 7, favorire l'immissione delle acque meteoriche nel reticolo idrico superficiale. Nelle eventuali trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario valutare le alterazioni al regime delle acque sotterranee e verificare i relativi effetti anche nelle aree limitrofe, eventualmente introducendo adeguati correttivi al progetto di intervento;
 - c) Negli Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata è necessario approfondire ed evidenziare anche nella relazione geologica del PGT la tematica della permeabilità dei suoli ed introdurre eventuali limitazioni o condizionamenti alle trasformazioni stesse.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, coerentemente a quanto previsto nella DGR IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.:
 - a) sviluppa un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda;
 - b) sviluppa un'analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso livello qualitativo;
 - c) sviluppa un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento delle falde, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area, e attribuisce ad essa adeguate classi di fattibilità geologica e relative prescrizioni;
 - d) relativamente ai opere di captazione a scopo potabile, censisce i Pozzi pubblici, indicati nella Tavola 7 del PTCP, e quelli privati ai sensi della DGR 8/7374 del 2008, riportando l'estensione della zona di rispetto delle captazioni ad uso pubblico come indicata negli atti autorizzativi (deliberazione della Giunta regionale 27 Giugno 1996, n. 15137), evidenziando in particolare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili ai sensi dell'art. 94 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i..

5. La Provincia orienta i controlli di propria competenza al fine di contenere gli scarichi abusivi, monitorare le portate dei corpi idrici, anche tramite il coinvolgimento dei comuni, individuare le cause di contaminazione. Al fine di favorire una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, prevede altresì uno specifico Piano di Settore coordinato e coerente con le valutazioni effettuate nel PTUA e relativi approfondimenti e regolamenti, che ne caratterizzi la vulnerabilità, secondo i seguenti obiettivi:

- a) valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a cui sovrapporre gli elementi di potenziale pericolo di contaminazione;
- b) perimetrare le aree di ricarica delle falde profonde;
- c) eseguire un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche di almeno 50 anni;
- d) fornire indirizzi e prescrizioni alle scelte urbanistiche al fine di tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idropotabili. In particolare tali indirizzi riguarderanno la disciplina degli usi del suolo all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione a scopo potabile ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) diversificare gli usi delle acque sotterranee e ridurre lo sfruttamento delle falde profonde, destinando le acque pregiate ai soli scopi potabili.

Art. 39 - Aree dismesse e aree di bonifica

1. Il PTCP individua alla Tavola 3, le Aree dismesse. Definisce inoltre le Aree in corso di caratterizzazione e/o di bonifica e le Aree con bonifica certificata, quelle per le quali siano state attivate le procedure previste dall'articolo 242 del decreto legislativo 152/06.

2. Per le aree dismesse e di bonifica, valgono i seguenti indirizzi:

- a) Recuperare le aree dismesse e da bonificare, in coerenza con le indicazioni per il contenimento di consumo di suolo e qualificazione delle trasformazioni urbane di cui al titolo IV, parte II;
- b) Verificare la fattibilità e compatibilità degli interventi urbanistici che eventualmente ricadono in tali aree.

3. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio, con riferimento all'aggiornamento delle banche dati di Regione Lombardia e Provincia di Milano, le indicazioni relative alle aree dismesse di cui alla Tavola 3 del PTCP e le aree di bonifica;
- b) articola le specifiche tutele, precisando lo stato di attuazione delle procedure di bonifica eventualmente ultimate o ancora in corso e le relative determinazioni assunte, quali le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nel progetto di bonifica, quelle contenute nel relativo provvedimento di approvazione e quelle indicate nella certificazione provinciale di avvenuta bonifica;
- c) valuta, sulla base di quanto sopra, le classi di fattibilità geologica e destinazioni d'uso per i siti specifici.

Art.40 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Il PTCP individua alla Tavola 3, gli Stabilimenti classificati a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa vigente in materia. Il PTCP recepisce, anche attraverso successivi approfondimenti, i disposti di cui al DM.LL.PP. 9 maggio 2001 e s.m.i.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 ed agli obiettivi di cui all'art.36, costituisce ulteriore obiettivo per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante costruire un quadro delle relazioni tra gli stabilimenti stessi, gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e le reti e i nodi infrastrutturali.

3. Alle aree interessate dagli stabilimenti si applicano anche gli indirizzi di cui all'art.75.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) individua, indica e aggiorna le informazioni relative alle industrie a rischio d'incidente rilevante presenti sul territorio comunale, approfondendo l'analisi delle relazioni tra gli stabilimenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili secondo le vigenti normative in materia, e verificando gli opportuni adempimenti di legge in merito all'analisi del rischio e delle eventuali ricadute esterne, in base alle quali valutare, di conseguenza, adeguate classi di fattibilità geologica e destinazioni d'uso per i siti specifici;
- b) nel disciplinare, ai sensi del D.M. LL.PP. 09/05/2001, le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, prevede adeguate forme di partecipazione ai procedimenti di competenza comunale, dei Comuni confinanti eventualmente interessati.

Art. 41 - Ambiti di cava

1. Le Tavole 3 e 7 del PTCP individuano gli ambiti di Cava, così come definiti dal vigente Piano Cave Provinciale vigente.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi di cui all'art.36, e a quanto disposto dall'art.35, costituiscono ulteriori obiettivi per gli ambiti di cava:
 - a) limitare e razionalizzare l'apertura di nuove cave, anche ai fini del contenimento del consumo di suolo;
 - b) tutelare le acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento;
 - c) favorire gli interventi di recupero delle cave dismesse, integrandole nel contesto locale, disciplinando adeguatamente l'attività estrattiva.
3. Per gli ambiti di cava, oltre a quanto disposto dall'art.35, valgono i seguenti indirizzi:
 - a) recuperare le cave cessate ricomprese negli ambiti golenali di cui al precedente art.37, favorendo, ove possibile, la laminazione delle piene fluviali;
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:
 - a) individua il perimetro delle cave attive e/o dismesse, in coerenza con il Piano Cave provinciale vigente, evidenziando i siti già recuperati;
 - b) attribuisce agli ambiti estrattivi attivi o pregressi individuati, un'adeguata classe di fattibilità geologica secondo quanto indicato dalla DGR 8/7374 del 2008 e s.m.i.

Capo III - Tutela e sviluppo degli ecosistemi

Art. 42 - Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'articolo 3, costituiscono ulteriori obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi quelli indicati qui di seguito e nei successivi articoli del presente capo. Sono altresì obiettivi considerati quelli della DGR n.8/10962 del 30/09/2009, della Rete Ecologica Regionale (RER), nonché quelli generali desumibili dalla Convenzione di Berna, ratificata con la legge 5 agosto 1981, n.503, e dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat".
 - a) Valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e naturalistico di diverso ordine e grado, con particolare attenzione alle connessioni tra i siti della Rete Natura 2000 e gli ambiti di tutela faunistica;
 - b) Salvaguardare la biodiversità (flora e fauna) e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio;
 - c) Salvaguardare i varchi per la connessione ecologica, evitando la saldatura degli ambiti costruiti e urbanizzati e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica;
 - d) Rendere permeabili le interferenze delle infrastrutture lineari esistenti o programmate sulla rete ecologica.

Art. 43 - Rete ecologica provinciale

1. La Tavola 4 del PTCP individua la Rete Ecologica Provinciale (REP), sistema polivalente di rango provinciale costituito da elementi di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche:

matrice naturale primaria, gangli primari e secondari e varchi. Essa ha contribuito a porre le basi della Rete Ecologica Regionale (RER) e ne declina gli elementi a scala provinciale.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per la rete ecologica:

- a) Realizzare un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo per il riequilibrio ecologico di area vasta e locale che ponga in collegamento ecologico i siti della Rete natura 2000;
- b) Ridurre il degrado attuale e le pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;
- c) Offrire nuove opportunità di fruizione e di miglioramento della qualità paesistico ambientale;
- d) Orientare prioritariamente gli interventi compensativi nelle zone comprese all'interno dei varchi perimetrati e della Dorsale verde nord come definiti dai rispettivi articoli 46 e 48.

3. Per la rete ecologica valgono i seguenti indirizzi:

- a) Prevedere, nella realizzazione di nuovi insediamenti, inclusi quelli a carattere agricolo e/o zootecnico, un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell'area che comprenda opere di mitigazione e di inserimento ambientale anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- b) Favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante compensazioni ambientali coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) recepisce e dettaglia i contenuti del progetto di rete ecologica;
- b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare all'interno degli ambiti della rete ecologica descritti negli articoli successivi;
- c) tiene conto delle indicazioni espresse nel capitolo 5 "*Le reti ecologiche comunali (REC)*" del documento "*Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali*" allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 "*Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali*", anche alla luce della DGR 8/10962 del 30 dicembre 2009 "*Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi*" e suoi allegati.

Art. 44 - Gangli primari e secondari

1. La Tavola 4 del PTCP individua i gangli primari costituiti da ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. La Tavola 4, inoltre, individua i gangli secondari costituiti da zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari, ma dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per i gangli:

- a) Mantenere e potenziare i gangli primari affinché possano continuare a sostenere gli ecosistemi presenti e costituire mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria;
- b) Migliorare dal punto di vista ecologico i gangli secondari, per supportare i gangli primari, ospitando una stabile e diversificata vita selvatica.

3. Per i gangli valgono i seguenti indirizzi:

- a) Evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e comprometterne la funzionalità ecologica;
- b) Limitare l'interferenza dei tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie con i gangli. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale in riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

- a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli primari e secondari;
- b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2;
- c) individua eventualmente specifici interventi di riqualificazione e potenziamento ecologico.

Art. 45 - Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità

1. La Tavola 4 del PTCP individua i corridoi ecologici costituiti da fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. I corridoi primari e secondari si distinguono sia rispetto al disegno complessivo di rete ecologica che in relazione all'ampiezza e alla funzionalità degli stessi. Il PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i territori esterni quali zone poste al confine provinciale che rappresentano punti di continuità ecologica. Individua altresì i principali corridoi ecologici fluviali, i corsi d'acqua con caratteristiche attuali di importanza ecologica e i corsi d'acqua da riqualificare a fini polivalenti, costituiti dai corsi d'acqua e relative fasce riparie.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituisce ulteriore obiettivo per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità il mantenimento di una fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse.

3. Per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità valgono i seguenti indirizzi:

a) Realizzare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari all'intervento, con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;

b) Limitare le intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e i corridoi ecologici. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di un diverso tracciato, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale anche con riferimento alle indicazioni del sopra citato Repertorio;

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:

a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione;

b) definisce le modalità di intervento di cui al comma 3 in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica;

c) per quanto riguarda le connessioni ecologiche che si sovrappongono a quelle indicate dalla RER, verifica l'eventualità della procedura di Valutazione di Incidenza;

d) individua eventuali interventi specifici di riqualificazione e potenziamento ecologico ed ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale.

Art. 46 - Varchi funzionali ai corridoi ecologici

1. La Tavola 4 e il Repertorio dei varchi della rete ecologica del PTCP individuano i varchi quali elementi del progetto strategico di rete ecologica. Corrispondono a tratti dei corridoi ecologici dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti. I varchi più critici sono stati perimetrati e sono rappresentati singolarmente negli stralci cartografici del Repertorio dei varchi della rete ecologica.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono specifici obiettivi per i varchi funzionali ai corridoi ecologici:

a) preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici;

b) evitare la saldatura dell'edificato in modo da mantenere la continuità territoriale;

c) riequipaggiare tali zone con vegetazione autoctona in senso prioritario rispetto a qualsiasi altro ambito provinciale.

3. Per i varchi funzionali ai corridoi ecologici valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

a) Assicurare il riequipaggiamento arboreo-arbustivo; nei punti di particolare restringimento (< 50 metri) dei varchi perimetrati dovranno essere previste opere di potenziamento vegetazionale che possano garantirne la funzionalità ecologica;

b) Per i varchi individuati solo a simbolo salvaguardare la continuità (larghezza minima di almeno 200 metri) e funzionalità del corridoio ecologico.

Prescrizioni:

- a) Nel caso di interventi ferroviari e stradali superiori o uguali a due corsie per senso di marcia, sia esistenti che in previsione, interferenti con i varchi, prevedere i passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica;
- b) Vietare l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione nei varchi perimetrati e riportati nel predetto Repertorio. L'attuazione di eventuali previsioni urbanistiche già vigenti all'atto di approvazione del PTCP, che prevedano il restringimento del varco, deve in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio inedito idonea alla continuità ecologica, secondo i criteri contenuti nel menzionato Repertorio. Sono ammissibili gli interventi edilizi connessi alla attività agricola, di cui al titolo III della legge regionale 11 marzo 2005 n.12.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione:
- a) recepisce le disposizioni di cui al precedente comma 3;
- b) eventualmente perimetra, seguendo i criteri contenuti nel Repertorio, i varchi individuati a simbolo nella Tavola 4;
- c) può modificare a scala di maggior dettaglio i varchi perimetrati, fermo restando l'obbligo d'assicurare la funzionalità del varco, discostandosi dalle previsioni grafiche del PTCP solo nel rispetto dei seguenti limiti tassativi:
- divieto di modificare la larghezza dei varchi portandola al di sotto dei 100 metri;
 - divieto di modificare le porzioni dei varchi interposti tra i fronti edificati;
 - divieto di comportare una diminuzione dell'estensione complessiva del varco perimetrato dal PTCP superiore al 10%;
- d) può comprendere negli strumenti urbanistici relativi alle trasformazioni le aree di varco solo nel caso in cui queste ultime risultino limitrofe all'area soggetta a trasformazione e a condizione che siano destinate unicamente al mantenimento del varco e alla realizzazione in esso, a titolo d'obbligo convenzionale in capo all'operatore, delle opere necessarie all'integrale realizzazione effettiva degli indirizzi e prescrizioni indicati al comma 3.

Art. 47 - Barriere infrastrutturali e interferenze con la rete ecologica

1. La Tavola 4 del PTCP individua le interferenze tra le principali infrastrutture viarie o ferroviarie previste e le barriere di quelle esistenti con gli elementi della rete ecologica.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituisce ulteriore obiettivo per le barriere infrastrutturali e le interferenze con la rete ecologica quello di rendere permeabile, dal punto di vista ecologico, la cesura determinata dalle suddette infrastrutture.
3. Per le barriere infrastrutturali valgono i seguenti indirizzi:
- a) In presenza delle barriere e interferenze di cui al presente articolo, prevedere interventi ispirati al principio della riqualificazione del territorio in termini di deframmentazione;
- b) Nel caso di realizzazione di opere che interrompano la continuità o interferiscano con la funzionalità della rete ecologica, prevedere passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura, nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali. Tali interventi sono necessari e prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture;
- c) Nel caso di realizzazione di opere che interrompano la continuità della rete irrigua e della viabilità interpodereale, prevedere il ripristino garantendo l'efficienza delle reti citate, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio la collocazione di tali barriere e interferenze e, per quanto di sua competenza, integra quanto sopra stabilito con disposizioni atte a garantire la continuità della rete ecologica.

Art. 48 - Grandi Dorsali Territoriali

1. La Tavola 0 del PTCP individua le Grandi Dorsali Territoriali come matrici ambientali e insediative del territorio e caratterizzanti i paesaggi del loro intorno. La Tavola 4 del PTCP individua la Dorsale verde nord in relazione alla prioritaria valenza di connessione ecologica e ambientale della parte settentrionale della provincia.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per le Grandi Dorsali Territoriali:
- Intervenire prioritariamente per ridurre le situazioni di degrado dovute a processi di frammentazione, abbandono, usi conflittuali e impropri;
 - Qualificare le Grandi Dorsali Territoriali quali elementi ordinatori del territorio e di gestione del paesaggio in trasformazione, a sostegno di una nuova struttura territoriale;
 - Recuperare, per la Dorsale Est - valle del Lambro e Dorsale Ovest - valle dell'Olona, le fasce fluviali, agricole, urbane, infrastrutturali, riconducendole a unità funzionale e paesaggistica;
 - Mantenere, per la Dorsale verde nord, gli spazi non costruiti esistenti e potenziarne l'apparato vegetazionale.
3. Per la Grandi Dorsali Territoriali valgono i seguenti indirizzi:
- Conservare o aumentare le aree libere mediante la preservazione di quelle esistenti e attraverso operazioni perequative;
 - Prevedere, per i progetti di nuova edificazione, interventi di mitigazione e compensazione, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali, contenendo il peso insediativo;
 - Prevedere, nei progetti infrastrutturali viabilistici e ferroviari che interferiscono con le Grandi Dorsali Territoriali, opere di mitigazione e compensazione aggiuntive volte a ridurre la frammentazione ecologico-territoriale causata, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
 - Nella realizzazione di aree a verde prevedere l'utilizzazione esclusiva di specie autoctone e favorire il potenziamento della connessione ecologica e sostenibilità ambientale del contesto.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio la delimitazione della Dorsale verde nord, evidenziando gli eventuali elementi di interferenza. Per le nuove previsioni di trasformazione, predispone adeguata documentazione che le analizzi in relazione alle finalità ecologico-territoriali della Dorsale verde nord, evidenziando le motivazioni della localizzazione dell'intervento e precisando le opere di mitigazione e di compensazione connesse.

Art. 49 - Siti della Rete natura 2000

1. Le Tavole 2 e 4 del PTCP individuano i siti della Rete natura 2000, nodi fondamentali della rete ecologica provinciale. Essi sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riconosciuti e proposti e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Nel territorio provinciale sono presenti i seguenti siti della Rete natura 2000, i cui enti gestori sono individuati nella DGR 13 dicembre 2006, n. 8/3798:
- SIC Pineta di Cesate (IT2050001);
 - SIC Boschi delle Groane (IT2050002);
 - SIC Boschi della Fagiana (IT2050005);
 - SIC Bosco di Vanzago (IT2050006);
 - SIC Fontanile Nuovo (IT2050007);
 - SIC Bosco di Cusago (IT2050008);
 - SIC Sorgenti della Muzzetta (IT2050009);
 - SIC Oasi di Lacchiarella (IT2050010);
 - SIC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate (IT2010014);
 - SIC Basso corso e sponde del Ticino (IT2080002);
 - SIC Foppe di Trezzo (IT2050011);
 - ZPS Boschi del Ticino (IT2080301)(si sovrappone ai SIC cod. IT2050005, IT2010014 e IT2080002);
 - ZPS Fontanile Nuovo (IT2050401) (si sovrappone al SIC cod. IT2050007);
 - ZPS Bosco di Vanzago (IT2050006)(coincide con il SIC cod. IT2050006).
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per i siti della Rete natura 2000:
- Tutelare, proteggere e valorizzare gli elementi naturali presenti;
 - Garantire la permeabilità faunistica per dette aree rispetto agli altri elementi della rete ecologica provinciale.
3. Per i siti della Rete natura 2000 valgono i seguenti indirizzi:
- Negli interventi di trasformazione previsti nella fascia minima di rispetto di 500 metri, individuata nello Studio di Incidenza, garantire il mantenimento e il potenziamento degli elementi che

hanno determinato l'istituzione del sito, con particolare riferimento agli habitat naturali e prioritari, nonché alla flora e alla fauna selvatiche;

b) Gli interventi previsti al di fuori della predetta fascia di rispetto devono garantire comunque il raggiungimento dell'obiettivo della continuità e del rafforzamento della rete ecologica regionale, della rete ecologica provinciale e delle reti ecologiche dei parchi regionali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, definisce la disciplina urbanistica dei Siti e degli ambiti il cui uso possa produrre effetto sugli stessi in coerenza con i Piani di Gestione dei siti Natura 2000 approvati e con l'esito della Valutazione di Incidenza, prescritta dal vigente ordinamento e, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2010 n.7, di competenza della Provincia per tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, nonché per le varianti dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio (non già assoggettati a valutazione di incidenza), che interessano aree comprese e contermini a Siti della Rete Natura 2000.

La valutazione di Incidenza è sempre dovuta per i Comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS. La procedura di verifica e l'eventuale conseguente Valutazione di Incidenza sono dovute per i Comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS e in tutti quei casi in cui il Comune stesso ravvisi, anche su segnalazione della Provincia, la possibilità che la disciplina urbanistica dettata produca effetti negativi sulla Rete Ecologica Regionale (RER) e/o su siti collocati nel territorio di altri Comuni.

5. Alla tabella 4 allegata alle presenti norme, sono elencati i progetti che dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.

Art. 50 - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

1. Le Tavole 4 e 6 del PTCP individuano i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) riconosciuti dalla Provincia e le Tavola 2 anche gli ambiti per i quali ne è stata proposta l'istituzione.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per i PLIS la tutela e la salvaguardia degli elementi connotativi del rispettivo paesaggio, la riqualificazione ambientale delle aree degradate, il recupero delle infrastrutture e degli ambiti di fruizione esistenti e la formazione di ambiti e infrastrutture che garantiscano una fruizione pubblica ambientalmente sostenibile e compatibile con le attività agricole ivi insediate.

3. Per i PLIS valgono i seguenti indirizzi:

a) Realizzare interventi di forestazione e di riequipaggiamento arboreo e arbustivo utilizzando specie autoctone;

b) Recuperare i manufatti esistenti senza pregiudicare la prosecuzione dell'attività agricola e senza alterare i caratteri e gli elementi del paesaggio;

c) Potenziare l'attività agricola eventualmente insediata anche favorendo attività agrituristiche. La realizzazione di nuovi insediamenti di tipo agricolo dovrà comunque essere accompagnata da un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità ecologica dell'area.

Prescrizioni:

d) Evitare l'inserimento di aree commerciali, industriali e artigianali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio:

a) il perimetro dei PLIS già riconosciuti o proposti;

b) il quadro conoscitivo del territorio compreso nei PLIS proposti, che contenga una descrizione delle caratteristiche e delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e/o storico culturali dell'area del parco, la dimostrazione dell'interesse sovracomunale mediante l'illustrazione di elementi fondamentali (rilevanza strategica per ricucire la frammentazione del territorio, presenza di particolari emergenze, creazione di corridoi ecologici di connessione del sistema delle aree protette) nonché una proposta di massima degli interventi da realizzare nel parco;

c) definizione dei criteri di intervento all'interno del PLIS, per garantire la tutela paesistico-ambientale e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;

d) definizione dei criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi ammessi all'interno del parco.

5. Ogni qualvolta la Provincia, con proprio atto deliberativo, riconosca l'istituzione o la modifica di un PLIS, il perimetro riconosciuto è recepito dal PTCP. L'approvazione degli aggiornamenti è effettuata con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, lettera b).

Art. 51 - Aree boscate

1. Le Tavole 2 e 4 del PTCP individuano le aree boscate corrispondenti ai boschi identificati nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) ai sensi della normativa vigente in materia. Le Tavole 2 distinguono inoltre le aree boscate di pregio, per le quali non è ammesso il mutamento d'uso ai sensi dell'art.26 del PIF vigente, e le aree boscate in aree protette regionali, per le quali si applicano gli strumenti pianificatori ivi esistenti.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per le aree boscate la loro tutela e il loro incremento finalizzati all'equilibrio ecologico e al miglioramento della qualità paesaggistica del territorio.
3. Per le aree boscate valgono gli indirizzi e le disposizioni del piano di indirizzo forestale provinciale che costituisce specifico piano di settore del PTCP.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, individua, dettando una coerente disciplina urbanistica:
 - a) le aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela;
 - b) le aree da rimboschire, prioritariamente nei varchi della REP e nei punti critici della Dorsale verde nord, seguendo le indicazioni del Piano di indirizzo forestale.

Art. 52 - Fasce boscate

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano le fasce boscate quali strutture di riferimento per l'equipaggiamento vegetazionale della rete ecologica.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituisce ulteriore obiettivo per le fasce boscate la diffusione omogenea sul territorio nonché il potenziamento della loro valenza ecologica.
3. Per le fasce boscate valgono i seguenti indirizzi:
 - a) Incrementare la messa a dimora di nuove piante autoctone sia arbustive che arboree;
 - b) Orientare lo sviluppo della vegetazione arborea e arbustiva esistente in modo da aumentarne il ruolo nell'equilibrio ecologico complessivo;
 - c) Assicurare nelle trasformazioni le eventuali necessarie ricollocazioni degli elementi della vegetazione costituenti fasce boscate, implementandoli per quanto opportuno.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio:
 - a) i dati conoscitivi di cui alle Tavole 2;
 - b) gli eventuali specifici elementi da sottoporre ad azioni di tutela e gestione normata sulla base di quanto specificato nei precedenti comma 2 e 3.

Art. 53 - Stagni, lanche e zone umide estese

1. Le Tavole 2 del PTCP individuano stagni, lanche e zone umide estese costituite da ecosistemi caratterizzati da acque lentiche basse, con un'elevata produttività primaria e un ruolo importante in termini di biodiversità.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per stagni, lanche e zone umide estese:
 - a) Preservare e valorizzare gli elementi esistenti;
 - b) Creare nuovi habitat palustri, eventualmente connessi a impianti di depurazione, come ultimo stadio del processo (ecosistemi filtro);
 - c) Incrementare la fruizione didattica di tali ambiti nel rispetto delle esigenze ecologiche.
3. Per stagni, lanche e zone umide estese valgono i seguenti indirizzi e prescrizioni:

Indirizzi:

- a) Orientare lo sviluppo della vegetazione palustre in termini di aumento della naturalità e delle specie autoctone;
- b) Incentivare la fruibilità di questi luoghi nel rispetto delle successive prescrizioni

Prescrizioni:

- a) Vietare la loro soppressione nonché qualsiasi intervento o attività che ne comprometta, ne depauperi o comunque ne danneggi il grado di naturalità;
- b) Ammettere esclusivamente interventi di naturalizzazione o di fruizione ecosostenibile e regolamentata, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, verifica e integra a scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nelle Tavole 2 e individua eventuali ulteriori ambiti da sottoporre ad azioni di tutela e gestione sulla base di quanto specificato nei precedenti comma 2 e 3.

Capo IV - Iniziative e azioni per la tutela e la valorizzazione paesistica e ambientale, per la difesa delle risorse naturali e del suolo

Art. 54 - Proposta di nuovi ambiti di tutela

1. Ai fini della coerenza ai contenuti naturalistico-ambientali dei Parchi regionali si propongono quali ambiti di Riserva naturale, da istituire ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n.86, il Bosco di Cusago e l'Oasi di Lacchiarella.

2. La Provincia, alla luce degli studi preliminari svolti per il riconoscimento dei siti di importanza comunitaria, propone altresì l'ampliamento dei SIC: Fontanile Nuovo, Bosco di Cusago e Oasi di Lacchiarella, come indicato nello Studio di Incidenza.

Art. 55 - Programmi di Azione Paesistica

1. La Provincia promuove tutte le azioni volte al recupero e alla valorizzazione di luoghi ed emergenze storico architettoniche e archeologiche, degli ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica - di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I delle presenti norme - degli ambiti fluviali, dello sviluppo degli ecosistemi, della fruizione turistica, culturale e sociale del territorio provinciale.

Le azioni di cui sopra e facenti parte del seguente elenco, rientrano nei Programmi di Azione Paesistica così come definiti all'art.32 del Piano Paesaggistico Regionale:

- a) interventi di recupero paesistico-idraulico dei fiumi, dei corsi d'acqua minori e dei fontanili, al fine di ridurre il rischio idraulico;
- b) sostenere la riqualificazione ambientale e recuperare ai fini naturalistico-ricreativi le aree degradate di cava prevedendo barriere filtranti naturali attorno agli specchi d'acqua per ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera scoperta
- c) interventi a sostegno delle aziende agricole quali presidi diffusi del territorio rurale per la riqualificazione del paesaggio agrario, promuovendo le coltivazioni tipiche della tradizione locale, mediante accordi con operatori agricoli e Amministrazioni comunali;
- d) incremento dell'equipaggiamento vegetazionale mediante rimboschimenti e creazione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità ed in particolare nella Dorsale verde nord;
- e) sostegno ai Parchi Regionali e ai PLIS per politiche di riqualificazione e potenziamento degli ambiti naturalistici e paesistici;
- f) ampliare, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, i PLIS del Rio Vallone, del Molgora e del Grugnotorto Villorosi;
- g) realizzazione di percorsi ciclopedonali per valorizzare gli elementi di interesse storico-architettonico presenti sul territorio, in particolare lungo i navigli storici, e promuoverne il sistema museale territoriale;
- h) promozione, in accordo con le Amministrazioni comunali, di eventi, programmi culturali e interventi di riqualificazione paesistica con particolare riferimento ai poli culturali e ai parchi culturali;
- i) valorizzazione di ville storiche, giardini, palazzi, architettura industriale attraverso circuiti turistico-culturali;
- l) organizzazione di corsi di formazione e pubblicazione di studi e ricerche finalizzate alla sensibilizzazione e alla conoscenza del territorio provinciale.

2. Con riferimento alle peculiarità delle Unità tipologiche di paesaggio e agli obiettivi per esse individuati all'art.19, oltre a quanto previsto al precedente comma, sono individuati i seguenti programmi di azione paesistica:

Collina di San Colombano

- a) valorizzare ai fini della fruizione turistica le acque termali denominate "Gerette";
- b) promuovere la fruibilità turistica della collina recuperando i fabbricati rurali esistenti per un uso agrituristico e attivare eventi culturali e circuiti enogastronomici;

Alta Pianura asciutta

- a) individuare, in accordo con le Amministrazioni locali, proposte di valorizzazione del canale Villoresi, quale connessione trasversale al territorio provinciale, e degli ambienti rurali dell'alta pianura asciutta e irrigua ad esso connesso, del sistema delle cascine storiche, dell'archeologia industriale della Valle dell'Olonza e delle ville dell'alta pianura.

Alta Pianura irrigua

- a) istituire, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, il PLIS lineare/culturale del Naviglio Martesana;

Media Pianura irrigua e dei fontanili

- a) promuovere politiche di intervento e progetti per ridurre il fenomeno della risalita dell'acqua superficiale, quali la riattivazione di fontanili;
- b) promuovere gli interventi di valorizzazione paesistico-ambientale proposti dal progetto sovracomunale "Camminando sull'acqua" (Abbiatense-Binaschino e Sud-Milano);
- c) valorizzare il sistema delle abbazie (Morimondo, Chiaravalle, Viboldone e Mirasole) e degli ambiti di alto valore naturalistico (riserve naturali di Bareggio, Cusago, Rodano e Settala, Binasco, Lacchiarella);
- d) promuovere e favorire la realizzazione di opere mirate alla riapertura del tracciato storico dei navigli milanesi.

Bassa pianura irrigua

- a) promuovere gli interventi di valorizzazione paesistico-ambientale proposti dal progetto sovracomunale "Camminando sull'acqua" (Abbiatense-Binaschino e Sud-Milano);

Valli fluviali e dei corsi d'acqua minori

- a) valorizzare i sistemi paesistico-territoriali che interessano il sistema delle abbazie, i mulini, i siti Leonardeschi e gli impianti di archeologia industriale lungo le Valli dell'Olonza e del Lambro, le ville e i giardini storici, le fortificazioni del sistema difensivo del territorio milanese e delle Valli dell'Adda, del Lambro, del Ticino e del Ticinello;
- b) riconnettere il sistema idrico con il territorio storicamente strutturatosi sui corsi d'acqua;
- c) promuovere parchi tematici, per la valorizzazione del patrimonio storico delle tecnologie industriali per la produzione dell'Energia;
- d) sostenere la riqualificazione paesistico-ambientale del Lambro-Seveso-Olonza, anche nell'ambito delle iniziative regionali e dell'Autorità di Bacino dei Contratti di Fiume.

3. La Provincia su autonoma individuazione o su segnalazione dei Comuni, identifica le aree che richiedono interventi di recupero e qualificazione paesistica, promuovendo e coordinando le proposte, anche attraverso forme di intesa e modalità di cooperazione di cui al decreto legislativo 267/2000 e alla legge 662/1996.

Art. 56 - Programmi per la difesa del suolo

1. La Provincia, al fine della riqualificazione dei corsi d'acqua e del recupero e riqualificazione delle aree degradate, favorisce l'attivazione da parte dei Comuni di:

- a) progetti pilota per la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale e di sperimentazione di tecniche di ingegneria naturalistica anche nell'ambito delle iniziative regionali, dell'Autorità di Bacino e dei Contratti di Fiume;
- b) interventi di riqualificazione ambientale a fini naturalistico-ricreativi degli ambiti fluviali e delle aree di cava, puntando per quelle in attività a una gestione controllata e finalizzata al progressivo recupero;
- c) interventi di valorizzazione di peculiari caratteri naturalistici e geologici presenti.

Art. 57 - Potenziamento e sviluppo degli ecosistemi

1. La Provincia ai fini della ricostruzione dell'equilibrio ecologico-ambientale del proprio territorio e di uno sviluppo sostenibile, persegue il progetto strategico di rete ecologica di cui al Capo III, mediante:

- a) il raggiungimento dell'obiettivo di incrementare di almeno il 25%, rispetto alla situazione esistente, le aree boscate e le fasce arboree e arbustive;

- b) l'individuazione e la definizione della Dorsale verde nord e degli altri elementi della rete ecologica, in particolare dei varchi;
- c) la realizzazione, in coordinamento con i Comuni e la Regione, di nuovi boschi di pianura in attuazione del progetto regionale "10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali", in coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale e le altre misure forestali;
- d) la partecipazione, in coordinamento con i Comuni, a progetti promossi e finanziati dalla Regione per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale (RER) in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali;
- e) le reintroduzioni faunistiche di specie estinte localmente, i ripopolamenti di specie in netto declino sul territorio e le integrazioni di specie che necessitano di arricchire il patrimonio genetico;
- f) la progettazione di opere di riqualificazione ambientale secondo il Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- g) l'elaborazione di progetti pilota sulle riconessioni ecologiche, quali modelli per interventi di riqualificazione ambientale;
- h) gli incentivi provinciali per la forestazione urbana, derivanti dalle compensazioni forestali;
- i) il Piano agricolo triennale regionale.

Art. 58 - Rete Verde

1. La Tavola 0 del PTCP individua la Rete Verde. La Rete Verde costituisce sistema integrato di boschi, alberati e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione del paesaggio.

La Rete Verde si relaziona in modo stretto con la Rete Ecologica, che assume, in tal senso, specifico valore paesaggistico, unitamente agli elementi del Piano d'Indirizzo Forestale, ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, agli ambiti di tutela faunistica di cui al Piano faunistico-venatorio, alle greenway e alle mitigazioni verdi dei corridoi infrastrutturali. In osservanza al Piano Territoriale Regionale d'Area "Navigli Lombardi", contribuisce inoltre alla definizione della Rete Verde provinciale la "fascia di tutela di 500 m" dalle sponde dei Navigli.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per la Rete Verde:

- a) Tutelare gli ambienti naturali e salvaguardarne la biodiversità;
- b) Salvaguardare e valorizzare l'idrografia naturale e il sistema idrografico artificiale;
- c) Ricomporre e salvaguardare i paesaggi rurali e dei boschi;
- d) Contenere i processi conurbativi e di dispersione urbana;
- e) Riqualificare i contesti periurbani e gli ambiti compromessi e degradati.

3. Per la Rete Verde, ai sensi dell'art.18, comma 1, valgono i seguenti indirizzi:

- a) Incentivare la multifunzionalità degli spazi aperti, potenziando il sistema di connessioni tra i parchi urbani e le aree per la fruizione e prestando attenzione alla transizione tra spazio rurale e territorio edificato, secondo le indicazioni contenute all'art.33;
- b) Integrare il sistema delle aree verdi con quello delle acque superficiali e la rete ecologica, sostenendo i processi di rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica ad essi connessi;
- c) Salvaguardare gli elementi naturali residui, le visuali profonde sui territori aperti fruibili dai percorsi di valenza storica e paesaggistica;
- d) Incentivare la fruizione e la mobilità sostenibili implementando il sistema dei percorsi ciclopedonali;
- e) Favorire, lungo i corsi d'acqua naturali, interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o rimboschimenti con specie arboree e arbustive per creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, e in particolare nel Piano dei Servizi, verifica, individua e articola ulteriormente la Rete Verde provinciale provvedendo a:

- a) considerare le aree destinate a verde pubblico quali elementi cardini per riqualificare gli insediamenti, articolando le tipologie spaziali e funzionali del verde in rapporto al costruito;
- b) prevedere, anche mediante la formazione di piani del verde, forme corrette di gestione del patrimonio vegetale;

c) in riferimento alla “fascia di tutela di 100 metri” e al “grande corridoio sostenibile - fascia A” (tav. 6 - “EXPO 2015”) individuato dal PTR Navigli, quest’ultimo nel rispetto del precedente articolo 13, comma 6, sono recepite le prescrizioni contenute nella sezione 2 dell’area tematica “Territorio”, nonché i criteri d’intervento di cui alla sezione 2 - area tematica prioritaria “Paesaggio” dello stesso PTR.

Art. 59 - Inserimento paesaggistico delle infrastrutture

1. Per inserimento paesaggistico delle infrastrutture si intende l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a contestualizzare l’infrastruttura considerando il rapporto infrastruttura-paesaggio trasversale a tutte le fasi progettuali.
2. Oltre ai macroobiettivi di cui all’art.3, costituiscono ulteriori obiettivi per l’inserimento delle infrastrutture:
 - a) Promuovere la riqualificazione paesistico-ambientale delle aree limitrofe alle infrastrutture esistenti;
 - b) Contenere l’ulteriore sviluppo degli insediamenti lungo le infrastrutture, sia esistenti che di nuova previsione;
 - c) Prevenire i fenomeni di conurbazione lineare lungo le nuove infrastrutture e concentrare i nuovi insediamenti attorno agli svincoli e alle fermate/stazioni della rete di forza del TPL.
 - d) Coordinare la programmazione delle infrastrutture e dei trasporti con le componenti paesistico-ambientali, con particolare riguardo alla rete ecologica provinciale e alle esigenze di conservazione dei siti della Rete natura 2000 di cui all’art.49 e dei parchi regionali;
 - e) Connettere alla rete della mobilità tradizionale il sistema della mobilità dolce;
 - f) Garantire il presidio attivo delle aree limitrofe alle infrastrutture.
3. Alle infrastrutture, sotto il profilo paesaggistico, si applicano i seguenti indirizzi aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:
 - a) Prevedere corridoi di larghezza pari almeno alle fasce di rispetto di legge incrementate del 50% laddove vi siano possibilità e disponibilità di aree, per interventi di inserimento paesistico-ambientale da progettarsi contestualmente all’infrastruttura stessa. Tali interventi, da attuarsi con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali, dovranno garantire anche la continuità dei corridoi ecologici preesistenti nei territori attraversati e gli idonei dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica. A titolo orientativo, si evidenzia che la funzionalità di connessione ecologica necessita una profondità minima dei corridoi verdi lungo le infrastrutture non inferiore a 250 metri, secondo indicazioni del PTR;
 - b) Prevedere all’interno della progettazione dell’infrastruttura, gli interventi compensativi finalizzati all’inserimento paesaggistico della stessa. Essi dovranno prevedere la ricucitura dei contesti attraversati ed eventuali interventi di riqualificazione esterni alla fascia di salvaguardia, coinvolgendo attori pubblici e privati nella loro realizzazione e gestione;
 - c) Anticipare la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione delle trasformazioni previste, per migliorare la sostenibilità dell’infrastruttura anche nella fase di cantiere;
 - d) Salvaguardare le visuali profonde precepibili dalle infrastrutture, sia esistenti che di progetto, e i cono visuali aperti su ambiti ed elementi di rilevanza storica e paesaggistica;
 - e) Prevedere un equipaggiamento verde delle infrastrutture che tenga conto delle tipologie storicamente presenti e della loro disposizione nei contesti paesaggistici attraversati;
 - f) Localizzare e progettare le aree di sosta e di servizio con il fine di interagire con il territorio circostante (connessione con itinerari locali, punti di osservazione sul paesaggio, occasioni di informazione turistica, ecc.) e prevedere idonei interventi di sistemazione a verde.
4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, esplicita le azioni urbanistiche atte a perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 2. In particolare nel Documento di Piano dovranno essere indicate le strategie e le azioni da mettere in atto per la pianificazione e qualificazione paesistica complessiva del contesto entro cui le infrastrutture si collocano. I nuovi tracciati di infrastrutture di livello locale dovranno essere determinati previa attenta e approfondita analisi del contesto paesistico-ambientale, garantendo la salvaguardia dei varchi della rete ecologica provinciale e degli elementi di caratterizzazione paesistica esistenti. Le disposizioni puntuali volte all’inserimento paesaggistico delle infrastrutture dovranno essere integrate nella disciplina paesaggistica del PGT.

TITOLO II - Sistema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico**Art. 60 - Quadro coordinato degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico (AAS)**

1. Il PTCP, alla Tavola 6, definisce, acquisite le proposte dei Comuni e sulla base dell'analisi delle caratteristiche, delle risorse naturali e delle funzioni, gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico, muovendo dai criteri di cui alla DGR 19 settembre 2008 n.8/8059. Per tali ambiti detta poi all'articolo 61 specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 la definizione di cui al precedente comma e la disciplina di valorizzazione, uso e tutela di cui all'art.61 hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali fino alla loro approvazione e comporta l'assoggettamento alla disciplina del titolo III, parte II della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. E' fatta salva l'attività comunale di rettifica, precisazione e miglioramento, derivante da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, di cui all'articolo 15, comma 5 della medesima legge regionale.
3. La disciplina di cui ai precedenti comma non si applica alle aree, ancorché evidenziate nella Tavola 6 del PTCP:
 - a) per le quali gli strumenti di pianificazione dei parchi locali di interesse sovracomunale prevedano usi non compatibili con la disciplina di cui al titolo III della parte II della legge regionale 11 marzo 2005, n.12;
 - b) per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano reti ed impianti tecnologici ed infrastrutture per la mobilità di livello comunale nonché opere pubbliche comunali, previa, all'occorrenza, la positiva valutazione di compatibilità con il PTCP.
4. Nella Tavola 6 del PTCP sono individuati, sempre muovendo dai criteri regionali di cui alla DGR 19 settembre 2008 n. 8/8059, anche gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico posti nei territori interni alle aree regionali protette e, in particolare, ai parchi regionali e alle aree soggette a pianificazione comunale orientata ex articolo 18, comma 3 della LR 30 novembre 1983 n. 86.
5. Detta individuazione ha valore di proposta organica di coordinamento degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico delle aree regionali protette, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2, lettera b) e comma 7, ultima parte, della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e persegue contestualmente il raccordo col sistema degli ambiti ad esse esterni.
6. In caso di compatibilità attuale tra la disciplina degli strumenti di pianificazione dell'area regionale protetta o del parco regionale e quella di PTCP, l'individuazione ha immediata efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali. Diversamente essa comporta effetti di salvaguardia valevoli sino all'entrata in vigore di quella stabilita nella intesa di cui al successivo comma 7, comunque, per non oltre tre anni dall'entrata in vigore del PTCP. In pendenza della salvaguardia i PGT non possono assumere previsioni pianificatorie contrastanti, eccettuato il caso di recepimento obbligatorio di atti di pianificazione delle aree regionali protette o loro varianti successivi all'entrata in vigore del PTCP.
7. In assenza di detta compatibilità, la Provincia promuove nei confronti degli enti gestori delle aree regionali protette, dei parchi regionali e degli altri soggetti competenti una procedura d'intesa, ai sensi degli articoli 57 del DLgs. 31 marzo 1998 n.112 e 17, comma 1 della LR 30 novembre 1983 n.86. L'intesa definisce e coordina la perimetrazione e la disciplina degli ambiti destinati alle attività agricole d'interesse strategico inclusi nelle aree regionali protette e regola le modalità di risoluzione dei contrasti interpretativi tra il PTCP e i PGT dei parchi regionali in materia di disciplina e individuazione degli AAS.
8. A seguito del perfezionamento e della stipula dell'intesa, la Provincia ne recepisce i contenuti nel PTCP mediante la procedura di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) delle presenti norme. Il recepimento comporta l'efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali di cui al precedente comma 2. Gli enti gestori delle aree regionali protette provvedono in relazione all'intesa conformemente alle proprie norme di riferimento.

Art. 61 - Indirizzi per la valorizzazione, l'uso e la tutela

1. L'uso, la tutela e la valorizzazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico devono essere compatibili con le previsioni del PTCP e, ove così stabilito dagli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, anche con quelle degli strumenti stessi. La disciplina delle aree destinate all'agricoltura è demandata ai piani delle regole comunali.

2. Fermo restando i macro-obiettivi di cui al precedente articolo 3, la disciplina d'uso, tutela e valorizzazione degli ambiti di cui all'art.60 comma 1, è orientata al rispetto dei seguenti indirizzi, aventi efficacia prevalente ai sensi del precedente articolo 18, comma 1:

- a) Mantenere la compattezza e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo e riqualificare le restanti aree;
- b) Migliorare i contesti territoriali periurbani e la qualità delle espansioni insediative in adiacenza e al contorno delle aree produttive agricole;
- c) Migliorare la qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni urbanistiche e delle espansioni edilizie, specie se integrate con una produzione agricola strategica effettivamente in atto;
- d) Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione agricola e comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorità dell'obiettivo indicato alla successiva lettera e);
- e) Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o, comunque, da attività comportanti rischi di danneggiamento o d'impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi;
- f) Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera e mantenere un rapporto equilibrato tra suolo impermeabile e filtrante, anche al fine di conservare un'adeguata dimensione delle superfici filtranti per svolgere funzioni ecologiche;
- g) Utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde urbano;
- h) Perseguire la continuità e funzionalità delle reti ecologiche e l'integrazione con reti di livello urbano, mantenere la continuità degli spazi aperti tra l'edificato e i paesaggi agrari;
- i) Tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l'inserimento di filari, siepi e alberi nelle grandi aree della monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole;
- l) Favorire le colture agroambientali compatibili al posto delle colture agricole intensive e ad alto impatto ambientale, incentivare l'agricoltura biologica delle produzioni di qualità certificate e di produzioni con tecniche agricole integrate;
- m) Valorizzare le produzioni tipiche, di pregio, della tradizione locale e di nicchia, soprattutto nelle aree dell'agricoltura periurbana, promuovendo in particolare la sicurezza alimentare, la qualità e la filiera corta anche attraverso l'introduzione e la valorizzazione dei mercati degli agricoltori;
- n) Potenziare la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili anche mediante l'individuazione di percorsi turistici culturali ed enogastronomici e l'attivazione di itinerari ciclo-pedonali o equestri;
- o) Utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare eventuali nuovi edifici in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo storico.
- p) Garantire il raccordo tra le previsioni di ambiti agricoli strategici interni ed esterni alle aree regionali protette, secondo quanto definito al precedente articolo 60, onde contribuire alla creazione di un sistema produttivo agricolo con valenza paesaggistica esteso all'intero territorio provinciale e coerente con la strategia regionale del PTR.

3. Per gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico che ricadono all'interno di elementi della Rete Ecologica Provinciale valgono anche gli indirizzi e le prescrizioni riportate nei vari articoli del Capo III - "Tutela e sviluppo degli ecosistemi naturali".

4. Per gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico valgono altresì gli obiettivi e gli indirizzi di cui all'art.19bis - Il sistema rurale-paesistico-ambientale.

Art. 62 - Criteri e modalità per la definizione delle aree agricole a scala comunale e per le variazioni degli ambiti provinciali destinati all'attività agricola di interesse strategico.

1. I PGT individuano e disciplinano nel piano delle regole le aree destinate all'agricoltura, recependo i perimetri degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico definiti ai sensi dell'art.60 comma 1, con la facoltà, in tale sede, di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, nel rispetto dei criteri dell'Allegato 5 della DGR 8059/2008, dei macro-obiettivi di cui al precedente articolo 3, degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art.61 e dei criteri qualitativi definiti al successivo comma 3.

2. Nel caso in cui le rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale prevedano una riduzione dell'estensione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico definiti ai sensi dell'art.60 comma 1, la stessa, non ripetibile nel periodo di vigenza del PTCP, dovrà essere inferiore al 2% dell'estensione complessiva degli ambiti di cui al precedente art.60, comma 1.

3. Il PTCP definisce, in relazione alla possibilità di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico anche in riduzione della loro superficie e/o della quantità, i seguenti criteri qualitativi:

- a) Non modificare le aree caratterizzate dalla presenza di aziende agricole vitali e da colture di pregio e riconosciuta valenza storico produttiva;
- b) Non modificare le aree interessate da programmi di investimento sostenuti dal contributo pubblico intervenuti nel corso dei 3 anni precedenti o in programma in relazione alle politiche del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
- c) Evitare processi di frammentazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, e, in particolare, del sistema poderale delle aziende agricole;
- d) Non prevedere variazioni della superficie degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico ove ciò possa incrementare la frastagliatura del perimetro dell'ambito stesso;
- e) Mantenere la continuità intercomunale degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche in relazione all'esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra urbanizzati esistenti;
- f) Prevedere variazioni solo in contiguità con il territorio urbanizzato; il perimetro dell'area oggetto di proposta di modifica dovrà essere al 50% comune al perimetro del territorio urbanizzato;
- g) Prevedere variazioni che non interessino, compromettano o alterino:
 - gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, di cui all'art.28;
 - gli elementi del paesaggio agrario, di cui all'art.29;
 - gli elementi della rete ecologica provinciale così come individuati all'art.43, comma1, e meglio disciplinati nei successivi articoli ad essa relativi;
 - la Dorsale Verde Nord, di cui all'art.48;
 - i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, di cui all'art.50;
 - gli elementi della Rete Verde, di cui all'art.58;
- h) Concorrere alla riqualificazione degli ambiti di frangia urbana di cui all'art.33, privilegiando il completamento dell'edificato e incrementando la qualità paesistico-ambientale delle aree periurbane, quali aree di potenziale degrado e interfaccia tra spazi edificati e aree rurali.

4. Ferma restando la possibilità di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ai sensi del precedente comma 1, non sono ammesse riduzioni dell'estensione complessiva della superficie degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei seguenti casi:

- a) Nei Comuni nei quali l'estensione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico risulta inferiore al 25% della superficie comunale;
- b) Nei Comuni nei quali sono presenti aree dismesse o da recuperare per le quali lo strumento urbanistico non preveda il recupero e il riuso;
- c) Nei Comuni nei quali non è ammesso consumo di suolo ai sensi dell'art.70.

5. Il Comune che intende apportare nei propri atti di pianificazione rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, predispongono idonea documentazione conoscitiva relativa a:

- a) Caratterizzazione e classificazione delle aree agricole, per quanto riguarda gli aspetti produttivi, territoriali, paesaggistici ed ecologico/ambientali;
- b) Individuazione delle eventuali aree urbanizzate dismesse e delle relative ipotesi di piano per il recupero e riuso;
- c) Dimostrazione del miglioramento della concentrazione degli insediamenti, così come definito al comma 4 dell'art.70.

6. Il recepimento di cui al precedente comma 1 avviene in sede di valutazione di compatibilità con il PTCP, ai sensi del comma 4, lett b) dell'art. 6, e non comporta l'attivazione del procedimento di variante ex articolo 15, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12. Tale procedimento di variante ordinaria si attiva nei casi di cui al comma 4 e di cui al comma 1 qualora si ravvisi il contrasto con i macro-obiettivi di cui all'art.3, con gli obiettivi per la valorizzazione, l'uso e la tutela di cui all'art. 61 e con i criteri qualitativi di cui al precedente comma 3.

TITOLO III - Sistema infrastrutturale della mobilità

Art. 63 - Reti infrastrutturali

1. Il PTCP indica, alla Tavola 1, le scelte strategiche in materia di mobilità in relazione al previsto assetto territoriale; per ciascuna delle componenti del sistema infrastrutturale riporta i seguenti elementi:

- a) rete ferroviaria;
- b) rete metropolitana;
- c) sistemi a guida vincolata, linee di forza;
- d) rete viabilistica;
- e) aeroporti;
- f) stazioni ferroviarie;
- g) fermate delle metropolitana;
- h) centri di interscambio passeggeri;
- i) centri intermodali.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono distinti in:

- a) Opere in programma, ovvero i progetti relativi a nuove realizzazioni e potenziamenti di infrastrutture esistenti che risultano approvati o già individuati nel quadro di piani e programmi di settore vigenti, per i quali il processo decisionale è sostanzialmente definito;
- b) Opere previste, ovvero i progetti relativi a nuove realizzazioni e potenziamenti di infrastrutture esistenti già definiti per i quali l'iter decisionale e progettuale non è concluso;
- c) Opere allo studio, ovvero i progetti relativi a nuove realizzazioni e potenziamenti di infrastrutture esistenti assunte dal PTCP come coerenti con gli obiettivi di piano, la cui definizione di tracciato o tipologia deve essere approfondita.

2bis. Il PTCP riporta in apposite Tabelle, parte integrante della presente normativa di piano, l'elencazione degli interventi infrastrutturali della mobilità rappresentati nella Tavola 1 ed afferenti alle categorie di cui ai punti a) e b) dell'art. 63, comma 2, specificando:

- a) la fonte progettuale assunta per la trasposizione in cartografia dei tracciati;
- b) il tipo di salvaguardia operante;
- c) il corrispondente dimensionamento dei corridoi di tutela, così come ricavabili dal recepimento delle fasce di salvaguardia obbligatoria operanti ai sensi di legge (cartografate o meno nei progetti stessi) ovvero opportunamente stabilite dalla Provincia con la finalità di assicurare la permanenza delle condizioni di fattibilità urbanistica delle opere.

3. La pianificazione comunale e la pianificazione di settore della Provincia recepiscono le indicazioni di cui al comma 1, tenendo conto che:

- a) l'individuazione nella tavola 1 del PTCP delle opere di cui al comma 2, lettera a) ha valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005;
- b) l'individuazione nella tavola 1 del PTCP delle opere di cui al comma 2, lettera b) ha valore di indirizzo e di salvaguardia ai sensi della DGR 3 dicembre 2008 n.8/8579 (art.102bis della LR 12/2005);
- c) l'individuazione nella tavola 1 del PTCP delle opere di cui al comma 2, lettere c) hanno valore di indirizzo.

4. La Provincia di Milano aggiorna ogni tre anni le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. L'approvazione degli aggiornamenti è effettuata con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), ma, qualora comporti l'introduzione di nuovi elementi infrastrutturali non già compresi nella tavola 1, è effettuata con la procedura di variante di cui all'art.6, comma 1, lettera a).

5. La pianificazione comunale e la pianificazione di settore della Provincia recepiscono le indicazioni di cui al comma 1, trasponendo alla scala di dettaglio i tracciati in relazione alle condizioni di prevalenza e salvaguardia definite dal comma 3, lettere a) e b). In relazione alle opere di cui al comma 2, lettera c), la pianificazione comunale garantisce la possibilità di conseguire gli obiettivi di connettività rappresentati dall'indicazione cartografica delle stesse opere.

6. Le previsioni infrastrutturali viabilistiche e trasportistiche riguardanti il quadrante sud-ovest del territorio provinciale non già dotate di prevalenza conformativa o di salvaguardia ex lettere a) e b) del precedente comma 3, sono recepite dalla pianificazione comunale successivamente alla loro definizione da concertare in un tavolo tecnico interistituzionale che sarà promosso dalla Provincia con i Comuni interessati, ai sensi dell'art.5 comma 2.

Art. 64 - Obiettivi del sistema infrastrutturale della mobilità

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, il PTCP definisce per il sistema infrastrutturale della mobilità i seguenti ulteriori obiettivi specifici:

- a) Sviluppare il sistema dei trasporti secondo modalità economicamente, socialmente ed ambientalmente sostenibili, riducendo la necessità di spostamento, favorendo le relazioni di vicinato ed orientando la domanda di trasporto verso scelte modali e tecnologie meno impattanti;
- b) Utilizzare tecnologie e sistemi sostenibili al fine di minimizzare le pressioni ambientali, e indirizzando i fornitori di servizi di trasporto verso standard energetici sostenibili;
- c) Favorire lo sviluppo dell'information technology applicata ai trasporti, per la gestione delle informazioni e per orientare le scelte dei viaggiatori;
- d) Potenziare il sistema delle connessioni viabilistiche trasversali, programmare collegamenti tangenziali per alleggerire il centro, creare linee di forza esterne, attivando opportuni accordi, ai sensi dell'art.5 comma 2, per costruire un quadro strategico concertato che metta a sistema le scelte comunali con i progetti di rilevanza sovralocale;
- e) Assumere un modello a rete e gerarchico del trasporto pubblico basato sul ferro per l'accesso al sistema urbano centrale, potenziando le linee ferroviarie e le metropolitane e favorendo le interconnessioni su nodi qualificati, esterni al capoluogo;
- f) Orientare i sistemi tariffari sulla base dell'impatto ambientale dei differenti sistemi;
- g) Favorire lo sviluppo di una rete ciclabile di supporto agli spostamenti operativi quotidiani, connessa ai nodi di interscambio del trasporto pubblico e ai principali generatori di traffico;
- h) Assoggettare lo sviluppo del sistema infrastrutturale ad azioni mirate alla riduzione del consumo di suolo con adeguata progettazione delle aree contermini;
- i) Migliorare l'inserimento ambientale e paesistico delle nuove infrastrutture viabilistiche e di quelle da potenziare sia mediante soluzioni progettuali ambientalmente compatibili, sia proponendo adeguate opere di mitigazione e compensazione degli interventi;
- j) Promuovere l'attività di mobility management a favore di uno sviluppo sostenibile e diffusione/incentivazione di sistemi di trasporto alternativi (car-sharing, car-pooling).

Art. 64bis - Logistica e intermodalità

1. La Tavola 1 del PTCP individua i principali centri intermodali, al fine di assicurare di orientare lo sviluppo del territorio del settore della logistica e della movimentazione e gestione delle merci.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per la mobilità di cui all'art.64, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) razionalizzare il sistema della logistica e favorire la localizzazione e lo sviluppo dei terminal e delle piattaforme logistiche in stretta correlazione con il sistema ferroviario e nell'ambito delle aree dismesse;
- b) orientare l'urbanistica comunale favorendo il coordinamento e l'integrazione delle modalità di trasporto e di movimentazione delle merci;
- c) orientare l'urbanistica comunale favorendo il coordinamento e l'integrazione delle modalità di trasporto e di movimentazione delle merci.

3. La pianificazione comunale e la pianificazione di settore della Provincia concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e in particolare sono orientate a:

- a) riutilizzare, ove possibile, aree già occupate da attività produttive o comunque già urbanizzate;
- b) prevedere la localizzazione di impianti per la movimentazione delle merci esclusivamente ove esistano o siano previste condizioni di mobilità efficienti, con particolare riferimento ai servizi ferroviari e in particolare ai terminal intermodali.
- c) servire prioritariamente le aree industriali ecologicamente attrezzate e i distretti industriali, intese quali aree dotate delle infrastrutture e dei servizi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

4. I Comuni predispongono adeguata documentazione conoscitiva che dimostri le condizioni di sostenibilità dell'insediamento rispetto allo specifico settore del trasporto merci, come specificato all'art. 14 comma 5.ter.

Art. 65 - Integrazione delle reti

1. Il PTCP individua, alla Tavola 1, gli interscambi passeggeri, classificati secondo le seguenti categorie:

- a) Interscambi di rilevanza sovralocale, ovvero gli interscambi che costituiscono corrispondenza tra sistema ferroviario regionale, sistema ferroviario metropolitano, trasporto pubblico locale e trasporto privato, oppure interscambi che costituiscono corrispondenza tra fermate della metropolitana, trasporto pubblico locale e trasporto privato;
- b) Interscambi di rilevanza locale, ovvero gli interscambi che costituiscono corrispondenza tra sistema ferroviario metropolitano, trasporto pubblico locale e trasporto privato;
- c) Interscambi prevalentemente dedicati alla corrispondenza tra sistemi automobilistici, ferrovie e metropolitane.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per la mobilità di cui all'art.64, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Favorire l'integrazione modale dei sistemi di trasporto, potenziare le strutture di interscambio più periferiche e coordinare l'offerta del trasporto pubblico locale con quella ferroviaria;
- b) Prolungare verso l'esterno il sistema delle linee metropolitane milanesi, anche al fine di individuare interscambi in posizione meno prossima al capoluogo;
- c) Potenziare l'accessibilità degli interscambi con particolare riguardo all'accessibilità pedonale e ciclabile e alle necessarie strutture di supporto;
- d) Sviluppare il ruolo di centralità urbana degli interscambi, valorizzandone l'elevato livello di accessibilità, con particolare riferimento all'opportunità di concentrare l'offerta dei servizi e di funzioni strategiche di livello comunale e sovracomunale.

3. La pianificazione comunale e la pianificazione di settore della Provincia concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e in particolare sono orientate a:

- a) Localizzare le funzioni di livello regionale a distanza pedonale rispetto agli interscambi di cui alla lettera a) del precedente comma 1;
- b) Localizzare le funzioni di livello sovralocale a distanza pedonale rispetto agli interscambi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1;
- c) Realizzare adeguate infrastrutture di interscambio atte a favorire l'efficace integrazione delle modalità di trasporto, con particolare attenzione alle strutture per la ciclabilità e per l'accessibilità pedonale.

Art. 66 - Mobilità ciclabile

1. Le Tavole 0 e 8 del PTCP individuano la rete ciclabile, al fine di assicurare la dotazione di una struttura strategica per l'intero sistema della mobilità provinciale, la fruizione dei percorsi e dei luoghi di interesse paesistico individuati alle Tavole 2, nonché l'integrazione delle reti ciclabili esistenti e previste dei parchi.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per la mobilità di cui all'art.64, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Incrementare la dotazione di piste e percorsi ciclabili protetti;
- b) Integrare le reti di mobilità ciclabile e pedonale con le aree pedonali ed i percorsi destinati alla fruizione del territorio e dei parchi, valorizzando di interesse paesistico individuati alle Tavole 2;
- c) Favorire la realizzazione di servizi destinati allo sviluppo della ciclabilità quali il bike sharing, la costruzione di velo stazioni, l'incentivo alle imprese che attuano politiche attive a favore della ciclabilità.

3. La Provincia di Milano incentiva, anche attraverso la promozione di accordi con gli enti gestori del trasporto pubblico, lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili di livello sovra comunale.

4. Gli atti di pianificazione urbanistica comunale e quelli della pianificazione provinciale di settore prevedono la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione con le stazioni e le fermate delle linee ferroviarie e metropolitane e la predisposizione di spazi per adeguate attrezzature di deposito e parcheggio.

Art. 67 - Corridoi tecnologici

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art 3, agli obiettivi specifici per la mobilità di cui all'art.64, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) localizzare in appositi cavidotti, preferibilmente nel sottosuolo e lungo le infrastrutture per la mobilità, i corridoi tecnologici delle reti di interesse sovracomunale (gas, acqua, energia elettrica, reti telematiche, teleriscaldamento ecc.).

2. Ove dette reti debbano essere collocate in soprassuolo, l'inserimento ambientale e paesistico dei relativi manufatti è assicurato con opportune misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali.

Art. 68 - Criteri per la mobilità nella pianificazione comunale

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art 3, agli obiettivi specifici per la mobilità di cui all'art. 64, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Integrare e coordinare la programmazione dei trasporti (persone e merci) e la pianificazione territoriale;
- b) Favorire modelli territoriali ed urbani caratterizzati da basso impatto sul sistema della mobilità, al fine di limitare la necessità di spostamento casa/lavoro/servizi/tempo libero;
- c) Concentrare lo sviluppo urbano nei luoghi di maggior accessibilità e in condizione di sostenibilità delle differenti modalità di trasporto;
- d) Individuare processi e strumenti di governo della mobilità a scala locale per una gestione flessibile dell'offerta di trasporto e la diffusione di tecnologie e sistemi a basso impatto ambientale.

2. La pianificazione comunale e la pianificazione di settore della Provincia concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra ed in particolare:

- a) Predispongono idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di mobilità, stimano e valutano la sostenibilità del carico urbanistico di piano sulla rete della mobilità, come specificato all'art.14 comma 5ter;
- b) Qualora accertino, che la sostenibilità del carico urbanistico di piano sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di determinate infrastrutture, esplicitano la condizione di subordine temporale correlando l'attivazione della trasformazione al raggiungimento dei requisiti di accessibilità.

3. Fermo restando quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dal vigente Piano provinciale della viabilità, nelle trasformazioni lungo la viabilità extraurbana devono essere rispettati i seguenti indirizzi:

- a) gli strumenti urbanistici prevedono assi stradali dedicati per il collegamento dei nuovi insediamenti con le arterie di interesse sovra comunale, con caratteristiche tali da garantire adeguati livelli di scorrevolezza del traffico.
- b) la definizione progettuale delle derivazioni dall'arteria principale dovrà essere realizzata unicamente in corrispondenza degli assi dedicati di cui sopra e non potrà comunque configurarsi come innesto diretto dalla singola proprietà sulla rete viabilistica sovra comunale;

c) gli strumenti urbanistici prevedono misure di mitigazione e spazi filtro da piantumare ed assoggettare a progettazione paesistica, anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali.

TITOLO IV - Sistema insediativo

Art.69 - Obiettivi per il sistema insediativo

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, il PTCP definisce i seguenti obiettivi specifici per il sistema insediativo:

- a) Rilanciare la struttura policentrica, mettendo efficacemente in rete i centri del territorio provinciale, creando occasioni per implementare un percorso di pianificazione strategica costruendo sinergie tra aree di eccellenza e utilizzando meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti per la gestione delle ricadute delle concentrazioni insediative;
- b) Definire modelli localizzativi coerenti con un territorio basato sullo sviluppo delle vocazioni e sul sostegno all'innovazione;
- c) Favorire la densificazione qualificata nel Territorio Urbanizzato (TU), concentrando i servizi e l'eventuale fabbisogno abitativo, subordinando le trasformazioni esterne al TU, al miglioramento della densità al suo interno;
- d) Organizzare una nuova rete territoriale che riequilibri i pesi tra centro e resto della provincia e puntare allo sviluppo delle potenzialità presenti nel vasto territorio della regione urbana milanese-lombarda, rilocalizzando le grandi funzioni urbane;
- e) Potenziare i poli urbani che godono delle migliori condizioni di accessibilità, favorendo in essi l'insediamento di funzioni qualificate, modulando anche i parametri sul consumo di suolo e rafforzandone l'identità;
- f) Mettere in atto politiche insediative non dissipative, orientate a ridurre il consumo di suolo e garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni delle diverse aree del territorio provinciale, limitare l'effetto sprawl e l'addensamento lungo i tracciati della viabilità;
- g) Perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano con l'eventuale ridefinizione dei margini e privilegiare il recupero delle aree dismesse o degradate e non ridurre quelle utilizzate a scopi agricoli;
- h) Riorganizzare la città dispersa e attrezzarla perché diventi il luogo privilegiato di produzione e distribuzione di conoscenza e innovazione, anche mediante estensione e diffusione delle reti telematiche;
- i) Incentivare e concorrere alla realizzazione di abitazioni di housing sociale per le categorie più disagiate e attivare meccanismi di governance finalizzati al coordinamento e al sostegno delle azioni in capo ai Comuni, orientando a tali fini gli strumenti di pianificazione locali;
- l) Sviluppare forme di governance per le politiche insediative, coordinare a livello intercomunale le politiche urbane, promuovere e favorire la concertazione tra enti e forme associative tra Enti con configurazione variabile in funzione dei temi e degli obiettivi, in particolare per i temi del riuso delle grandi aree dismesse da coordinare mediante progetti unitari che tengano conto anche delle ricadute sul sistema della mobilità.

Art. 70 - Criteri dimensionali delle previsioni insediative

1. Il PTCP, al fine di verificare e monitorare il consumo di suolo, definisce:

- a) Territorio Urbanizzato (TU), inteso come superficie urbanizzata ed in via di urbanizzazione calcolata sommando le parti di territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate a condizione che i relativi piani attuativi siano già adottati alla data di adozione del nuovo PGT o sue varianti;
- b) Consumo di Suolo Qualificato (CS), calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione (ST) che determinano riduzione delle zone a destinazione agricola o a verde, comunque denominate, del vigente strumento urbanistico, e lo stesso TU.

2. Il PTCP, ai fini dell'applicazione delle regole per il dimensionamento delle previsioni insediative, individua:

- a) l'ambito della città centrale, indicato alla Tavola 0, composto da Milano e dai Comuni di Assago, Baranzate, Bresso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giulilano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone;
- b) l'ambito esterno alla città centrale, costituito dai restanti Comuni;
- c) i Comuni con caratteristiche di Polo Attrattore, di cui all'art.72.

3. Il PTCP, ai fini dell'applicazione delle regole per il dimensionamento delle previsioni insediative, definisce "Progetti Strategici" i servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, di cui all'art.9 comma 10 della LR 12/2005, di rilevanza sovracomunale, che concorrono all'attuazione delle linee strategiche del PTCP e che rispondono, sulla base di relazione dettagliata, a reali bisogni per la qualità dell'ambiente.

4. Gli strumenti di pianificazione comunale che introducono nuovo consumo di suolo, si intendono idonei ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, a condizione che, contemporaneamente:

- a) sia garantito il riuso di almeno il 40% delle aree degradate o dismesse, laddove presenti intendendosi come tali anche quelle con destinazione funzionale non specificamente produttiva. A tal fine, il quadro conoscitivo del PGT, di cui all'articolo 1 comma 8 lett b) della LR 12/2005, è obbligatoriamente integrato da uno specifico censimento di tali aree comprensivo di una cartografia a scala adeguata e di una tabella riassuntiva delle superfici e dei volumi che evidenzia le aree per le quali è in corso il recupero o è stato adottato un piano attuativo che ne preveda il recupero;
- b) sia migliorata la concentrazione degli insediamenti, calcolata come rapporto tra il perimetro del Territorio Urbanizzato di ogni singolo nucleo, ad esclusione degli insediamenti sparsi di estensione inferiore a 10 ettari, e la circonferenza di un cerchio con superficie equivalente a quella del nucleo stesso.

Gli strumenti di pianificazione comunale possono introdurre incrementi del Territorio Urbanizzato (TU), soltanto se, oltre alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e a quelle di cui al successivo comma 5, sia verificata l'attuazione di almeno l'80% delle previsioni di trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale già disposte dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. Gli strumenti di pianificazione comunale introducono nuovo consumo di suolo, inteso quale incremento del Territorio Urbanizzato (TU), in relazione al rispetto dei parametri di riferimento degli Indicatori di Sostenibilità di cui al comma 4 dell'art. 71. Il rispetto di ciascun parametro consente un incremento di consumo di suolo pari allo 0,4%, come indicato nella tabella allo stesso comma; l'incremento massimo di consumo di suolo è pertanto pari al 2% non ripetibile nel periodo di vigenza dello strumento urbanistico generale e subordinato al rispetto di tutti i parametri di riferimento. In particolare:

- a) I Comuni della Città Centrale di cui al comma 2, possono introdurre nuovo consumo di suolo nella misura sopra indicata solo a condizione che lo strumento urbanistico preveda "Progetti Strategici" di cui al comma 3;
- b) I Comuni Polo di cui all'art.72, possono raddoppiare il consumo di suolo ammesso, a condizione che lo strumento urbanistico preveda "Progetti Strategici" di cui al comma 3. L'aggregazione di Melzo - Gorgonzola assume quale riferimento per il consumo di suolo il valore di cui all'art.71, quale quantità massima ammissibile da suddividere nei PGT dei Comuni componenti la stessa aggregazione.

6. Negli interventi di riuso, le porzioni di trasformazioni della superficie urbanizzata (SU), che costituiscono incremento della superficie filtranti, a verde e fruibili, possono essere sottratte dal consumo di suolo complessivamente computato, così come definito al precedente comma 1.

7. I Comuni, nei propri atti di pianificazione, dettano disposizioni per la definizione del bilancio ecologico comunale - che assicurino la compensazione ambientale preventiva delle trasformazioni comportanti consumo di suolo, attraverso:

- a) realizzazione di interventi ambientali che restituiscano una capacità ecologica almeno pari a quella del territorio trasformato;

b) contributo all'attuazione della Rete Verde, del sistema dei PLIS, della rete ecologica.

Qualora si accerti che la sostenibilità del carico urbanistico di piano sia condizionata alla preventiva realizzazione delle compensazioni di cui sopra, tale condizioni di subordine temporale deve essere disciplinata dagli atti di pianificazione.

Art.71 - Qualificazione delle trasformazioni

1. Il PTCP promuove la qualificazione delle trasformazioni, migliorando il rapporto tra insediamenti e servizi, in particolare a verde, sostenendo la progettazione architettonica di qualità ed ecosostenibile e non impattante sulle componenti ambientali e mantenendo un'elevata qualità sociale e vitalità economica degli insediamenti.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per il sistema insediativo di cui all'art. 69, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi per la qualificazione delle trasformazioni:

a) Integrare la componente paesaggistica nelle politiche territoriali e nei diversi percorsi pianificatori e progettuali per migliorarne la qualità, caratterizzandola come supporto qualitativo per la vita dei residenti e quale indicatore di efficienza economica;

b) Considerare gli elementi di degrado come opportunità di recupero qualitativo dei luoghi, in particolare nelle aree di frangia, ridisegnando i margini che separano la città dalla campagna e qualificando gli interventi di housing sociale, quali motori virtuosi di recupero delle periferie;

c) Coordinare la qualità architettonica degli interventi, delle opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica anche al fine di potenziare il sistema delle dotazioni ecologiche e ambientali;

d) Promuovere un adeguato mix funzionale, evitando di creare ambiti monofunzionali, favorendo le relazioni di vicinato anche al fine di contribuire alla coesione sociale e al miglioramento della sicurezza del territorio;

e) Favorire l'utilizzo di materiali naturali e ambientalmente sostenibili nell'edilizia, evitando l'impiego di sostanze potenzialmente dannose per la salute e favorendo l'utilizzo di prodotti riciclati e riciclabili;

f) Favorire la progettazione orientata a controllare i consumi delle risorse primarie, le opportunità di risparmio, le possibilità di ottimizzazione, riciclo e recupero di energia, acqua, rifiuti;

g) Incentivare il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica negli edifici, promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di qualità energetica (classe A);

h) Migliorare l'efficienza della gestione dell'acqua negli edifici, relativamente all'approvvigionamento per usi potabili, per l'irrigazione e per gli eventuali interventi di regolazione del clima interno;

i) Concorrere a ridurre il volume degli scarichi di punta delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento facilitandone il recupero per usi compatibili;

l) Strutturare il verde di quartiere al fine di valorizzarne la capacità di mitigare gli effetti sul clima (costituzione di isole di calore), in relazione alla funzione di controllo dei flussi d'acqua, di filtro delle contaminazioni, di produzione di ossigeno, al fine di compensare gli impatti delle trasformazioni;

m) Coordinare le trasformazioni rispetto al territorio consolidato, estendendo i vantaggi dei nuovi interventi alle porzioni di città esistente, migliorandone la qualità, anche attraverso la perequazione e la compensazione;

n) Razionalizzare il sistema delle reti tecnologiche, ponendo particolare attenzione al tema dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

o) Promuovere la localizzazione dei parchi fotovoltaici all'esterno delle aree agricole e dei contesti di pregio paesistico, favorendo altresì le localizzazioni nei contesti urbanizzati terziari, commerciali o produttivi, in particolare incentivando l'utilizzo delle superfici di copertura degli edifici;

p) Ridurre le situazioni di degrado del clima acustico, con particolare attenzione ai recettori sensibili, e monitorare il livello di inquinamento luminoso;

q) Migliorare le condizioni di compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi e limitare le situazioni di pericolo e di inquinamento connesse ai rischi industriali.

3. Il PTCP individua altresì gli Indicatori di Sostenibilità di seguito esplicitati, che permettono di verificare e monitorare la qualificazione delle trasformazioni nei PGT; la pianificazione comunale predispone idonea documentazione conoscitiva relativamente a:

- a) Densità insediativa: rapporto tra superficie lorda di pavimento e superficie territoriale della trasformazione;
- b) Mix funzionale: quota percentuale della slp delle funzioni insediate differenti dalla funzione prevalente e con essa compatibili, rispetto al complesso della trasformazione. Tale indicatore si calcola solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- c) Gestione acque meteoriche: quota percentuale di acque meteoriche provenienti dal coperto degli edifici non scaricata direttamente sulle reti di smaltimento e/o riutilizzata per usi compatibili, in rapporto al totale;
- d) Aree verdi ecologiche: quota percentuale della superficie destinata a interventi di rinaturalizzazione e compensazione a scopi ecologici, che concorrono all’attuazione della Rete Ecologica, della “Rete Verde”, del sistema dei PLIS, in rapporto alla superficie totale della trasformazione, inserita nel Piano del Verde Comunale, redatto secondo le indicazioni progettuali del Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- e) Energie rinnovabili: incremento della quota di fabbisogno energetico soddisfatto mediante utilizzo di fonti rinnovabili, stabilito quale valore obiettivo del Piano Energetico Comunale;

4. Al fine di quantificare il consumo di suolo, ove ammesso ai sensi dell’art.70, il PTCP definisce i seguenti parametri di riferimento e le relative quote percentuali:

		Ambiti di appartenenza dei Comuni				
		Comuni della “Città centrale”		Comuni Polo esterni alla “Città centrale”		Comuni non polo esterni alla “Città centrale”
		SENZA progetti strategici	CON progetti strategici	SENZA progetti strategici	CON progetti strategici	
Parametri di riferimento e relativo consumo di suolo max ammesso	Densità insediativa ↓ consumo di suolo max ammesso	qualunque	≥ 0,5 mq/mq	≥ 0,4 mq/mq	≥ 0,4 mq/mq	≥ 0,2 mq/mq
		0%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%
	Mix funzionale ↓ consumo di suolo max ammesso	qualunque	≥ 20% e se abitanti > 5.000	≥ 20% e se abitanti > 5.000	≥ 20% e se abitanti > 5.000	≥ 10% e se abitanti > 5.000
		0%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%
	Gestione acque meteoriche ↓ consumo di suolo max ammesso	qualunque	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 5%
		0%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%
Aree verdi ecologiche ↓ consumo di suolo max ammesso	qualunque	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	
	0%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%	
Energie rinnovabili ↓ consumo di suolo max ammesso	qualunque	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	
	0%	0,4%	0,4%	0,8%	0,4%	
TOTALE di consumo di suolo max ammesso		0%	2%	2%	4%	2%

5. I Comuni a cui non è consentito introdurre nuovo consumo di suolo ai sensi dell'articolo 70, nei propri atti di pianificazione, devono comunque predisporre adeguata documentazione che dimostri la tendenza al raggiungimento dei parametri riportati in tabella, evidenziando i valori degli indicatori calcolati rispetto al piano vigente e al piano attuato.

Art. 72 - Poli attrattori

1. Il PTCP individua alla Tavola 0 i Comuni con caratteristiche di Polo Attrattore, definiti sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, elencati nella Relazione generale. Tali Comuni sono: Abbiategrasso, Binasco, Castano Primo, Legnano, Magenta, Melegnano, Melzo - Gorgonzola, Paullo, Rho.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per il sistema insediativo di cui all'art.69, il PTCP definisce per i Poli Attrattori i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Potenziare gli elementi di sinergia delle localizzazioni di prossimità ad altri Poli e la loro relazione con il sistema infrastrutturale;
- b) Valutare la potenzialità insediativa e la qualità ambientale dei Poli, considerando l'appartenenza alle linee di forza del paesaggio, la dimensione storica dell'insediamento e il ruolo nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) Promuovere la "densità qualificata" dei Poli Attrattori, potenziando il sistema dei servizi per aumentare l'attrattività del territorio milanese e garantire elevati standard di vivibilità;
- d) Favorire forme di collaborazione nella redazione dei piani dei servizi, tra i Comuni Polo Attrattore e i Comuni ad essi gravitanti orientati alla formulazione di nuove progettualità coordinate.

3. Nei Comuni aventi caratteristiche di Polo Attrattore, ai sensi dell'art.9, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, devono essere previsti servizi di interesse sovracomunale in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione del bacino di gravitazione. I piani dei servizi dei Comuni individuati come Polo Attrattore devono essere corredati da adeguata individuazione:

- a) delle dotazioni esistenti di servizi di interesse sovracomunale, localizzate nel Comune Polo e nei Comuni gravitanti, con l'analisi degli utenti serviti, delle condizioni di qualità, fruibilità e accessibilità, in particolare mediante trasporto pubblico;
- b) della localizzazione delle previsioni dei servizi di interesse sovracomunale in corrispondenza dei nodi di interscambio del trasporto pubblico, come individuati all'art.65;
- c) delle previsioni relative a dotazioni a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, con le indicazioni del PTCP relative alla rete ecologica provinciale, ai parchi locali di interesse sovracomunale, agli ambiti di rilevanza paesistica e agli ambiti di rilevanza naturalistica.

4. La Provincia, al fine di rafforzare il ruolo dei Comuni aventi caratteristiche di Polo Attrattore, orienta le proprie politiche territoriali e contribuisce allo sviluppo di apposite progettualità riguardanti il sistema dell'accessibilità, la rete dei servizi e la qualificazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio.

Art. 72 bis - Città Centrale

1. Il PTCP individua la "Città Centrale" così come indicato al comma 2 lettera a) dell'art.70.

2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art. 3, agli obiettivi specifici per il sistema insediativo di cui all'art.69, il PTCP definisce per la "Città Centrale" i seguenti ulteriori obiettivi:

- a) Concorrere a sviluppare una "città" nella quale, oltre alla valorizzazione delle specificità locali e delle qualità territoriali, siano garantite le condizioni di innovazione sul versante sociale, economico, delle infrastrutture di servizio, sostenendo una "città" capace di "fare rete" e in grado di competere a livello nazionale e sovranazionale come le consentono il suo rango e la sua posizione geografica.
- b) Sostenere azioni di "governance" finalizzate al rafforzamento del sistema policentrico, che, pur garantendo la natura di polo di sviluppo regionale per l'intero territorio della "Città Centrale, concorrano all'incremento della dotazione dei servizi nei poli intermedi, entro una prospettiva di miglioramento delle connessioni, attraverso un efficiente infrastrutturazione del sistema del trasporto

pubblico su ferro, in particolare prolungando verso l'esterno la rete metropolitana e i servizi ferroviari e potenziando il sistema degli interscambi.

Art. 73 - Insediamenti di portata sovracomunale

1. Il PTCP definisce Insediamenti di Portata Sovracomunale ai sensi dell'art. 15, comma 2 lettera g) della legge regionale 11 marzo 2005, n.12, gli interventi con ricadute ed impatti territoriali non circoscrivibili al territorio di un solo Comune e gli interventi che afferiscono ad interessi di rango sovracomunale o che rappresentano attuazione di previsioni contenute in strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale.
2. I Comuni che nei propri atti di pianificazione prevedano Insediamenti di Portata Sovracomunale, illustrano i principali caratteri quantitativi e qualitativi degli stessi e:
 - a) definiscono i bacini d'utenza degli interventi proposti;
 - b) definiscono le azioni di concertazione e perequazione relative agli ambiti interessati dagli effetti indotti dall'insediamento stesso;
 - c) definiscono il contributo al potenziamento, alla razionalizzazione e al coordinamento del sistema dei servizi, anche in rapporto all'accessibilità e all'housing sociale compresa l'edilizia residenziale pubblica;
 - d) rispettano i parametri di riferimento di cui all'art.71, comma 4;
 - e) predispongono adeguata documentazione conoscitiva che dimostri le condizioni di sostenibilità dell'insediamento rispetto al sistema dell'accessibilità ed eventualmente preveda le necessarie opere, come specificato all'art.14, comma 5ter;
 - f) coordinano le scelte urbanistiche con quelle dei Comuni Polo Attrattore, qualora l'Insediamento di Portata Sovracomunale sia proposto da un Comune non individuato come Polo Attrattore ai sensi dell'art.72, comma 1;
 - g) definiscono il contributo della pianificazione comunale all'attuazione dei progetti strategici di rete ecologica provinciale e all'attuazione dei parchi locali di interesse sovra comunale, allo sviluppo di meccanismi di compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto alla attuazione dei progetti di qualificazione energetica, paesistica ed ambientale del territorio.

Art.74 - Housing sociale

1. Il PTCP recepisce i contenuti del Piano casa provinciale, volto a promuovere e sviluppare interventi di edilizia residenziale di carattere sociale, in applicazione delle politiche del Piano casa nazionale, definito dall'art.11 del D.L. 112/2008, convertito con modifiche dalla L. 133/2008, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con cui sono state definite le linee guida del nuovo Piano Nazionale di Edilizia Abitativa.
2. Si intendono idonei ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art.69 comma 1, gli strumenti di pianificazione comunale che prevedano quote edificatorie riservate all'housing sociale (HS) che superino i seguenti requisiti minimi:
 - a) Comuni della Città Centrale: HS minimo 30%
 - b) Comuni Polo (esterni alla Città Centrale): HS minimo 20%
 - c) Comuni non polo esterni alla Città Centrale: HS minimo 10%;I requisiti minimi di cui sopra possono essere raggiunti anche mediante la previsione di un insieme di interventi di housing sociale appartenenti alle diverse tipologie di cui al comma 1.
3. La Provincia incentiva gli interventi di housing sociale e ne promuove lo sviluppo e il potenziamento, per garantire a particolari fasce sociali la possibilità di accedere alla proprietà o all'affitto di un'abitazione a condizioni compatibili con le proprie risorse economiche e reddituali, anche mediante:
 - a) la messa a disposizione di aree di sua proprietà da destinare ad interventi di housing;
 - b) il coinvolgimento e il coordinamento dei comuni che presentino un'esigenza di forte ampliamento dell'offerta abitativa sociale per la realizzazione di progetti mediante l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi quali il fondo comune di investimento immobiliare destinato esclusivamente all'housing sociale.

Art.75 - Insediamenti produttivi e aree industriali ecologicamente attrezzate di portata sovra comunale

1. Il PTCP definisce insediamenti produttivi ed aree industriali ecologicamente attrezzate di portata sovracomunale, gli interventi con ricadute e impatti territoriali non circoscrivibili al territorio di un solo Comune e quelli che per localizzazione, accessibilità, contesto economico-occupazionale, si qualificano come strategici per lo sviluppo del sistema produttivo provinciale. Tali insediamenti rappresentano potenzialità per innescare sinergie nella base economica e ricadute positive in termini di riqualificazione territoriale.
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art. 3, agli obiettivi specifici per il sistema insediativo di cui all'art.69, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi:
 - a) Privilegiare gli interventi di riuso di aree già occupate da attività produttive o comunque già urbanizzate favorendo il completamento o la continuità con gli insediamenti produttivi esistenti;
 - b) Favorire la delocalizzazione di imprese inserite in contesti territoriali impropri e il loro trasferimento in coerenza ai presenti indirizzi, facilitando il recupero dei siti degradati;
 - c) Garantire adeguate condizioni di accessibilità, con particolare riferimento ai servizi di raccordo ferroviario, alle infrastrutture per la movimentazione e la logistica delle merci connesse al ferro, all'intermodalità e ai sistemi di trasporto pubblico;
 - d) Garantire adeguate dotazioni di infrastrutture tecnologiche a supporto degli insediamenti, con particolare riferimento ai sistemi dell'approvvigionamento energetico, idrico, del collettamento e della depurazione;
 - e) Valutare la sensibilità paesistica e ambientale del contesto territoriale e favorire la localizzazione in contesti privi di vincoli di natura paesistica, ambientale, idrogeologica, monumentale e architettonica;
 - f) Favorire politiche di attuazione che consentano il coinvolgimento degli operatori nella realizzazione delle infrastrutture tecnologiche ed ecologiche a supporto del comparto.

Art.76 - Il sistema del commercio

1. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art.3, agli obiettivi specifici per il sistema insediativo di cui all'art.69, il PTCP definisce i seguenti ulteriori obiettivi per il sistema del commercio:
 - a) Agevolare i processi di razionalizzazione e ammodernamento dell'offerta commerciale negli ambiti urbani;
 - b) Sostenere e valorizzare lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi commerciali urbani, dei centri commerciali naturali, dei Distretti Urbani del Commercio degli esercizi di vicinato anche favorendo condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali;
 - c) Disincentivare il consumo di aree libere in contesti extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni commerciali, in particolare medie e grandi strutture di vendita, privilegiando la localizzazione in contesti urbani, prioritariamente connessi alla riqualificazione di comparti urbani con presenza di idonei mix funzionali;
 - d) Agevolare la complessiva integrazione del sistema distributivo commerciale con il sistema della mobilità e in particolare con il trasporto pubblico, favorendo interventi che risolvano criticità pregresse.
2. Qualora il Comune preveda la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita nel proprio territorio, il PGT supporta tale scelta con adeguate valutazioni condotte a una scala più ampia rispetto al territorio comunale, in relazione all'ambito di gravitazione, al sistema economico commerciale e alle potenziali ricadute, in particolare rispetto a:
 - a) Riuso del tessuto urbano consolidato e riduzione dell'impermeabilizzazione complessiva dei suoli;
 - b) Contributo al potenziamento, alla razionalizzazione e al coordinamento del sistema dei servizi, in particolare nei Comuni Polo Attrattore;
 - c) Rispetto dei parametri di riferimento di cui all'art.71, comma 4;
 - d) Contributo alla sostenibilità delle condizioni di mobilità;
 - e) Contributo all'attuazione dei progetti strategici di rete ecologica provinciale e grandi dorsali territoriali, all'attuazione dei parchi locali di interesse sovracomunale, allo sviluppo di meccanismi di

compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto alla attuazione di interventi di qualificazione energetica, paesistica e ambientale del territorio.

3. Le previsioni di localizzazioni di nuove grandi strutture di vendita devono essere orientate prioritariamente nei Comuni individuati come Polo Attrattore ai sensi dell'art.72.

4. È incompatibile la localizzazione e la realizzazione di aree commerciali all'interno di siti della Rete natura 2000, parchi naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi regionali - ad esclusione delle zone IC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Elenco dei corsi d'acqua (art.24 comma 1)

Adda	(Fiume)
Addetta	(Colatore)
Ambrosina	(Cavo)
Arno	(Colatore)
Arno	(Torrente)
Bozzente	(Torrente)
Cisnara	(Torrente)
Donda	(Roggia)
Gambarera	(Roggia)
Gamberina o Gamberinetta	(Roggia)
Garbogera	(Torrente)
Guisa o Fugone o Merlata	(Torrente)
La Cava	(Torrente)
Lambro	(Fiume)
Lambro Meridionale	(Colatore)
Lura	(Torrente)
Marcianino o Gambarina	(Cavo)
Merlata	(Torrente)
Moione	(Roggia)
Molgora	(Torrente)
Molgorabbia	(Torrente)
Molina	(Roggia)
Muzza	(Canale)
Nirone o Baragge	(Torrente)
Olona	(Fiume)
Pissanegra	(Rio)
Pudiga o Lombra	(Torrente)
Redefossi	(Cavo)
Rile	(Rio)
S. Antonio	(Colatore)
Seveso	(Torrente)
Soncina	(Roggia)
Ticinello o Libasso	(Roggia)
Ticinello o Navigliaccio	(Colatore)
Ticino	(Fiume)
Trobbia o Vareggio	(Torrente)
Valletta	(Torrente)
Vallone	(Rio)
Vettabbia	(Roggia)

Tabella 2: elenco progetti riguardanti la viabilità stradale (art.63 comma 2bis)

N.	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	FONTE PROGETTUALE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OPERA (Art.63, com.2)	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOIO DI TUTELA
001	Quinta corsia lungo la A8 Milano Laghi con revisione degli svincoli (dalla Barriera MI nord all'interconnessione con la A9)	Definitivo depositato dal proponente Autostrade per l'Italia S.p.A. il 11.11.2010 nell'ambito dell'attivazione della procedura VIA nazionale	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
003	BreBeMi	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Esecutivo approvato da CAL SpA e trasmesso dalla Società Bre.Be.Mi. S.p.A. con nota prot. SDP-U-1203- 197-DT-DGR del 27 marzo 2012 ai sensi del D. Lgs. 163/2006 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
005	Circonvallazione sud-ovest di Cuggiono (Variante alla SP127 e alla SP177)	Progetto preliminare	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
006	Collegamento tra la exSS11 e l'autostrada A4 (C.na Merlata-stralcio gamma)	Progetto definitivo per appalto integrato approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale di Milano n.841/08 del 10.11.2008 Affidamento, da parte della Provincia di Milano, della gara di appalto con procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori (chiusura presentazione delle domande il 06.06.2011)	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
007	Collegamento tra la exSS11 e l'autostrada A8 (lotto 1-tratta Molino Dorino-C.na Merlata)	Progetto preliminare del marzo 2010 Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (Disposizione DG Ambiente n.7424 del 27.07.2010 pubblicata sul BURL n. 36 del 6.09.2010) Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
008	Collegamento tra la exSS11 e l'autostrada A8 (lotto 2-tratta C.na Merlata-A8)	Progetto preliminare del marzo 2010 Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (Disposizione DG Ambiente n.7424 del 27.07.2010 pubblicata sul BURL n. 36 del 6.09.2010) Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
009	Collegamento tra la exSS11 e la SS33 (via Gallarate - PII C.na Merlata)	Accordo di Programma "Cascina Merlata" approvato con DPGR n. 4299 del 13.05.2011 pubblicato sul BURL n. 20 del 20.05.2011 Gara di appalto con procedura ristretta per l'affidamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione indetta, indetta dalla Società Cascina Merlata SpA (con scadenza 6.02.2012)	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
017	Variante alla exSS11 a sud e a ovest di Cassano d'Adda	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP 987/06 del 11.12.2006 e con DGP 718/07 del 15.10.2007 Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
027	Interventi di riqualificazione lungo la SP2 tra Vimercate e Trezzo d'Adda (Rotatoria di Trezzo)	Progetto esecutivo della Provincia di Milano approvato con DD 49/05 del 07.10.2005 Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
038	Nuovo ponte sul Ticino lungo la SS494 Vigevanese a Vigevano	Progetto esecutivo redatto dalla Provincia di Pavia Opera in esecuzione	Opere in programma	DPR 327/2001	Ampiezza come da progetto di riferimento
043	Opera connessa del Sistema viabilistico pedemontano (TRAVA13+14 trattaA-Variante alla SS233 tra Uboldo e Tradate)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010), modificato come da soluzione condivisa nella seduta del 16.06.2011 del Collegio di Vigilanza dell'AdP. Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
062	Opera sostitutiva del PL lungo la SP133 a Ceriano Laghetto (Opera connessa alla riattivazione della linea FNM Saronno-Seregno)	Definitivo per la riqualificazione della tratta ferroviaria FNM Saronno-Seregno approvato dal CIPE (Delibera n. 86 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.9.2006) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
063	Opere connesse BreBeMi (Sistemazione delle intersezioni lungo la SP14 a Liscate)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
064	Opere connesse BreBeMi (Sistemazione delle intersezioni lungo la SP39 a	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009)	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di

	Liscate)	Opera in esecuzione			riferimento
065	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD01-Variante S.P.13 Tangenziale di Pessano con Bornago)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
066	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD02-Completamento variante S.P.176 a Cambiagio)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
067	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD03-Variante S.S.11 - Tangenziale Villa Fornaci)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
068	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD04-Completamento Variante S.P.103 Cassanese - Tangenziale di Pozzuolo Martesana con rotatoria S.P.13 di Melzo)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
069	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD07-Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S.415)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
070	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD08-Variante S.P.16 Tangenziale Zelo Buon Persico)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
071	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD10-A-Variante S.P.159)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di

	abitato di Dresano)	migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni			riferimento
073	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD11-Riqualifica S.P.159 Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
074	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD12-Raccordo S.P.17 - S.P.40 - S.S.9 Comuni di Cerro al L. - Vizzolo P. - Melegnano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
075	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD13-Raccordo S.P.17 - S.P.40 - S.S.9 Comuni di Cerro al L. - Vizzolo P. - Melegnano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
076	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD14-Raccordo S.P.17 - S.P.40 - S.S.9 Comuni di Cerro al L. - Vizzolo P. - Melegnano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
077	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD15-Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel Comune di Sordio)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
078	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD16-Variante S.S.9 Tangenziale di Tavazzano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento

		Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni			
079	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD17-Collegamento S.P.40 'Binaschina' - S.P.39 'Cerca')	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
080	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD09-Rettifica S.P.16 localita' Muzzano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
081	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (CD20-XD21-Variante S.P.201 Tangenziale di Marzano con percorso ciclopedonale)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
082	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (Svincolo di Paullo)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
083	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP03-Cavalcavia variante S.P.216)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
084	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP04-Cavalcavia Collegamento Svincolo di Gessate/Gorgonzola con SS11)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento

		pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni			
085	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP07-Cavalcavia variante SP103 Cassanese)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
086	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP15-Cavalcavia viabilità interferita area logistica-Number One - Paullo)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
087	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP16-Cavalcavia Viabilità SP 16 Paullo-Muzzano)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
088	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP17-Cavalcavia Viabilità SP 158 Tribiano-Cassino d'Alberi)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
089	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VP19-Cavalcavia riqualifica SP 219)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
090	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (VX05-Riqualifica della exSS11 tra Bellinzago e Gessate)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
091	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (XD23-Variante alla S.P.138)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di

	'Pandina' nell'abitato di Madonnina di Dresano)	migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni			riferimento
092	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (XD24-Riqualfica S.P.159 Comune di Casalmaiocco)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
093	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (XD25+VP20-Potenziamento della S.S.9 'Via Emilia' con nuovo cavalcavia)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
095	Opere connesse Tangenziale Est esterna di Milano (XL10-Interconnessione tra A4 e A51)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
096	Opere connesse TAV Milano-Torino (Circonvallazione di Bernate Ticino)	Progetto definitivo	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
098	Potenziamento della exSS415 Paullese (lotto 2 tra la SP39 e Spino d'Adda- stralcio 2 dallo svincolo di Zelo Buon Persico a Spino d'Adda)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 149 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 23.10.2006)	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
099	Potenziamento della exSS415 Paullese (ponte sull'Adda)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 113 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 250 del 26.10.2006)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
100	Potenziamento della exSS415 Paullese (lotto 2 tra la SP39 e Spino d'Adda- stralcio 1 dalla SP39 allo svincolo di Zelo Buon Persico)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 149 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 23.10.2006)	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
103	Variante alla exSS525 del Brembo a Vaprio d'Adda per by-passare l'intersezione semaforizzata del centro urbano	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP n. 988/06 del 11.12.2006	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
105	Potenziamento della exSS415 Paullese (lotto 1 tra Peschiera Borromeo e la SP39)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 149 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 247 del 23.10.2006) Opera realizzata per la tratta Peschiera Borromeo - fraz. Vigliano di Mediglia Opera in esecuzione per la tratta fraz. Vigliano di Mediglia - S.P. 39 "Cerca"	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
107	Potenziamento della SP103 Cassanese nella tratta Pioltello-Melzo (Opera connessa BreBeMi)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento

108	Potenziamento della SP103 Cassanese (Variante tra Segrate e Pioltello)	Progetto definitivo dell'ottobre 2003 trasmesso al Ministero delle Infrastrutture per l'approvazione da parte del CIPE	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
109	Potenziamento della SP103 Cassanese (Sistemazione dello Svincolo di Lambrate e 'Viabilità speciale' di Segrate)	Progetto esecutivo di Milano Serravalle - Milano Tangenziali dell'ottobre 2004 Opera in esecuzione per quanto riguarda lo svincolo Valutazioni in merito alla variante al progetto esecutivo per quanto riguarda la "Viabilità Speciale"	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
110	Opera connessa BreBeMi (Variante alla SP121 a nord della SP103 tra Cernusco sul Naviglio e Cassina de Pecchi)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
111	Variante alla SP121 ad est di Pioltello a sud della SP103	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP n. 874 del 16/11/2005.	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
112	Potenziamento della SP114 Baggio-Castelletto e riqualificazione svincolo sulla A50 nell'ambito del progetto 'Connessione Magenta-A50 Tangenziale Ovest e Variante sud di Abbiategrasso alla SS494'	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 - Suppl. ordinario al n. 183) Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
113	Potenziamento della SP14 Rivoltana - Variante sud di Liscate (opera connessa BreBeMi)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
114	Potenziamento della SP14 Rivoltana (opera connessa BreBeMi)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009) Esecutivo approvato da CAL SpA e trasmesso dalla Società Bre.Be.Mi. S.p.A. con nota prot. SDP-U-1203- 197-DT-DGR del 27 marzo 2012 ai sensi del D. Lgs. 163/2006 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
119	Quarta corsia dinamica lungo la A4 a nord di Milano	Progetto definitivo ASPI del settembre 2010 in attesa di valutazione VIA	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
127	Riqualificazione della A4 Milano-Torino tra Milano e Novara con realizzazione della quarta corsia fino a Boffalora e Variante di Bernate Ticino	Definitivo depositato dal proponente SATAP S.p.A. in data 30.4.2004 e approvato dal CIPE con delibera n. 164 del 21.12.2007 pubblicata sulla G.U. n. 219 del 18.9.2008 per il II Tronco e con delibera n. 72 del 1.8.2008 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5.3.2009 per la Variante di Bernate Ticino Opera in esecuzione per quanto riguarda la Variante di Bernate Ticino Gare di appalto per i lavori del II Tronco	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
128	Riqualificazione della A4 Milano-Torino tra Milano e Novara con realizzazione della quarta corsia fino a Boffalora (nuovo svincolo di Rho)	Definitivo depositato dal proponente SATAP S.p.A. in data 30.4.2004 e approvato dal CIPE con delibera n. 164 del 21.12.2007 pubblicata sulla G.U. n. 219 del 18.9.2008 per il II Tronco Gare di appalto per i lavori del II Tronco	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
129	Riqualificazione-potenziamento della SP46 Rho-Monza	Preliminare approvato da ANAS il 17.12.2008 Per la tratta Novate Milanese - Baranzate anche: Definitivo depositato dal proponente Autostrade per l'Italia S.p.A il 3.8.2010 nell'ambito dell'attivazione della procedura VIA nazionale Avvio della procedura unificata VIA-CdS per l'approvazione progetto esecutivo della tratta A52-Novate (5.09.2012) Decreto VIA per la tratta Novate Milanese - Baranzate n.437 del 10.08.2012	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
130	Riqualificazione dell'asse di viale Grandi-Matteotti-Gramsci (lotti 2-3-4) a Bresso	Progetto definitivo del Comune di Bresso	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
133	Riqualificazione della SP12 ai fini della sicurezza con realizzazione di roatorie nel tronco compreso tra Busto Garolfo e la SP34 (stralcio 1)	Progetto esecutivo della Provincia di Milano del 2009	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
137	Riqualificazione della SS36 tra Monza e Cinisello Balsamo (Tunnel di v.le Lombardia)	Progetto esecutivo ANAS del novembre 2000 Opera in esecuzione	Opere in programma	DPR 383/94	Ampiezza come da progetto di riferimento
138	Riqualificazione della SS494 Vigevanese tra Abbiategrasso e il confine provinciale	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 - Suppl. ordinario al n.	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di

	nell'ambito del progetto 'Connessione Magenta-A50 Tangenziale Ovest e Variante sud di Abbiategrasso alla SS494'	183) Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009)			riferimento
145	Riqualificazione di via Ripamonti a Milano (da via Selvanesco al confine comunale) con corsia riservata per il tram	Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
151	Sistema viabilistico pedemontano (Tratta A)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
156	Sistemazione del ponte sul Ticino lungo la SS341 Gallaratese a Turbigo	Progetto preliminare "Legge Obiettivo" (maggio 2001), sospeso dalla Conferenza di Servizi	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
158	Strada Interquartiere Nord Milano (Collegamento exSS11-exSS233)	Progetto definitivo del luglio 2011 Pronuncia di compatibilità ambientale espressa con Disposizione DG Ambiente n. 6791 del 27.07.2012	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
159	Strada Interquartiere Nord Milano (v.le Zara-Expo)	Progetto definitivo del luglio 2011 Pronuncia di compatibilità ambientale espressa con Disposizione DG Ambiente n. 6791 del 27.07.2012	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
161	Tangenziale Est esterna di Milano	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
162	Tangenziale Est esterna di Milano (Svincolo di Gessate)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
163	Tangenziale Est esterna di Milano (Svincolo di Pessano con Bornago)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
164	Tangenziale Est esterna di Milano (Svincolo di Pozzuolo)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
165	Tangenziale Est esterna di Milano (Svincolo di Vissolo Predabissi)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 95 del 29.7.2005 pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23.3.2006) con le modifiche migliorative identificate nell'ambito dell'Accordo di Programma	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento

		per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano ed il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e del nord lodigiano, approvato con d.p.g.r. 13 novembre 207 n. 13599 Definitivo presentato il 7.2.2011 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r n. IX/1546 del 06.04.2011) Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 51 del 3.08.2011 pubblicata sulla G.U. n. 53 del 3.03.2012) con prescrizioni			
171	Terza corsia lungo la A9 Lainate-Como	Opera in esecuzione	Opere in programma	DPR 383/94	Ampiezza come da progetto di riferimento
174	Variante alla exSS11 nella frazione Ponte Nuovo di Magenta	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 - Suppl. ordinario al n. 183) Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
178	Variante alla SP133 tra Ceriano Laghetto e Solaro (Opera connessa alla riattivazione della linea FNM Saronno-Seregno)	Definitivo per la riqualificazione della tratta ferroviaria FNM Saronno-Seregno approvato dal CIPE (Delibera n. 86 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.9.2006) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
183	Quarta corsia lungo la A1 tra Milano e Lodi	Definitivo depositato dal proponente Autostrade per l'Italia S.p.A. il 31.5.2011 nell'ambito dell'attivazione della procedura VIA nazionale	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
184	Variante alla SP214 ad est di Casorezzo (lotto 1 dalla SP214 alla SP171)	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP n. 87/2008 del 27.10.08	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
191	Variante alla SS33 del Sempione tra Rho e Gallarate	Preliminare presentato il 4.6.2003 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/14474 del 6.10.2003)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
192	Variante alla SS341 Gallaratese (nuovo itinerario tra la SS336 e la exSS527)	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 79 del 1.8.2008 pubblicata sulla G.U. n. 87 del 15.4.2009) Definitivo consegnato ad ANAS il 8.4.2011	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
194	Variante alla SS526 tra Magenta e Abbiategrasso nell'ambito del progetto 'Connessione Magenta-A50 Tangenziale Ovest e Variante sud di Abbiategrasso alla SS494'	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 - Suppl. ordinario al n. 183) Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
196	Variante alla SP109 ad ovest di Lainate con sottopasso della A8	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP n. 549/09 del 25.05.2009	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
199	Variante esterna della Costa Turbigena tra Robecchetto e Turbigo (Opera connessa alla potenziamento della linea FNM Novara-Vanzaghella)	Definitivo del potenziamento della linea ferroviaria FNM Novara-Vanzaghella (tratta Castano Primo-Vanzaghella) approvato dalla Regione ai sensi l.r. 9/2001 (DGR n. VIII/5268 del 2.8.2007) Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
203	Variante sud di Abbiategrasso alla SS494 Vigevanese nell'ambito del progetto 'Connessione Magenta-A50 Tangenziale Ovest e Variante sud di Abbiategrasso alla SS494'	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 8 del 31.1.2008 pubblicata sulla G.U. n. 186 del 6.8.2008 - Suppl. ordinario al n. 183) Definitivo presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9491 del 20/05/2009)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
208	Variante alla SP172 ad est di Vanzago e Pregnana Milanese (lotto 1)	Progetto esecutivo della Provincia di Milano approvato con DGP n. 35/09 del 08.06.2009 Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
211	Viabilità Expo (nuova via Belgioioso)	Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
213	Nuovo itinerario tangenziale a nord di Milano 'Testi-Comasina-Polveriera' (tratta di accesso alla nuova stazione della linea metropolitana M3 a Comasina)	Progetto definitivo di MM per il parcheggio di interscambio della linea metropolitana M3 Comasina, approvato dalla Giunta Comunale di Milano il 5.10.2012	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
221	Sistema viabilistico pedemontano (Tratta D)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010)	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
229	Variante alla SP172 ad est di Vanzago e	Progetto definitivo della Provincia di Milano approvato con DGP n.	Opere in	PTCP	Ampiezza definita

	Pregnana Milanese (lotto 2)	81488/1773/99 dell'11.11.1999. Revisione del progetto definitivo ai sensi della DGP n. 254/2009	programma		dal PTCP *
239	Prolungamento del tunnel Gattamelata da viale Teodorico a Largo Domodossola a Milano	Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
102	Potenziamento della exSS35 Superstrada Milano-Meda tra Cesano Maderno e Milano (tratto Cesano Maderno-Paderno Dugnano)	Studio di Fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. in data 25.5.2009	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
115	Potenziamento della exSS35 Superstrada Milano-Meda tra Cesano Maderno e Milano (tratto Paderno Dugnano-A4)	Studio di Fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. in data 25.5.2009	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
148	Ristrutturazione del nodo di Cascina Gobba sulla A51 Tangenziale Est di Milano	Parere VIA regionale sul progetto definitivo espresso con DGR n. IX/3395 del 09.05.2012	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
166	Tangenziale nord di Vaprio d'Adda	Studio di Fattibilità della Provincia di Milano	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
175	Variante alla exSS233 Varesina e completamento v.Valera-v.Europa ad ovest di Garbagnate M.	Progetto definitivo del Comune di Garbagnate del marzo 2012 Progetto esecutivo del Comune di Garbagnate per il primo lotto propeedeutico dell'ottobre 2001	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
201	Variante alla exSS233 Varesina (tratta nord)	Progetto definitivo della Provincia di Milano presentato a gennaio 2012	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
205	Variante alla SP148 a sud di Magnago (lotto 1)	Studio di Fattibilità della Provincia di Milano	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
212	Collegamento via Adriano-C.na Gobba a Milano	Progetto preliminare del Comune di Milano	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
230	Nuova connessione Rho (v.De Gasperi)-ex Alfa Arese (v.Luraghi) ad ovest di Arese (Tratta v.Arese-v.Luraghi di Arese)	Progetto preliminare AdP ex Alfa Arese del febbraio 2010	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
273	Rotatoria sulla SP109 in prossimità della frazione S.Illario a Nerviano	Progetto Definitivo/Esecutivo della Provincia di Milano approvato con D.G.P.n. 489/2009 del 14.05.09	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
274	Rotatoria all'intersezione tra la SS494 e la SP236 a Gaggiano, per l'accesso al parcheggio della stazione ferroviaria	Progetto preliminare approvato dalla Provincia di Milano con DGP 105/2007 del 26/02/2007 (Accordo Provincia, Comune, ANAS ed RFI approvato dalla Provincia di Milano con DGP 550/2007 del 16/07/2007)	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
285	Collegamento tra la SP160 e la SP15bis a Segrate nelle frazioni di S.Felice e Tregarezzo (Opera connessa BreBeMi)	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera. n. 42 del 26.6.2009 pubblicata sulla G.U. n. 185 del 11.8.2009), modificato come da soluzione condivisa nella seduta del 21.07.2010 del Collegio di Vigilanza dell'AdP. Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *

Tabella 3: elenco progetti riguardanti ferrovie e metropolitane (art.63 comma 2bis)

N.	INTERVENTO INFRASTRUTTURALE	FONTE PROGETTUALE DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OPERA (Art.63, com.2)	SALVAGUARDI A OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOIO DI TUTELA
003	Gronda ferroviaria Nord-Est Seregno-Bergamo	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
004	Nuova linea AC/AV Milano-Verona	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 120 del 5.12.2003 pubblicata sulla G.U. n. 132 del 8.6.2004) Definitivo del 1° lotto (Treviglio - Brescia) approvato dal CIPE (Delibera del n. 81 del 22.09.2009 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 3.3.2010) Opera in esecuzione per 1° lotto (Treviglio - Brescia)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006 art. 166 D.Lgs 163/2006 per 1° lotto	Ampiezza come da progetto di riferimento
008	Raddoppio della linea FNM Novara-Saronno nella tratta Vanzaghello-Turbigo	Definitivo approvato dalla Regione ai sensi l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/5268 del 2.8.2007) Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
009	Raddoppio della linea RFI Milano-Mortara nella tratta Albairate/Vermezzo-Parona L.	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 76 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 250 del 22.10.2006)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
012	Riqualficazione della linea FNM Saronno-Seregno	Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 86 del 29.3.2006 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.9.2006) Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
014	Terzo binario lungo la linea RFI Rho-Gallarate	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 65 del 27.5.2005 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31.1.2006)	Opere in programma	art. 165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
016	Quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago lungo la linea RFI Rho-Gallarate	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 65 del 27.5.2005 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31.1.2006) Definitivo approvato dal CIPE (delibera n. 33 del 13.5.2010 pubblicata sulla G.U. n. 42 del 17.1.2011)	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
101	Nuova linea metropolitana M4 Linate-Lorenteggio (tratta Lorenteggio-Sforza Policlinico)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 92 del 2007 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
102	Nuova linea metropolitana M4 Linate-Lorenteggio (tratta Sforza Policlinico-Linate)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 99 del novembre 2009 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
103	Nuova linea metropolitana M5 tratta Garibaldi-Zara	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazioni n. 67 del 20.07.2007 e n. 16 del 21.02.2008 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
104	Nuova linea metropolitana M5 tratta Garibaldi-Bignami (da Garibaldi a Ca' Granda)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazioni n. 67 del 20.07.2007 e n. 16 del 21.02.2008 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
105	Nuova linea metropolitana M5 tratta Garibaldi-San Siro	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n.100 del 06.11.2009 Opera in esecuzione	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
107	Prolungamento della linea metropolitana M1 da Sesto FS a Monza Bettola	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n.25 del 27.03.2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
109	Prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Monzese a Vimercate	Progetto preliminare approvato dal CIPE con Deliberazioni n. 141 del 2007 e n.35 del 2010, entrambe successivamente ricasate dalla Corte di Cassazione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
113	Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese a Paullo	Progetto preliminare approvato dal CIPE con Deliberazioni n. 142 del 2007 e n.36 del 2010, entrambe successivamente ricasate dalla Corte di Cassazione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
120	Prolungamento della metrotranvia 15 Sud in Rozzano	Opera in esecuzione	Opere in programma	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
001	Ammodernamento della FNM Milano-Asso nel tratto compreso tra Milano Affori e	Progetto preliminare FerrovieNord del giugno 2009	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *

	Varedo				
121	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Limbrate	Progetto definitivo della Provincia di Milano del 2009 non ancora approvato	Opere previste	PTCP	Ampiezza definita dal PTCP *
122	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio con prolungamento a Seregno	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 67 del 2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
123	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio con prolungamento a Seregno (nuova tratta di prolungamento Desio-Seregno)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 67 del 2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
124	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio con prolungamento a Seregno (nuovo raccordo a Desio)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 67 del 2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
125	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio con prolungamento a Seregno (tratta fuori sede a Cusano Milanino e Paderno Dugnano)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 67 del 2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
126	Riqualificazione della metrotramvia Milano-Desio con prolungamento a Seregno (tratta fuori sede a Desio)	Progetto definitivo approvato dal CIPE con Deliberazione n. 67 del 2008	Opere in programma	art. 166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento

Tabella 4: progetti da assoggettare a Valutazione di Incidenza o a verifica di assoggettabilità.

progetti che dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza	progetti che dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione d'incidenza
<p>i progetti relativi al potenziamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuova viabilità (rete stradale, ferroviaria e metropolitana) qualora ricadenti o tangenti ai Siti N2000, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione della SP40 Binaschina - Riqualificazione della connessione viaria SP119-ex SS527 tra Garbagnate Milanese e Cesate - Riqualificazione della SS526 dell'Est Ticino fra Abbiategrasso, Motta visconti e Pavia - Tracciato della Variante alla ex SS527 a nord di Solaro 	<p>“Progetti Strategici” di cui all’art. 70, comma 3 e 5 delle Norme di Attuazione del Piano</p>
<p>i progetti relativi alla realizzazione di nuova viabilità (rete stradale, ferroviaria e metropolitana) qualora passanti nel buffer di 500 m intorno al Sito N2000</p>	<p>progetti relativi alla riqualificazione della viabilità esistente (rete stradale, ferroviaria e metropolitana) qualora ricadenti all’interno del buffer di 500m intorno al Sito N2000</p>
<p>il progetto di realizzazione della rotatoria sulla SP2 Vimercate-Trezzo</p>	<p>progetti relativi alla riqualificazione e potenziamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuova viabilità (rete stradale, ferroviaria e metropolitana) qualora ricadenti all’esterno del buffer di 500m intorno al Sito N2000, ma compresi in una distanza di 2 km</p>
	<p>progetti relativi al potenziamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuova viabilità (rete stradale, ferroviaria e metropolitana) interferenti con la Rete Ecologica Provinciale, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica tra i Siti della Rete Natura 2000</p>